



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

procuratore nazionale quanto al consiglio dei protettori per le azioni separate di ragione verso l'ordinatore.

La camera verificatrice non rilascia verun atto assolutorio di quitanza generale, e non libera veruna ipoteca ai contabili incaricati delle *esazioni* senza avere comunicati i conti definitivi al consiglio dei protettori ed averne riportato l'atto di non opposizione.

La camera giudiziaria della corte di finanza, quando si tratta delle amministrazioni dipartimentali o comunali, conosce in grado di ultima ed irretrattabile revisione delle relative questioni. Quando si tratta delle amministrazioni superiori o generali ne conosce in primo giudizio, salvo sempre il ricorso alla camera dei giudici del senato, che giudica in ultima ed irrevocabile revisione.

Nella camera verificatrice ogni individuo è giudice della verifica a lui commessa. Allorchè però si tratta di ammettere definitivamente senza lite un debito a carico del tesoro o di liberare un contabile, concorrono altri due giudici, rivedono i documenti e firmano l'atto di costituzione o di liberazione già preparato dall'amministrazione.

La procedura avanti la camera giudiziaria della corte ed avanti della camera dei giudici del senato si fa con memorie scritte comunicate vicendevolmente alle parti.

La relazione per giudicare si fa alla presenza delle parti interessate. Nelle cause riguardanti la costituzione del debito pubblico, la corte solamente pronunzia se debba la data pretesa essere a carico dello stato, e nulla più.

Dopo che il debito sarà stato regolarmente iscritto, e fissato il modo del pagamento, se insorgano questioni fra il creditore e il tesoro dello stato, queste verranno decise a termini di ragione dalla corte suprema di Finanza, e in grado di appello dalla camera dei giudici del senato. Le decisioni saranno eseguibili sia contro i particolari, sia contro il tesoro dello stato, o i suoi surrogati, al pari delle sentenze dei tribunali ordinarii. Il procura-

tore nazionale presso la corte suprema di finanza sarà obbligato di far eseguire, o richiesto dai privati di dar mano che vengano eseguiti i giudicati tutti pronunziati.

Le azioni penali e anche civili per danni derivanti da responsabilità di ufficio nel maneggio del pubblico denaro si esercitano avanti i tribunali competenti, salve le regole della garanzia costituzionale giudiziaria.

Le osservazioni politiche che emergono tanto nelle operazioni della corte di finanza quanto in quelle delle camere dei giudici del senato vengono inoltrate al consiglio dei protettori e conservate nei di lui archivii.

Il consiglio dei protettori può in ogni tempo inviare i suoi delegati a visitar gli archivii della corte di finanza, chiedere ed ottenere copie autentiche di ogni carta relativa alla medesima.

Può la camera dei principi del senato dietro proposizione del grande oratore decretare gratificazioni ai giudici ed altri individui della camera verificatrice che si segnalano per attività e fedeltà.

Le disposizioni riguardanti i settuagenarii e gli infermi si applicano ai giudici della corte di finanza. Essi, sopra proposizione del consiglio dei protettori, possono essere nominati dall'assemblea dei rappresentanti senatori emeriti nella camera dei giudici del senato.

Con una legge particolare saranno fissati gli appuntamenti dei membri della corte di finanza.

Il presidente della corte invierà ogni anno all'assemblea dei rappresentanti un suo membro, il quale assisterà alla relazione colla quale il ministro delle finanze o quello del tesoro renderà conto delle spese dello stato nei diversi rami della pubblica amministrazione. Egli porterà seco uno stato prima riveduto e placitato in seduta generale della corte, e comunicato al consiglio dei protettori per le sue osservazioni. Ottenuta la risposta del consiglio dei protettori, la corte darà al prospetto l'ultima forma. Nelle questioni tra il governo e l'assemblea dei rappresentanti il prospetto servirà di prova di fatto delle spese.

Una legge particolare determinerà le attribuzioni speciali della commissione amministrativa liquidatrice del debito pubblico, ed i metodi delle di lei operazioni.

Essa fisserà pure i modi diversi di ammortizzazione e di soddisfazione, e le cauzioni per l'una e l'altra, onde rendere solido e sicuro il credito dello stato presso i creditori del medesimo.

FINE DEL TITOLO OTTAVO

LIBRO IV

DELLE ELEZIONI COSTITUZIONALI

CAPO I

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

§ 1

SOGGETTO DI QUESTO LIBRO

Ogni elezione ad una carica ne presuppone lo stabilimento. Ecco il perchè ho premesso il prospetto delle basi organiche della monarchia temperata. In esso si vede almeno il titolo e il fine di ogni grande carica costituzionale.

Lo stabilimento della carica non è savio se non provvede al fine per cui la carica è instituita. Non si provvede al fine, se non si promuovono le funzioni necessarie e non si prevengono gli abusi di potere. Tutto non può esser nuovo nella monarchia tempe-

rata. Guai ai popoli, se questa assoluta novità si dovesse verificare ! All'opposto benedetti siano i popoli nei quali meno resta a fare per ordinare lo stato. Questo meno si riduce al punto solo d'imbrigliare il poter assoluto dei ministri. Del rimanente, come fu già osservato, la monarchia nazionale si approfitta di tutta la ragion di stato della monarchia privilegiata (Teoria speciale, lib. I, § 14).

La teoria delle elezioni altro non è che la teoria della *esistenza pratica* della costituzione. In essa dunque si dovranno verificare tutti i principii che servono al *sicuro antagonismo* della monarchia nazionale. Qui dunque esso non potrà aver luogo, che assicurandoci della *qualità* degli eligibili e del *gioco* delle loro passioni. Ecco il soggetto delle seguenti nostre ricerche. In questa teoria non contempleremo che quelle elezioni le quali riguardano le basi già tracciate, ossia meglio gli ordini supremi dello stato, e non quelle che riguardano l'esercizio subalterno dell'amministrazione.

Di niuna di queste elezioni amministrative debbo far parola in questa parte ; perocchè per ora non si tratta che di quelle sole funzioni le quali nei corpi eminenti dello stato tendono a temperare l'impero assoluto, o per meglio dire a prevenire i disordini dell'impero assoluto.

Non converrà dimenticarsi per altro , che la costituzione dovrà ordinare con disposizioni espresse tutta la organizzazione amministrativa , sì per poter in pratica verificare il principio della responsabilità dei ministri , e sì per venire in soccorso della regia autorità e ripartire convenevolmente il buon governo dello stato , avuto riguardo a tutti i rapporti pubblici e privati. Fu già detto qualche cosa sulla divisione dei ministeri, presso i quali vien disimpegnata tutta l'amministrazione riservata al re (Teoria generale, § 46). Ci resterà a dire della divisione dell'amministrazione delegata o provinciale, e questo argomento verrà prima ordinato nel progetto , e giustificato indi dai motivi che lo accompagnano.

§ 2

Delle nozioni direttrici in materia di elezioni

Fissato il soggetto di questo libro, veggiamo quali ne debbono essere le nozioni direttrici. Sotto il nome di *nozioni direttrici* io intendo d'indicare gli eminenti principii di ragione e di fatto, senza de' quali *non si possono* ottenere le buone elezioni costituzionali. La doppia necessità pertanto della quale io ragiono nell'introduzione dell'opera presedere dovrà allo stabilimento di queste norme.

Se esse servono all'ordinator dello stato per fabbricare con coraggio, servono pure alla nazione per giudicare con cognizione, riposare con fiducia e conservare con costanza. Ecco il codice della natura, dice il legislatore al suo popolo. Giudicatemi su quello, e pronunziate se io abbia adempiuto a dovere alla mia missione. Trovate voi che io abbia fedelmente ubbidito a' suoi oracoli? Riposate tranquillamente sull'opéra dell'arte, e voi riposerete in seno della stessa natura. Trovate voi che io abbia dimenticato qualche cosa? Supplite in nome della stessa natura, ma guardatevi dal toccare le basi. Trovate voi che io abbia errato? correggete l'opera mia; ma correggetela dietro una solida esperienza, e consultando le leggi perpetue della vita degli stati modificate dal corso del tempo e predominante dalla fortuna.

§ 3

Nozioni direttrici in fatto di elezioni

Le nozioni direttrici delle quali intendiamo di ragionare altre sono *comuni* a qualunque politico governo, ed altre sono *proprie* alla monarchia nazionale rappresentativa. In ogni politico governo, cioè in ogni governo che voglia assolutamente il bene dei governati, che cosa si propone ogni legislatore ed ogni

direttor dello stato nelle nomine a qualunque magistratura od ufficio pubblico? Ognuno certamente mi risponderà, che esso si propone di *nominare* il più sicuramente che si può *uomini degni* alle cariche stabilite. Trovar dunque il metodo di *trascogliere con sicurezza* il vero merito già preparato con altre pubbliche istituzioni, sarà il primo problema proposto a qualunque ordinator dello stato in fatto di elezioni.

Egli sente tutta l'importanza di questa parte, perchè egli sente che *tutto è perduto, se non si prevenzano le cattive elezioni*, e non si sforzino, dirò così, le buone. È vero, o no, che tutto l'effetto pratico d'un governo deriva in prima origine dall'azione effettiva dei funzionari che lo compongono? Dunque è manifesto essere la materia delle elezioni l'oggetto il più geloso sul quale l'ordinatore dello stato deve statuire, onde avere i più capaci, i più zelanti funzionari (vedi Teoria generale, § 63, 73). So che questa è la parte più spinosa dell'amministrazione, ma so del pari che quando venga ordinata a dovere essa riesce facile, soddisfacente e proficua allo stato; e quel che è più, imprime allo stato quel tuono e quel vigore che lo può rendere attivo, robusto e rispettato, sì di dentro che di fuori.

Per ordinare questa parte a dovere, conviene *preparare* in prima gli uomini abili; indi conviene fare in modo, che il vero merito sia *sicuro d'essere preferito* nella concorrenza e *protetto* nell'impiego. Dati i sussidii dell'educazione, voi sarete sicuro allora di *far nascere e far chiamare al governo* gli uomini i più abili e zelanti. L'abile uomo non può *nascere* senza fatica; e per incontrare e superare questa fatica si ricerca un *personale interesse* accoppiato colla *lusinga di riuscire*. Senza di ciò prevale sempre la naturale inerzia umana di sapere e godere col meno possibile di affanni e di cure. Questo antagonismo è una legge universale della natura, e non havvi potenza umana che possa ammorzarlo. Per la qual cosa l'ordinator dello stato deve sostenere una lotta perenne, come nei lavori delle acque, ne quali volendo voi giovarvi della loro azione o per innaffiare campagne

o per animar opificii, dovete indefessamente difendervi dai continui attentati delle medesime, nè abbandonarle mai alla tendenza loro naturale.

Applichiamo questa similitudine. Se taluni di quei pochi, che si credono fatti per governare gli altri, veggano di non poter riuscire che con talenti reali e col cattivarsi i pubblici suffragii, essi tanto più si affaticheranno per rendersi abili, o almeno per essere riputati tali, quanto più ardentemente brameranno le cariche alle quali sta annessa la desiata comodità e considerazione. Essi, prevedendo la concorrenza altrui e temendone il conflitto, che non si può superare che mediante un merito reale e coi mezzi legali, saranno, fino dalla loro prima gioventù, eccitati a munirsi di vero merito. Ma se all'opposto veggano di poter riuscire colla protezione di alcuni, colle brighe o col calunniare i loro rivali, essi, lasciata in disparte la fatica a rendersi veramente abili, si appiglieranno all'intrigo, di cui meno arrossisce chi è men degno della carica, talchè l'esempio della riuscita di alcuni, ripetuto in altri, porterà un vero sfacelo allo stato.

Così un cauto e un incauto sistema di elezioni agiscono anticipatamente, l'uno per conservar le buone, e l'altro per peggiorare le cattive. Ma dalle cattive elezioni ne nasce l'inevitabile ruina degli ordini, delle leggi e dell'amministrazione. Senza l'azione degli uomini le buone leggi sono per lo meno una carta inutile. All'opposto, con i bravi e zelanti uomini le leggi anche imperfette si rettificano, e si suppliscono sempre le perfette, le quali non potendo servire che di fanali posti a grandi distanze, lasciano sempre molto a fare all'esecutore. Dalle quali considerazioni rendesi manifesto, che per ottenere buone nomine ricercasi il concorso delle seguenti circostanze, cioè:

1° Un *interesse* ispirato dai vantaggi e dagli onori annessi alla carica, capace a provocare uomini intelligenti e attivi a domandarla.

2° *Buoni elettori, buoni eligibili, e metodo sicuro*, onde accogliere i più degni aspiranti.

Questa seconda condizione influisce sulla prima, perchè la certa elezione del maggior merito prepara gli aspiranti degni, e le domande. E dalle domande degnamente soddisfatte si assicurano le aspettative degli altri.

Tutto il fin qui detto riguarda la *sicura preferenza del merito*. Havvi un'altra condizione, e questa è *la valida protezione* dello stesso nell'impiego destinato. Chi aspira ad una carica ne esamina e valuta anticipatamente i vantaggi ed i pericoli. Osereste voi far tremare chi fa il suo dovere? Ovvero esigereste che egli fosse martire del pubblico?

A meno che non abbiate la follia di far nascere gratuitamente gli eroi, ciò non sarà d'ordinario possibile. Dove trovereste voi il nodo naturale dell'interesse del rappresentante coll'interesse del rappresentato? Senza di quella effettiva protezione, per la quale il rappresentante sia assicurato di non dover temere o presto o tardi qualche sinistro pel suo coraggio nel difendere la causa nazionale, e la nazione sia pure assicurata che il suo rappresentante sarà inaccessibile alla corruzione e nemico delle prevaricazioni, a qual punto sarebbe mai ridotta la vostra costituzione? E qui per evitare inutili ripetizioni si richiami ciò che fu già detto nella teoria generale sopra proposta.

Per la qual cosa lice pronunziare essere improvvida ogni legislazione elettorale, anche in uno stato nel quale fu adottato il metodo della postulazione, se non produce i tre seguenti effetti, cioè:

1° Che *certamente* fra i postulanti sia *eletto* quello che è riconosciuto il più meritevole.

2° Che l'eletto sia *certamente sostenuto* nella sua carica, quando la disimpegna come si deve, e sia *certamente rimosso e punito* se si mostra incapace, trascurato o prevaricatore.

3° Che alla carica sia *annesso lucro e considerazione* proporzionale, e ai più segnalati servigi siano preparate o promozioni ulteriori o una certa e condegna ricompensa.

Io prego il mio lettore a pensare, essere la vita del futuro quel-

la che fa agire gli uomini in presente, ed essere l'azion del presente quella che fa preparare gli uomini degni pel futuro. Fino a che non avrete attivata la legge, gli uomini si affideranno alla di lei parola, cui riguarderanno come sacra, e però opereranno dietro le di lei promesse come impreteribili ; ma allorchè avrete posta in pratica la legge, essi staranno più attenti, e faranno più caso di quello che verrà fatto, che di quello che la legge prescrive ; più di quello che lice sperare e temere dalla volontà degli esecutori, che dalle lusinghe e dalle minacce del legislatore. Con questo discorso io intendo di avvertire che l'ordinator dello stato dovrà riputarsi non aver fatto nulla, se non maneggia gl'interessi dei proponenti, degli elettori e dei protettori delle cariche , e non ordina le sue discipline di modo che *l'effetto corrisponda abitualmente all'intenzione sua.*

§ 4

Fonti delle norme speciali alle elezioni della monarchia nazionale

La certa preferenza del maggior merito, la salda protezione del buon magistrato, la sicura punizion del cattivo, la promozione e la ricompensa dei più segnalati, ed altre tali cose, possono essere comuni ad ogni ben regolato governo, sia repubblicano, sia monarchico. Oltre ciò sono in molta parte applicabili tanto alle cariche costituzionali quanto alle amministrative. Ma pensando che la monarchia nazionale rappresentativa è il governo che ora ci occupa, noi siamo costretti ad entrare in più speciali considerazioni. La costituzione, come si è veduto, appellare si può una valida *garanzia* posta a fianco del re, onde ottenere da lui una buona legislazione ed una fedele amministrazione. (V. Teoria Generale §§ 1, 2, 3, 4.). Questa garanzia altro veramente non è che un *certo numero d'uomini* distribuiti in diversi corpi, in modo da prevenire e respingere i movimenti del poter disor-

dinato, sia nella legislazione, sia nell'amministrazione, lasciando tutta la libertà e l'energia ai movimenti del potere ordinato.

Perchè questi uomini possano servire all'intento proposto, conviene che *conoscano* e *vogliano* quello che hanno a fare, e si astengano da ciò che non debbano fare. Un'adequata *cognizione* e un vittorioso *interesse* debbono quindi agire temporaneamente in essi. Dunque sceglier conviene uomini ne' quali presumere certamente si possa questa cognizione e questo interesse.

Quando parliamo di guarentirci dai movimenti disordinati del poter governativo, non parliamo di distruggere, di dividere, di padroneggiare; di agitare il potere medesimo, ma di *contenerlo* sol dove tentasse di andar contro al fine stesso per cui fu stabilito. L'azione adunque dei corpi costituzionali nel nostro sistema non è, in generale, un'azione direttiva o impulsiva, ma un'azione *raffrenante o ripulsiva*, nel solo caso che l'amministrazione voglia trascendere l'orbita prescritta alla regia prerogativa.

Benchè la garanzia costituzionale venga annunziata con un sol nome, essa però è *diversa* ne' corpi differenti, nè importa in tutti gli stessi preparativi, le stesse attitudini, gli stessi incentivi e le stesse cautele. Così nelle proposizioni che si fanno all'assemblea dei deputati nazionali, sia per far adottare una legge, sia per ottenere sussidii d'uomini e di denari, sia per eleggere fra più proposti, la *funzione* dell'assemblea è ben diversa da quella di un protettore, che veglia, informa, intercede; ed è pure diversa da quella d'un senato, che delibera, provvede ed ordina in alcune gravi circostanze dello stato.

Dalla *qualità* diversa della funzione si determina qual esser debba l'*attitudine*, sia intellettuale, sia morale, sia politica del funzionario; e quindi la diversa garanzia della di lui abilità e del di lui zelo. Io non ho bisogno di estendermi assai su di questo proposito, dopo quello che ho discorso nel libro antecedente, esaminando le attribuzioni e le garanzie speciali dell'assemblea nazionale, del protettorato, del senato e dei conservatori della politica intelligenza. Di là come da fonte prima dovranno essere at-

tinte le norme, onde determinare le qualità *intellettuali e morali* dei diversi eligibili nella monarchia nazionale rappresentativa, e stabilire le particolari garanzie d' un illuminato e fedele servizio.

§ 5

Oggetto preciso delle seguenti teorie

Considerando per altro profondamente questa *garanzia come frutto* dell'arte costituzionale, sembra che si possa ridurre all'unica formola di *introdurre e far prevalere in ogni funzionario la cognizione ed il senso del proprio dovere*. Ma che cosa far deve il legislatore per ottenere questo intento? Illuminare la mente ed eccitare il cuore del funzionario, stimolandone le ordinarie passioni e forzandole a percorrere le tracce volute dalla legge. Ciò importerà di far prevalere la volontà sociale all'individuale (Vedi Teoria Generale, §§ 4, 15, 16). Ciò farà che l'interesse sociale prevalga all'interesse personale. Da ciò ne seguirà un tal consenso di azioni, che tutto il governo non si muoverà che per un solo *senso politico*, e non predominerà che pel solo beatificante *poter politico* (Vedi Parte II. Lib. I, §§ 35, 37). La testa, il cuore ed il braccio del funzionario, atteggiati e mossi nella figurata maniera, rappresenteranno a guisa di tanti specchietti il tipo intero della società, nella quale l'opinione, i beni e la forza armonizzati politicamente vi danno una mente, un cuore ed un braccio, dall'unione dei quali sorge la gran persona morale dello stato politico. Questa persona viene appunto illuminata da una sola mente e mossa da un sol cuore artificiale, per la similarità e consenso di queste monadi politiche, sia che le consideriate nelle funzioni del comando, sia che le consideriate in quelle dell'ubbidienza. Tutti gli sforzi dell'umana politica debbono tendere ad introdurre quest'*unità e predominio* delle volontà sociali, mediante la soddisfazione delle volontà individuali illuminate di mo-

do, che veggano non potersi ottenere la soddisfazione individuale bramata, che in questa sola unità e in questo solo predominio.

E per ravvisare le cose in una maniera speciale al soggetto delle elezioni, ognun intende che se tanto la *proposizione* delle nomine quanto la *facoltà* di eleggere stiano in mano di persone, le quali non abbiano altro interesse che quello di scegliere i più *meritevoli*; se i funzionari nominati giunti alla carica siano continuamente sorvegliati, e volendo traviare trovino un muro di bronzo, e volendo ben fare trovino lucro, onori, protezione, avanzamenti; domando io, se si dovrà o no ripromettersi, che il *senso* del loro *dovere* abitualmente *prevalga* al senso della privata passione? È vero, o no, che allora la mente ed il cuore del funzionario *saranno forzati* a percorrere le tracce segnate dalla legge? Dove mai le di lui passioni potrebbero trovare il loro pascolo, e la di lui mano esercitare la sua attività?

Tutto ciò riguarda il sistema delle elezioni contemplato ne' suoi antecedenti e ne' suoi conseguenti. Ma ora dobbiamo rinserrare le nostre vedute alla funzione stessa di eleggere; e però dovremo proporci per punto *normale* di collocare questa facoltà in tali persone e di disciplinarla di modo, che presuntivamente ne debbano sortire le persone più abili per ispirito e per cuore alle date cariche stabilite. Ecco l'intento preciso delle seguenti nostre ricerche nel tracciare il sistema delle elezioni costituzionali.

FINE DEL CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO II

DELLE ELEZIONI ALL' ASSEMBLEA DI LEGISLAZIONE

§ 6

Quali persone in generale sia necessario eleggere per formare l'assemblea nazionale

Già abbiamo osservato che tre sono i poteri ingeniti, ossia i motori di ogni civile società, qualunque ne sia il governo, cioè il potere dell'opinione, dei beni e della forza. Il primo sta in mano precipuamente degli ecclesiastici, dei legali e dei dotti nelle cose morali e politiche. Il secondo sta in mano precipuamente dei possidenti, dei commercianti e delle genti d'industria. Il terzo sta precipuamente in mano degli agenti della forza pubblica. Ora quanto alle *persone* da eleggersi abbiamo una indicazione così naturale, così evidente, così radicata nel fondo stesso del corpo politico, che nulla più. OPINIONE, BENI, FORZA : ecco la triade onnipossente ed indivisibile che mosse, move, e moverà sempre il mondo. E sebbene in pratica sembri restringersi il numero degli eligibili, ciò non ostante si provvede meglio allo scopo dell'e-
lezione *rappresentativa*. E quanto ai possidenti immobiliari fu già osservato dagli economisti, che essi sono i procuratori naturali dei più ; perchè procurando il loro privato interesse, procurano senza saperlo quello di tutti. Se non si può dir lo stesso dei commercianti e degli industriosi sotto l'aspetto identico, essi giovano però per lo spirito di libertà che infondono, e la diffusione

delle ricchezze che promovono. Quanto ai militari ognuno sente esservi un'assoluta necessità di associarli, sì per togliere di mezzo la pietra massima di scandalo dei governi monarchici, sì per rendere lo stato rispettabile e rispettato, e sì finalmente per assegnare una dovuta ricompensa ai duri sacrifici dei rappresentanti della forza nazionale. Framezzo a queste due classi evvi quella dei dotti, tanto più pregevole quanto più illuminata. Essa, consultando gli oracoli d'una imperiosa necessità politica, illumina gli altri, e ne guida o tempera le passioni, di modo che fa le funzioni della mente nel corpo politico. In breve, volete avere per voi denaro, armi ed opinione? Voi dovete adottare il mio progetto. Volete voi avere queste cose contro di voi? Rigettatelo.

Determinate le *persone* degli eligibili, rimane ora a vedere in ogni classe :

1° A chi affidar si debba la elezione.

2. Quali debbano essere i requisiti speciali dei postulanti.

3° Come provocar si debba con buona riuscita la postulazione.

Per ora parlo delle elezioni alla legislatura. La *postulazione* fu posta come primo mezzo. Essa è necessaria per non camminare a caso. Voi avrete così uomini non solo *attivi*, ma preparati e *preconosciuti*. La postulazione fa volgere tutti gli sguardi sul postulante, e produce tutti i vantaggi de' quali abbiamo già parlato nella teoria generale. Se chi deve scegliere ha interesse a scegliere bene, voi avrete ottenuto il miglior bene d'una costituzione. Ma il *modo* di questa scelta, per esser buono, non può esser identico per tutte e tre le classi.

§ 7

A chi affidar si debba l'elezione dei possidenti all'assemblea nazionale

Premetto che per il buon ordine, per la speditezza e per il volenteroso andamento delle elezioni dovrà ogni classe avere un registro di elettori e di elegibili, fatto dietro loro petizione. Questo registro vien denominato *censo politico*. Le assemblee degli iscritti nel censo politico si chiamano *collegi elettorali*.

L'elezione dei possidenti deve essere lasciata ai collegi dei *comuni*, sì perchè il concorrente per meritar i suffragi degli elettori sarà invitato a praticare atti di comune gradimento, e sì perchè una cosa che lega assaissimo un popolo al suo governo si è l'ingerenza negli affari pubblici, e specialmente la nomina de' suoi rappresentanti, e sì perchè il maggior possidente che abita nel comune, come è maggiormente considerato, così gode maggior confidenza, inspira maggior rispetto, e dà maggior lustro al corpo a cui appartiene, e maggior forza per le persone alle quali esso comanda colla proprietà.

Otterreste mai tutti questi vantaggi col sistema immaginato dell'assemblea francese del 1789, e peggiorato colla costituzione consolare del 1799 innestata nella imperiale? Non mai. Due sommi inconvenienti nascono da questo sistema: il primo, che l'*interesse* dei rappresentanti viene *dissociato* da quello dei rappresentati; e il secondo, che le buone *elezioni* sono *effetto del puro caso*. Di tutto ciò diremo più sotto.

§ 8

*Quali siano i requisiti speciali dei possidenti immobiliari
da nominarsi all'assemblea nazionale*

Fu sopra osservato che nel possidente ricco in beni stabili ottenere non si può, e quindi ricercar non si deve altro servizio all'assemblea nazionale, che quello di apportar *lustro, contrappeso e considerazione pubblica*. I lumi vengono somministrati dalla classe dei dotti, di cui si dirà più sotto. Lasciate pure che il ricco sia investito dello spirito del suo paese. Ciò non importa in un luogo nel quale egli non detta la legge e non siede che una volta sola in molti anni; e per lo contrario assai più importa che sianvi persone rivestite della confidenza e considerazione nazionale, e che i motori del poter economico siano legati allo stato.

Al nostro proposito interessa assai più che le elezioni cadano su i *maggiori estimati*, sì perchè convien dar lustro e contrappeso all'assemblea nazionale tanto rispetto al popolo, quanto rispetto al re, e quindi forza alla costituzione dello stato; sì perchè le funzioni della legislatura debbono essere gratuite; e sì perchè finalmente convien legare allo stato e dare una giusta ed amichevole influenza artificiale a coloro che esercitano già una influenza naturale, senza di che questa si volgerebbe contro lo stato medesimo. Convien dunque che le elezioni cadano a preferenza sui *maggiori estimati*. Tutti i vantaggi che i panegiristi della camera dei pari attribuiscono ad un corpo di ricca nobiltà, saranno riuniti in questa classe senza racchiudere gli inconvenienti dei privilegi. Qui avremo nobili ricchi, i quali faranno nell'opinione il gioco encomiato senza ributtare con prerogative incompatibili. Che cosa importa che la nobiltà sia vitalizia? Essa prima di tutto può essere di molte generazioni. In secondo luogo la considerazione forse deriva dall'eredità, o non piuttosto dal *lustro attuale*? Esaminate la considerazione che godeva il clero, e rispondete.

Sia dunque posta la massima di far eleggere alla legislatura i maggiori possidenti. Ma come riuscirete voi a fare che queste elezioni cadano appunto su questi? Rammentiamoci che la condizione fondamentale posta si è la *postulazione* degli eligibili. Si dovrà dunque fare in maniera che i maggiori estimati *concorrano da sè stessi* a domandare d'essere deputati all'assemblea di legislazione.

§ 9

Come provocar si debba le postulazione alla legislatura dei maggiori estimati possidenti

Se consideriamo il lustro ed i privilegi annessi dal mio progetto alla legislatura, noi troviamo già un possente incentivo alla concorrenza (Vedi Teoria Generale, §§ 26, 28). Ma in un affar di tanto momento noi dobbiamo assicurar più che si può la riuscita del nostro intento. E per assicurarla dobbiamo impegnare tutte le *passioni* predominanti. Or ecco il mio pensiero. Per ragioni di politica, giustizia ed economia (delle quali dirò a suo luogo), io credo necessario che ogni proprietario che possiede in comuni diversi paghi una *tassa di assenza* proporzionale per i beni posseduti fuori del comune della sua ordinaria residenza. Da questa tassa (la quale non può d'ordinario cadere che su grandi proprietari) sia *esente* colui che viene eletto rappresentante fino alle nuove elezioni. È naturale che ognuno, per essere esente per diciotto anni e forse anche dopo, concorrerà, anche che non vi fosse disposto, ad una carica d'altronde luminosa, e farà di tutto per meritare una seconda elezione. Locchè tornerà bene per la nazione e per lui. Per la nazione, perchè per esempio 2155 possidenti sopra sei milioni possono fare un gran bene per poco che ognuno ne faccia. Per lui poi, perchè è posto in necessità di conciliarsi l'amore e la stima de' suoi concittadini. Ciò non basta ancora. Fissato il *minimo* della rendita netta necessaria ad essere rappresentante possidente, locchè potrà con-

stare dal registro delle ipoteche paragonato col catasto prediale. Fate che questo *minimo* sia *inviolabile* dopo la elezione e durante tutto il tempo in cui l' eletto sostiene il carattere di rappresentante , e così compirete l' opera.

Nè contro quest' ultimo divisamento si potrebbe opporre verun principio di giustizia. Fatta la legge , e pubblicati i nomi degli eletti, ad ognuno è noto esservi nel patrimonio del rappresentante una porzione temporariamente consacrata allo stato, la quale non potrà essere frattanto alienata , e i frutti della quale non soggiacciono a sequestro. Ognuno pertanto potrà regolarsi nel contrarre col rappresentante, e con altri aventi causa da lui. Dall' altra parte poi nè la dignità nè la causa pubblica potrebbero soffrire o di vedere un rappresentante sfortunato o rovinato dai suoi agenti , ridotto alla miseria e gettato in prigione come fallito, o spogliato con inquisizione politica del carattere, del quale fu cordialmente investito. Se il rappresentante durante il periodo della sua carica contrarrà debiti, i creditori sapranno, che durante tanti anni, non potranno toccare nè il fondo, nè la rendita della dote temporaria della rappresentanza, e si regoleranno nei loro contratti. E quando pure si giungesse al punto d' impegnare anche la dote *costituzionale*, sapranno che l' ipoteca non è esercibile che *finito* il periodo della rappresentanza, e non mai durante il medesimo.

È vero che il rappresentante carico di debiti desidererà di essere nuovamente eletto per prolungare la sua garanzia contro i creditori; ma ciò gli sarà impossibile quando colle ipoteche abbia intaccato la dote costituzionale. Egli dovrà soccombere alla ruina prodotta o dalla sua cattiva economica, o dalla sua cattiva fortuna, e lo stato sarà garantito di avere rappresentanti oberati.

Se i figli della ragione potessero prendere esempio dai figli della oscura età, io potrei citare la vecchia ragione delle fondazioni dei maggioraschi, dei feudi, e dei patrimoni inalienabili, dei preti, e dei notai. Tanto è vero che in ogni tempo si è sentita la necessità di assicurare un' onesta sussistenza alle classi dominanti dello stato. Ma io non ho bisogno di tali conferme.

§ 10

Rielezione dei possidenti

Abbiamo già esternato il nostro pensiero di abilitare i possidenti a domandare, ed i comuni a nominare per la seconda volta gli stessi individui all'assemblea nazionale coll'assenso del senato, e udito il protettorato (Teoria generale, § 28). Questa provvidenza, che può divenire talvolta necessaria per mancanza di eligibili, è ad ogni modo richiesta dalla buona politica. Talvolta può essere necessaria, come per esempio ne' comuni lontani dalle città, e specialmente di montagna, ne' quali sarebbe difficile ritrovare molti possidenti coll'entrata netta da aggravi di cinque mila franchi. Sempre poi deve essere adoperata per ragioni morali e politiche, perocchè è l'unico mezzo di legare le passioni del possidente eletto alla cosa pubblica. Se difatti alla fine del lungo periodo della vantaggiosa e luminosa rappresentanza della quale è investito, non si presentasse all'immaginazione fuorchè la prospettiva d'una inevitabile esclusione, non solamente egli non avrebbe alcun incentivo a mostrare zelo per la causa nazionale, ma sentirebbe anticipatamente il disgusto del preveduto abbassamento con tanto più di forza, con quanto più di soddisfazione gode i vantaggi e gli onori dell'attuale innalzamento. Dall'altro canto poi nulla avvi di male, che la rappresentanza venga liberamente prorogata da quel popolo che si trovò ben-servito, tanto più che per essa nulla vien offeso l'interesse nazionale. Un sol anno ognuno siede nell'assemblea per approvare o negare una legge, un'imposta, un trattato, scegliere nomi ed altre cose simili, nelle quali il rappresentante non ha che un interesse sociale. All'opposto nel suo comune può per tutta la vita fare un gran bene e cooperare col protettor locale, ricevere commissioni dal senato, e servir sempre di sostegno alla legislatura. Per questi meriti venga rieletto. Questi meriti siano provati, e da questi meriti nasca il frutto bramato dalla rielezione. Sarà dunque necessaria l'autorità del senato come fu detto.

§ 11

Postulazione e nomina dei commercianti e manifatturieri

Passiamo ora ai commercianti ed alle genti d'industria. In primo luogo io son d'avviso, che la *elezione* dei deputati alla legislatura *debba essere affidata*, quanto ai negozianti, al collegio elettorale dipartimentale su liste preparate dalle rispettive camere di commercio dei capo luoghi del dipartimento, e quanto poi agli industriosi, tali elezioni dovranno appartenere alle compagnie degli artigiani accennate nel § 89 della Teoria generale già esposta, su lista presentata dal comitato apposito. Niuno conosce meglio un mercante o un capo manifatturiere dell'altro mercante o manifatturiere, ed ognuno è troppo attaccato al proprio interesse per non affidare la rappresentanza a persone screditate o balorde.

Se poi mi domandate su *quali individui* si debba far *cadere la elezione* io rispondo essere desiderabile che essa cada su i più *ragguardevoli* commercianti, banchieri e fabbricatori. Le ragioni testè allegate parlando dei possidenti si applicano in molta parte anche alle genti d'industria e di commercio.

Finalmente per ciò che spetta alla mira di far *concorrere* alla legislatura i ragguardevoli commercianti e fabbricatori, io dirò di non aver bisogno di usare gli stimoli artificiali immaginati per la classe inerte e disdegnosa dei ricchi consumatori. Il commerciante e l'industrioso vogliono salire, e ne hanno il potere e lo stimolo. Dunque è cosa naturale, che concorrano ad essere nominati specialmente coloro che hanno già fatto fortuna ed aspirano alla civile illustrazione, dopochè cumularono molte ricchezze. Ad ogni modo per giovare a questa parte e per volgere l'ambito dei negozianti, dei manifatturieri e dei possidenti a pro dello stato, io sono d'avviso, che si debba stabilire, che primi nella votazione debbano essere proposti coloro, che fecero doni patriottici entro due dati estremi, e non si possono proporre quelli di seconda o terza lista, se non esaurita la maggiore.

Per doni patriottici io intendo una donazione di beni o di denaro fatta a pro di qualche pubblico stabilimento, o di una comune; una condonazione di un credito verso lo stato, la provincia, il comune di una somma non minore di tanto; una invenzione utile al pubblico rilevata o introdotta ecc. ecc. Così ognuno, munito degli opportuni requisiti di eligibilità nel desiderio manifestato colla sua oblazione, darà pure speranza di attaccamento allo stato, e farà amare ai beneficati la legge e la forma del governo che procura loro questi benefici.

§ 12

Necessità di rendere annuale il carattere di deputato nazionale nei commercianti e manifatturieri

Io vorrei poter *prolungare* l'eletto commerciante, o capo d'industria, oltre l'anno nell'esercizio o almeno nei privilegi della rappresentanza nazionale; ma tutte le considerazioni respingono questo divisamento. Se il sedere nell'aula legislativa è un onore per l'individuo, un vantaggio per tutto il ceto, ed un bene per lo stato, quest'onore diverrebbe un peso per l'eletto ed un male pel commercio se fosse prolungato oltre un anno. Quando l'assenza del negoziante o del capo manifatturiere dal suo negozio, o dal suo stabilimento non è che di pochi mesi entro un anno solo, quando i privilegi non durano che dal giorno dell'elezione riconosciuta fino al fine delle sedute, il peso dell'assenza pel commerciante, e il privilegio vincolante pel commercio si riducono a zero. Ma se voi legaste sì lui, che la negoziatura per un più lungo tempo, oltrechè la fortuna mobiliare dell'eletto può variare ed annientarsi in questo intervallo, e farlo decadere nell'opinione pubblica con disdoro della dignità rappresentativa, voi leghereste il rappresentante stesso ed il commercio con grave loro danno. La vita di un negoziante e di un fabbricatore è essenzialmente *contrattuale*. Ciò non può aver luogo che con un rischio maggiore e minore. Massimo è il rischio nel banchiere,

minimo nel venditore di vittovaglie. Ora la garanzia comune del commercio fra le altre cose importa una *esecutività giudiziaria* risultante dalla natura mobiliare dei beni del negoziante, e dalla necessità di assicurare la *fiducia* delle contrattazioni senza la quale è impossibile di sostenere dentro e fuori dello stato la vita del commercio medesimo. Ora questa esecutività giudiziale è assolutamente incompatibile colla dignità e colla inviolabilità di rappresentante nazionale. L'arresto personale, per esempio, che io credo necessario come sta nella legislazione commerciale, forma un requisito incompatibile con questa dignità. Ora se per alcuni mesi è cosa equa, che il commerciante per pubblica causa sia sottratto dalla legge comune, non si deve prolungare troppo questo privilegio anche a suo danno, perocchè nel fido mercantile entra come elemento la sicurezza prodotta dalla natura e dai privilegi delle cause mercantili.

§ 13

Cautela legislativa

Ma qui sorge un pericolo, il quale convien prevenire. Spesso grandi negozianti sono anche proprietari e vorranno esserlo dopo la legge. Talvolta i grandi proprietari si appigliano ad imprese commerciali, come sarebbe ad imprese di teatri, a fondar fabbriche di manufatture e ad altre simili speculazioni. Niuno poi ignora che i privilegi della giustizia commerciale stanno in favore dei creditori e contro i debitori. Ora può accadere che alcuni, per sottrarsi alla rapida ed umiliante esecutività commerciale, sollecitino una elezione di possidente, e con questo carattere tentino per molt'anni di deludere, o almen d'imporre a coloro che ebbero fede in essi; come sarebbe allora osservata la giustizia e come difesa la fiducia del commercio?

Affine di andar incontro a questo inconveniente è necessario di ordinare:

1° Che i nomi di tutti i postulanti della classe dei possidenti

vengano pubblicati alcun tempo prima dell'adunanza elettorale, e ciò anche per dar campo agli elettori di informarsi delle persone che debbono essere elette, e se hanno veramente la debita possidenza.

2° Che tra i postulanti possidenti non vengano ammessi che i possidenti puri, sotto pena di nullità delle elezioni di que' possidenti, che attualmente possono essere colpiti dalle leggi commerciali. E ciò basta, perchè gli altri aspiranti ai quali è noto il nome de' loro concorrenti, servono di bastante garanzia per scoraggiare ogni tentativo di colui che fosse disposto a violare la legge.

Voi mi direte che con questa disposizione si potrà bensì togliere che fra possidenti venga eletto un possidente commerciante; ma non si potrà impedire, che *dopo* la elezione esso non intraprenda affari commerciali col privilegio di rappresentante nazionale. Sia, io rispondo, e che perciò? Sarà sempre vero che qui *non si fa frode* ad alcuno, nè alcuno vien privato dei diritti, nè della sicurezza stabilita dalla legge per l'universale. Chiunque contrae col rappresentante conosce i di lui privilegi; se ha fede in lui e se corre qualche pericolo, tanto sia di lui. Dall'altra parte sarebbe cosa durissima e di pessimo effetto l'ammortizzare senza necessità la proprietà in mano di due mila e più possidenti nell'atto che essi servono gratuitamente lo stato.

Non si può dunque estendere senza ingiustizia la disposizione fatta pel tempo *anteriore* alle elezioni, al tempo *posteriore*. La prima era necessaria per la causa pubblica del commercio, e per non togliere i diritti quesiti o le sicurezze acquistate. La seconda sarebbe puramente gravosa all'eletto senza essere di necessaria giustizia.

CAPITOLO III

CONTINUAZIONE. NOMINA DEI DOTTI E DEI MILITARI

§ 14

Postulazione e nomina dei dotti

Veniamo ora ai dotti. Noi abbiamo già notato con Platone di quali dotti si debba parlare (1). Fra tutte le elezioni queste son quelle che debbono essere le più *assicurate* in modo da togliere tutto ciò che è possibile alla fortuna. Quando questa parte sia regolata a dovere, noi otterremo non solo le buone leggi, ma eziandio un'ottima amministrazione utile ai cittadini, specialmente rispetto all'istruzione ed alla giustizia; e quindi produrremo i due inestimabili beni della libertà e della intelligenza, d'onde risulta la vera sovranità nazionale.

Affine d'ottenere con un solo mezzo tutti questi vantaggi vegliamo:

1° *Quali persone* debbano fra le molte specie di dotti essere *ammesse a postulare* la carica di deputati alla assemblea nazionale.

2° Chi debba eleggere i postulanti.

3° Come possa essere provocata la postulazione.

(1) Vedi Teoria generale § 60.

§ 15

Quali dotti debbano essere ammessi all' assemblea nazionale

Siano ammessi a postulare la carica di rappresentanti consulenti le seguenti persone, cioè:

I protettori locali consulenti dei capo luoghi di cantone, distretto e dipartimento (1).

I giudici di pace ed i regi procuratori dei tribunali e delle corti di giustizia.

I parrochi.

I professori di scienze politiche e legali, gli avvocati, gli ingegneri, i medici.

Il maggior numero della classe dei consulenti venga formato dai suddetti protettori. Gli altri vi entrino con una data proporzione, di modo che nella composizione ordinaria dell'assemblea non siano ammessi più di due medici, di due ingegneri mutabili a sorte ogni due anni. Il motivo di questa limitazione sta nella vista di avere nel massimo numero antagonisti supremi assicurati dalla garanzia costituzionale, anche dopo l'esercizio della legislatura (2); locchè in grado primo non si può ottenere che nei protettori, e in grado secondo nei parrochi e professori, ed in terzo grado che nei giudici di pace e nei regi procuratori.

Nè qui temo, che si possa trovar contraddizione alla regola da me fissata di non ammettere nella classe dei consulenti se non le persone investite di *cariche nazionali perpetue*, perocchè tali appunto sono e dichiarar si debbono gli avvocati ed i maestri delle scienze politiche e religiose. I primi, perchè col patrocinio civile compiono il sistema dell'antagonismo nazionale; i secondi, perchè effettuano la garanzia intellettuale sì dei tutori nazionali che del popolo. Dall'altra parte poi convien legare più che si può

(1) Vedi il capo VI del I° libro.

(2) Vedi Teoria Generale § 25.

allo stato le classi influenti sulla pubblica opinione. Ora io vi domando se gli avvocati ed i professori, a' quali possiamo unire anche i parroci, influiscano o no potentemente sulla popolazione intiera? Perchè dunque possano parlare ed agire nel senso della cosa pubblica conviene chiamarli a parte della medesima, affinchè acquistino onori, lumi ed interesse conforme alla cosa pubblica. E siccome non possiamo ammettere molti ad un tratto, così bisogna ripetere spesso le elezioni per diffondere sul maggior numero degli aspiranti gli onori ed i privilegi della rappresentanza, e quindi su una maggior parte di popolo l'influenza dell'opinione nazionale. Quanto agli avvocati ed ai professori avvi una ragione di più per chiamarli nell'aula legislativa. Voi ricordarvi dovete che conviene scegliere i protettori locali specialmente dei capo luoghi di dipartimento con cognizione di causa. Voi vi ricorderete quanto importante sia questa carica nella costituzione. Quando un avvocato, un professore di scienze politiche, rispettabile per i suoi lumi, il suo zelo e la sua eloquenza può meritare di sedere nell'aula legislativa, egli può spiegare un merito per concorrere degnamente al protettorato, e giungere all'apice della dignità costituzionale. Affine dunque di preparare le buone elezioni dei protettori, conviene ammettere anche altri consulenti alla legislatura (1).

Vengo ai medici ed agli ingegneri. Molte leggi propor si possono sulla sanità, sui lavori pubblici. Esse esigono che nell'assemblea sianvi medici ed ingegneri, benchè nel mio sistema le proposizioni di esse vengano presentate già mature. D'altronde esse costituiscono in società due professioni influenti assai sull'opinione, anche per le molteplici loro clientele. Conchiudo soltanto coll'osservare non essere cosa ragionevole escludere i medici e gli ingegneri dalla legislatura.

(1) Per quali meriti si acquisti il grado di consulente nazionale politico fu spiegato nell'antecedente libro.

§ 16

Perchè la classe dei dotti dell'assemblea debba essere composta dalle nominate persone

Ora mi rimane a dire *il perchè* abbia chiamate tutte queste persone, escludendo gli altri funzionari dell'ordine amministrativo e giudiziario e tutti gli altri dotti.

Quanto ai protettori, io non debbo dire molte cose dopo quelle che ne ho discusso nella Teoria Generale che abbiamo richiamate qui. Ripeto soltanto che almeno la metà dei consulenti deve essere composta di protettori. Importa o no che l'assemblea legislativa abbia un'intelligenza, la quale, come l'olimpico, non sia mai offuscata dalle nebbie dell'errore, ed abbia sotto i piedi le tempeste delle passioni, e regoli i suoi atti a seconda dei decreti manifesti dell'inevitabil fato? Importa dunque che i protettori i più zelanti ed i più illuminati compongano il nocciolo principale dei consulenti della rappresentanza legislativa. E siccome importa altresì che un corpo *adotti e conservi* certe massime, locchè ottener non si potrebbe colla rinnovazione totale e rapida del corpo medesimo, così è necessario che il nocciolo principale della classe dei consulenti, costituito dei protettori, non sia rinnovato nè troppo presto, nè tutto ad un tratto, ma che ogni protettore duri in carica almeno per cinque anni continui, talchè finito il primo quinquennio dall'attivazione della costituzione, in ogni anno successivo esca un quinto del corpo medesimo. Così la parte che resta infonderà nella parte che succede il proprio spirito, ed il corpo stesso avrà la perpetua capacità ed il filo onde esaurire con coerenza gli affari. Così l'istituto politico colla consulta di stato conserverà le *massime*, e il protettorato ne conserverà *l'applicazione*, tanto nella legislazione quanto nell'amministrazione.

Io ho chiamato i regi procuratori ed i giudici di pace alla legislatura. Ognuno intende che pochissimi ad un tratto dovranno essere eletti, e le elezioni dovranno andare in giro. La ragione della

preferenza data ad esse sopra gli altri membri dell'ordine giudiziario riposa sul motivo che secondo il mio progetto la vigilanza contro i delitti, e la esecuzione degli ordini dell'alta polizia star deve presso di essi (Teoria Generale, § 33). Talvolta forse dovranno servire alla censura senatoria e dipendere sempre dagli ordini di lei (Vedi Teoria Generale, § 72). Ora se tutta la potenza e la sapienza delle leggi non potranno mai regolare senza pericolo, con disposizioni certe e fisse, le operazioni della polizia, ma è forza ch'ella riposi sui talenti e lo zelo del funzionario, egli è chiaro che convien provvedere in una maniera indiretta. Questa maniera consiste ad impegnare anticipatamente il funzionario ad operar bene, colla speranza d'un avanzamento lucroso e luminoso. Due strade sono aperte a questi funzionari, cioè la giudiziale e la costituzionale. Distinguedosi nell'amministrazione della polizia, esso meriterà gli onori della legislatura, e coll'ottenere questi onori egli potrà meritare o di salir nell'ordine giudiziario, o di salire nell'ordine costituzionale. Parliamo noi d'un giudice di pace ? Egli potrà concorrere al protettorato civile o militare, o domandare di entrare in una corte. Parliamo noi d'un regio procuratore ? Egli potrà pure domandare un posto di protettore, o di entrare in una corte di appello.

§ 17

Garanzia di riserva per i consulenti non protettori

Ma se dopo gli onori passeggeri della legislatura il regio procuratore o il giudice di pace non avesse la fondata speranza di ottenere anche un posto vantaggioso e sicuro, lungi che il mio divisamento fosse utile per la cosa pubblica, per lo contrario si ritorcerebbe contro di lei. Essi riguarderebbero la legislatura come un onor pericoloso che servir potrebbe sì a precludere e a rendere malagevoli gli avanzamenti nella carriera giudiziaria, e sì a compromettere l'attuale loro conservazione. Legati al gover-

no per la natura della loro carica attuale, e per la disposizione delle future, lungi dal nutrire nell'esercizio della polizia quella generosa ritrosia al dispotismo, e quella ferma protezione della vera libertà, che forma l'anima e le attrattive dei governi temperati, e lungi dal portare nell'aula legislativa quello spirito d'indipendenza morale, che richiede la loro missione, vi porterebbero invece uno spirito di servitù alle mire passionate dei ministri, onde piacere ad essi e meritare i loro favori. Per lo contrario, essendo loro aperta un'altra via molto più vantaggiosa ed onorevole, possono liberamente seguire gl'impulsi d'una retta coscienza e i dettami del vero interesse nazionale. Ecco il perchè loro furono aperte le due strade sopra indicate, ed il perchè sia necessaria questa disposizione.

È siccome potrebbe accadere, sebben di rado, che taluno di questi per una precipitosa vendetta ministeriale fosse destituito, e tutti i posti ordinari si trovassero occupati, così deve stabilirsi una specie di *asilo costituzionale*, nel quale i perseguitati possano trovar rifugio, sostentamento e sicurezza, senza perdere la speranza dei divisati avanzamenti. Questo luogo di asilo sia la carica di *assistente pensionato* del consiglio dei protettori da conferirsi con decreto dell'assemblea stessa di legislazione. Là l'assistente eletto goda di tutta la garanzia dei protettori, là esso s'istruisca pienamente dei doveri di un protettore, e si presti alle sussidiarie incombenze che gli verranno addossate, là esso si meriti i favori ed i riguardi del consiglio, onde esser poi nominato protettore. Questo serva anche per i parrochi ed i professori, e talvolta anche per gli avvocati, che sedettero nell'aula legislativa. Sebbene rarissimi possano essere i casi di dover far uso di questo rimedio, ciononostante è necessario stabilirlo per legge, onde dar sicurezza a tutti contro ogni eventualità, e con questa sicurezza proteggere la causa pubblica.

Con questo rimedio, senza violare la prerogativa del re, a cui appartiene di nominare e destituire i regi procuratori, i giudici di pace, i parrochi, i professori, voi eviterete ogni mutilazione

della prerogativa medesima, lasciando al re la dovuta autorità, ed eviterete pure ogni scandaloso conflitto, nel caso che ne abusasse per vendetta.

§ 18

CONTINUAZIONE

Necessità di chiamare all'assemblea i parrochi ed i maestri di politica

Dopo di queste considerazioni poco mi resta a dire dei parrochi, dei professori delle scienze politiche e legali. Ognuno sente che essi per istituto dovendo illuminare, sostenere e rettificare la pubblica opinione coll'autorità e colla ragione, colla religione e colla filosofia, colla volontà delle leggi e con quella della natura, è necessario legarli allo stato e impiegarli a pro dello stato con tutto il possibile impegno. Come avvi una garanzia della politica potenza, così deve esistere una garanzia della *politica moralità*. Era dunque necessario di chiamarli nell'aula di legislazione, ove i loro lumi possono giovare all'assemblea, e dove il loro concorso e la loro cooperazione può dar credito all'assemblea stessa ed alle sue leggi presso la moltitudine. Io scelgo i parrochi a preferenza dei vescovi, ai quali riserbo gli onori senatorii, sì perchè realmente il peso e la forza dell'amministrazione religiosa sul popolo viene esercitata dai parrochi, e sì perchè conviene prestare ai parrochi una savia morale indipendenza dal predominio esclusivo dei vescovi e dei ministri legandoli più strettamente alla nazione. Per questa ragione non tanto per le funzioni che i parrochi, i regi procuratori, i giudici di pace ed i professori possono esercitare nell'aula legislativa, quanto per quelle che debbono esercitare nei loro particolari impieghi, io ho creduto necessario stabilire gli allettativi e le sicurezze esposte fin qui.

§ 19

Consèguenza, postulazione dei minori impieghi

È facile di prevedere che tutti questi vantaggi condensati sopra questi posti provocheranno una forte concorrenza per le *aspettative* che essi presentano. Ciò tornerà meglio per l'amministrazione, la quale senza di questi sussidi dovette e dovrà sempre vedere la concorrenza di piccoli uomini per impieghi per sè stessi di poco lustro e di poco vantaggio, benchè in essi si concentri il nerbo principale della rispettiva amministrazione. Fare che i sommi e più attivi uomini domandino i bassi impieghi, sarebbe uno dei più grandi secreti per far prosperare un governo veramente nazionale. Così gli onori e le utilità sperate alimentano lo zelo, e quando si ottengono servono di scala a conseguirne altre ancora, e frattanto tengono in fede gli aspiranti.

§ 20

*Chi debba eleggere i consulenti all'assemblea nazionale. —
Della nomina dei consulenti protettori*

Fu domandato in secondo luogo chi debba eleggere i postulanti consulenti all'assemblea nazionale. — A questa domanda rispondo distinguendo: o voi parlate dei consulenti protettori, quali compor debbono la maggior parte della classe (Vedi sopra, § 16, lib. II) dei dotti, o mi parlate dei consulenti liberi, quali sarebbero gli avvocati ed i professori di politica. Se mi parlate dei primi, dico che la loro nomina non deve dipendere nè dal re, nè dal senato, nè dal collegio elettorale del dipartimento, ma unicamente dal capo del consiglio dei protettori. Non occorre parlare nè del re nè del senato, perchè ripugna che un ufficio tutto popolare, e che è legato al poter predominante, cioè al poter dell'opinione, dipenda dal suo contrario qual è il re, o dipenda dal se-

nato, che non può essere che moderatore ed intermedio. I collegi dipartimentali poi non possono essere nè buoni conoscitori nè buoni giudici dei talenti e dei servigi dei protettori consulenti, i quali d'altronde debbono essere indipendenti da ogni riguardo locale, nè soffrire intralci d'interessi nel disimpegno del loro ministero. Il capo del consiglio dei protettori per lo contrario è il solo buon conoscitore e buon giudice de' talenti e dei servigi dei suoi impiegati, ed è necessario che ne sia il remuneratore per averli fedeli, attivi e dipendenti in un ufficio nel quale si esige movimento, coraggio e totale dipendenza dall'autorità nazionale. Egli dovrà dunque nominare agli onori della legislatura i più meritevoli che vi aspirano. In essa avranno campo di manifestare, trattando la causa nazionale, que' maggiori talenti e quel fervore e coraggio patriottico, che può loro meritare dappoi di entrare nella camera di finanza o nel consiglio dei protettori, e di salire indi al senato. Per tal mezzo il patrocinio politico sarà completo anche presso la legislazione. Intervenendo a consultare nella proposizione delle leggi, esso interverrà pure nel decretarle. È troppo naturale che lo spirito del consiglio si trasfonda nei subalterni e trionfi pel loro mezzo, e così trionfi l'interesse nazionale.

§ 21

Chi debba nominare i consulenti liberi

Se poi mi domandate chi debba nominare i consulenti liberi, cioè gli avvocati ed i professori politici, rispondo che questa nomina deve esser fatta dai collegi dipartimentali dei dotti su lista di eleggibili preparata dalla camera dei conservatori del senato, udita la censura del senato e l'istituto dipartimentale.

Molte ragioni esigono questa cautela. L'interesse del collegio dei dotti, lungi di essere immedesimato, come quello di un popolo, a passare ad una buona scelta, è per lo contrario isolato, e direi quasi esclusivo dell'interesse nazionale. Lasciar dunque an-

che la *proposizione* degli eleggibili a questi collegi, sarebbe un guastar tutto, o per lo meno un avventurare le elezioni a quegli aspri conflitti e a quegli infiniti rumori che una classe d'uomini loquaci ed intriganti sa eccitare quando si trova mal contenta. Ma se regola fondamentale si è di far trionfare nella concorrenza il vero merito riconosciuto, sarà pur forza di costringere gli elettori ad occuparsi almeno dei varii nomi dei più degni postulanti. A ciò serve la *proposizione*, ossia la lista della camera dei conservatori del senato.

Ognuno sente che questa lista non può esser fatta, se i rispettivi aspiranti non ricorrono alla camera medesima per farvi inserire i loro nomi, e se non producano titoli onde meritare questo beneficio.

E siccome non si deve stare solamente alla loro parola, e d'altronde si deve dare considerazione all'istituto dipartimentale incaricato della speciale vigilanza sull'ordine degli avvocati, così è necessario ordinare che la camera dei conservatori del senato assuma le informazioni tanto della censura senatoria quanto del capo dell'istituto dipartimentale.

Senza di queste cautele si toglierebbe ogni guarentigia a questa parte, la quale non convien considerare in un senso isolato, ma in un senso unito a tutto il regime costituzionale. E poichè la incombenza della camera dei conservatori del senato si restringe alla sola *proposizione* dei nomi degli eleggibili, conveniva che ad ogni modo fosse il più che era possibile depurata ed autorevole. Non le cognizioni sole personali della censura senatoria e degli istituti, ma la soggezione che d'altronde essi ispirano deve cooperare alle buone e tranquille elezioni, e ad allontanare le interminabili e passionate brighe provinciali. Conveniva poi render nulla la classe spuria dei forensi, la quale suol essere tra tutte la più irritabile, la più intrigante, la più faziosa, la più clamorosa, la più corruttrice dell'opinione. Questa genia non può essere tenuta in freno che dalla mano regia e da quella del senato, il quale, col mezzo della censura di stato, può sgomentare i più audaci,

rigettare i perversi, allontanare i presuntuosi e far trionfare i meritevoli. Il protettorato, investito d'un semplice potere d'intercessione, e che non assume che un'attitudine tutta popolare, non poteva servire a questo intento.

§ 22

Garanzia dell'onor personale

Una precauzione io credo indispensabile nel maneggiare le proposizioni suddette, e questa consiste nell'ordinare in primo luogo che le petizioni dei postulanti, le osservazioni dei protettori e il sentimento dei censori debbano essere custoditi in un perpetuo segreto; ed in secondo luogo che sia vietato a chiunque di pubblicare a voce o in iscritto qualunque riflessione meno onorevole alle persone, sia dei supposti ricorrenti, sia di quelli che fossero stati esclusi dalle nomine, sia di quelli che concorsero nelle elezioni, ritenuto soltanto il diritto dell'accusa criminale per delitti avanti i tribunali stabiliti. Le ragioni di questa precauzione sono appoggiate tanto sulla giustizia quanto sulla ragion costituzionale. Alla giustizia, perocchè ognun sa che la libertà di parlare, di scrivere o di stampare non giunge fino al diritto di offendere le persone sia private, sia pubbliche, e meno poi i corpi governativi dello stato. In una classe poi che vive dei pubblici suffragi, come gli avvocati, sarebbe assai pernicioso alla ragion costituzionale: perocchè se fra i più degni furono scelti i degnissimi, non conviene umiliar gli uomini che non ebbero altro demerito che quello di avere altri uomini più degni avanti di sè. Che se poi fra i concorrenti si mescolarono uomini abili ma non morali, conviene dar luogo al ravvedimento per aprire il varco ad una nuova concorrenza.

Non crediate in questa parte di poter, sotto d'un governo che si move per un perpetuo antagonismo, rilasciare il freno impunemente. Spezzare e fare insieme contrastare i ministri della pub-

blica opinione, formerà sempre uno degli strattagemmi di quei gabinetti che odiano i lumi e la libertà. Perfida protezione è quella che i despoti e i loro ministri prestarono , prestano e presteranno alle scienze e alle lettere .Fino a che le corti fanno la guerra agli ingegni, questi fanno lega col popolo. Ma in un governo temperato si cangiano le cose, e fra le persone di lettere havvi la sua canaglia pronta a vendere la penna e la lingua ai nemici della pubblica libertà.

§ 23

Nomine de' regii procuratori, giudici di pace e parrochi

In questa maniera l'elezione dei dotti liberi all'aula legislativa-verrà eseguita con tutti quei riguardi che possono assicurare la buona riuscita. Se la nomina fosse stata assolutamente affidata ai collegi dipartimentali senza una *previa proposizione* fatta a guisa di terna dal senato, si avrebbe avventurata questa parte precipua a tutte le brighe ed a tutti i pregiudizi provinciali. Se poi si avesse voluto concentrare nel senato questa funzione , oltre offendere i diritti appartenenti alla classe la più attiva e la più influente, privandola d'una prerogativa comune alle altre classi e dovutale per diritto, si sarebbe cumulata nel senato (di natura sua conservatore) una soverchia e non necessaria potenza ed autorità, e se lo avrebbe caricato di tutto l'odio delle esclusioni.

Per lo contrario, lasciando al corpo intero dei dotti la *nomina* dei membri liberi della legislatura, cioè degli avvocati, dei professori, dei medici e degli ingegneri, si purifica questa classe alle altre; si interessano tutti i membri, e si legano colle legittime affezioni politiche , si carica chi si deve della rispettiva responsabilità, e si fanno concorrere i desiderii e le azioni di tutti a pro dello stato. Chi brama di salire è posto in necessità di guadagnare l'opinione del protettorato del senato, degli elettori, con iscritti e con costumi lodevoli. E con far ciò esso anima, propa-

ga, rinforza quell'opinione che forma il mobile supremo del governo. Frattanto tutti gli istituti sono occupati in una viva azione, e i lavori perfezionano l'attuale generazione e preparano la futura. Senza pagare maestri, senza pensionare scrittori, senza spedire emissarii, voi avrete penne e lingue che raffineranno, propagheranno e riscaldaranno le opinioni utili permanenti e transitorie, e prepareranno gli animi alle nuove leggi ed alle utili riforme; avrete apologisti delle savie operazioni del governo, e custodi e difensori zelanti, che si opporranno ai traviamenti eccitati dai nemici interni ed esterni.

Tutto il fin qui detto riguarda i dotti *liberi*, e non quelli che sono già impiegati. Tali sono i regii procuratori, i giudici di pace ed i parrochi. Noi gli abbiamo abilitati a concorrere all'aula legislativa nella classe dei dotti. Ma a parlare esattamente essi appartengono propriamente alla classe dei *pubblici funzionarii*. Dall'altra parte poi, nè gli istituti scientifici, nè altri dotti possono e conoscere e accettar bene i meriti di questi funzionarii. Conoscere la natura e l'importanza dei loro meriti è cosa che non può appartenere fuorchè alla censura del senato. Sono dunque di parere che al presidente della camera dei conservatori del senato commetter si debba la nomina annuale dei regii procuratori, dei giudici di pace e dei parrochi all'aula legislativa dietro terne proposte dalla censura senatoria.

§ 24

Ultima operazione per comporre l'assemblea nazionale

Compiute così le nomine dei collegi elettorali, se noi volessimo far sedere tutti i nominati ad un sol tratto nell'aula legislativa, noi comporremmo un corpo soverchiamente macchinoso. Ration vuole adunque che fra i nominati dai collegi elettorali noi stabiliamo un ordine pel quale tutti debbano sedere successivamente, e in un dato numero. A ciò servir deve l'estrazione a

sorte, perocchè tutti gli eletti avendo un egual diritto, non si potrebbe escluderne alcuno senza ingiuria, e senza usurpare e offendere la prerogativa dei corpi elettorali. D'altronde sarebbe partito impolitico angustiare le prime nomine in ogni dipartimento, o sull'esempio della Francia, autorizzare ancora nuove riduzioni.

L'estrazione a sorte di cui parliamo deve essere, per le classi dei dotti liberi e dei militari, affidata alla camera dei conservatori del senato, sì per prevenire ogni disputa nelle forme, e sì per rendere semplice e sollecita l'operazione, e chiudere il varco a tutte le sollecitazioni e prevaricazioni. Nella camera dei conservatori si eseguisca la estrazione. La camera si informi se la persona estratta abbia mutato stato quanto alla eligibilità. Non avendo nulla in contrario faccia spedire le lettere di nomina per sedere immediatamente nell'aula legislativa. Risultando poi qualche impedimento passi a sostituire altri coll'estrazione pure a sorte, fino a che non s'incontri eccezione veruna. L'intervallo necessario ad altre preparazioni intermedie è quello solo che deve passare fra la nomina e l'apertura della seduta. Questo metodo può essere comune a tutte le elezioni nelle quali deve in ultimo intervenire la sorte; ciò non ostante ho eccettuato la classe dei possidenti.

Prima di tutto fra la rappresentanza della classe dei possidenti e la rappresentanza delle altre classi havvi qualche differenza. Se manca un rappresentante dei dotti, dei commercianti, si può estrarne un altro che rappresenti il corpo senza ledere i diritti di nessuno. Per lo contrario se manca un rappresentante dei possidenti non si può passar oltre senza ledere i diritti del comune, il di cui deputato mancò. Postochè la sorte chiamò in quell'anno il deputato di quel comune, conviene farlo supplire con un'altra elezione particolare. Ogni comune ha diritto di sapere certamente se sia stato o no preterito dalla sorte o dall'autorità. L'estrazione dunque deve essere pubblica nel pien collegio dei rappresentanti comunali in ogni dipartimento ed in ogni anno. Così an-

nualmente in ogni provincia si richiamerà la comparsa della nazionale sovranità nell'unione dei suoi rappresentanti possidenti, i quali d'altronde dovranno in figura di *consigli dipartimentali* adempiere ad altre funzioni governative. Lascio gli accessori delle riviste delle milizie nazionali, delle feste che possono in que' giorni essere celebrate onde imprimere nel popolo anche coi spettacoli e colle allegrie il sentimento della sua prospera esistenza e della sua dignità. Le operazioni che si fanno a porte chiuse nei diversi uffici non possono ispirare questi sensi. D'altronde la funzione che devesi eseguire non può apportare veruna controversia e veruna di quelle scene tumultuarie e scandalose, le quali hanno luogo nelle assemblee popolari.

Parmi all'opposto che i rappresentanti tutti di un dipartimento dovranno essere lusingati tanto per i riguardi speciali usati alla loro classe, quanto per gli omaggi esclusivi tributati in questa circostanza alle loro persone. Senza di ciò in tutto l'anno mancherebbero forse di occupazioni e di distinzioni politiche nella provincia, ed il popolo vedrebbe trascorrere tutti gli anni in quella monotonia la quale sola conviene ai principati assoluti.

Debbo annotare che all'assemblea dipartimentale dovrebbero assistere i protettori consulenti. Quello del capoluogo in qualità di presidente, gli altri in qualità di assessori. Quando avvenisse di dover rimpiazzare qualche deputato chiamato dalla sorte, il protettor comunale dietro decreto dell'assemblea apre il concorso per radunare i possidenti del comune, e fra i postulanti lo fa eleggere. Con questo metodo non si priva verun comune del suo diritto, nè si defrauda verun rappresentante eletto nell'aspettativa di godere della sua qualità per un dato periodo costante.

Ma qui sorge una difficoltà. Non tutti i dipartimenti contengono un egual numero di comuni. Incominciandosi dunque, e proseguendosi annualmente l'estrazione a sorte per esempio di due deputati per ogni dipartimento, l'uno finirà più presto, un altro più tardi ed un altro più tardi ancora, talchè noi dovremo vedere in molt'anni uno o più dipartimenti intieri non rappresentati

nell' assemblea, e la classe dei possidenti essere rappresentata *in fine* forse da due soli individui.

Facile è ovviare a questo disordine. Si prenda come norma fissa il dipartimento contenente il *minor* numero di comuni, gli si diano annualmente due rappresentanti. Gli altri dipartimenti che ne contengono un maggior numero estraggano annualmente uno, due, o tre individui di più, in modo che il maggior numero si esaurisca entro il periodo fissato per il più piccolo dipartimento, e così tutto sarà aggiustato.

Un esempio spiegherà il mio pensiero. Il dipartimento dell'Adda nel cessato regno d'Italia, secondo lo stato dell'anno 1813, presentava solamente 29 comuni. Dando ogni anno due rappresentanti all'assemblea, e riducendo il numero pari a 30, noi in *quindici anni* avremo esaurito le nomine. Ecco il periodo *fisso* per tutto il régno. Ora si pigli il dipartimento che ha il maggior numero di comuni, e questo è quello del Lario che ne conta 168. Dettratti i 30 rappresentanti ordinarii ne rimangono 138 da ripartirsi in quindici anni, locchè vi dà 9 rappresentanti di più in ogni anno, più 3 per una sola volta, che potete distribuir come volete.

§ 25

Condizione dei dotti liberi fino alle nuove elezioni

Ma con questo metodo noi avremo certamente un fondo de' nominati dotti e possidenti, i quali non potranno essere esauriti dalla sorte, che in capo a molti anni: locchè porterà la conseguenza che i collegi dipartimentali non si dovranno radunare di nuovo, che dopo molti anni. Frattanto in quale maniera dovranno essere trattati i dotti liberi nominati sia prima, sia dopo di aver seduto nell'aula legislativa? A ciò rispondo, che dovranno essere trattati come gli eletti della classe dei possidenti: quindi sono di parere, che la legge costituzionale debba ordinare che i dotti, nominati regolarmente dai collegi dipartimentali, godano, dopo la confer-

ma dell'atto fatta dalla camera dei conservatori del senato, e dietro patente del medesimo, degli onori e dei privilegi competenti ai membri dell'assemblea di legislazione fino alla nuova nomina dei collegi approvata colla spedizione delle rispettive patenti.

L'effetto di questa disposizione si è, come ognun vede, non solamente di circondare la legislatura del fior più scelto o almeno presunto il più scelto delle persone de' migliori ingegni e di maggior cuore politico, ma di ispirare eziandio il maggior coraggio nei ministri dell'opinione in tutte le parti del territorio del regno. La inviolabilità costituzionale colla quale essi vengono protetti guarentisce loro quella morale indipendenza e quella dignità, che è tanto necessaria per resistere fermamente alle minacce anche occulte e indirette del dispotismo. Questa inviolabilità prolungata per molti anni dà campo a radicare e ad estendere assaissimo il potere creatore e conservatore dell'opinione. In questo intervallo gli eletti si perfezionano, e col perfezionar se stessi, illuminano gli altri.

§ 26

Dispensa dei dotti liberi dal divieto di altri servigi incompatibili

Altro vantaggio risulta in questo divisamento, e questo consiste nel prestare al patrocínio civile la libertà e la garanzia del patrocínio politico. I più meritevoli avvocati investiti della costituzionale inviolabilità di deputati nazionali potranno affrontare con coraggio lo sdegnoso contegno dei giudici e dei ministri, e far sentire ai poveri d'essere nel novero degli uomini e dei cittadini. Qui cade un'osservazione. I cortigiani, o i nemici della costituzione non potendo riuscire a far prevaricare per mezzo del timore i dotti liberi, tenteranno di riuscire colle offerte di lucrosi impieghi, cogli onori e colle pensioni. Come vi comporterete voi in questa circostanza? Voi avete già detto, che sarebbe trop-

po dura cosa inabilitare questi dotti liberi alle cariche amministrative e alle largizioni del principe per aver meritato di sedere nell'aula legislativa (Parte I, § 25). Dall'altra parte è pur vero che queste cariche e queste largizioni sono assolutamente incompatibili coll' antagonismo costituzionale , le condizioni del quale essendo anticipatamente conosciute dall' eletto , formano parte del libero contratto, ch' egli stipulò colla nazione intera , domandando la carica di legislatore.

A comporre questo conflitto io reputo necessario un temperamento col quale venga stabilito, che niuno dei dotti liberi, eletto sia prima, sia dopo aver seduto nell'aula legislativa , possa fino alle nuove elezioni accettare impieghi , onori , emolumenti dalla corte o da estere potenze senza averne prima *ottenuto* il *beneplacito* dalla camera dei conservatori del senato; beneplacito, che sarà necessario anche quando l'eletto avesse prima rinunciato alla sua qualità di membro della legislatura; e ciò sotto pena di prevaricazione.

Questo temperamento parmi quanto equo per colui che assunse l'obbligo di servire la nazione, altrettanto necessario per il buon regime costituzionale. Il senato vedrà, se convenga o no lasciare in libertà il petente. Se ciò conviene, o perchè non è di gran conto , o perchè circostanze plausibili lo consigliano , lo scioglierà dall'obbligo contratto. Se non converrà, egli negherà il suo beneplacito e penserà se fa d'uopo a indennizzarlo; sopra tutto se l'atto è innocente.

Non conviene per massima generale aprire il varco alla sistematica prevaricazione inglese per la quale gli uomini di maggior talento si pongono sotto i vessilli dei comuni, e combattono con istrepito contro i ministri per passare poi nelle loro file , e afforzare il loro dispotico potere. Questo genere di prevaricazione è peggiore della volgare venalità degli altri membri del parlamento, perchè fa servire i campioni dell'opposizione a rinforzare ad ogni tratto la corruzione.

In buon diritto poi la postulazione e l'accettazione d'una cari-

ca costituzionale devesi considerare propriamente come un contratto fra il postulante e la nazione. Esso ha i suoi vantaggi ed i suoi pesi. Abilitare il solo postulante a recedere a beneplacito, sarebbe lo stesso che condannare lo stato ad essere di peggior condizione di ogni privato, e ad esserlo con danno gravissimo della cosa pubblica. Havvi una giustizia pubblica sacra al par della privata, e di una maggior importanza della privata. Fare per servire le elezioni di zimbello ai privati ambiziosi, onde porre a contribuzione o l'una o l'altra parte, è cosa la quale offende del pari la dignità della nazione, che la lealtà della morale.

§ 27

Avvertenze economiche e rielezione dei dotti

Anche le funzioni dei membri dell'aula legislativa nella classe dei dotti debbono essere *gratuite*. I membri percepiranno soltanto dallo stato, a titolo d'indennizzazione per le spese occasionate dalle sedute, una data somma da determinarsi. Una provvidenza economica io credo necessaria tanto per i dotti liberi non negozianti, quanto per i dotti impiegati; e questa si è che venendo alla legislatura con un dato patrimonio stabile, esso al di sotto di una certa somma sia vincolato sino a che dura la qualità di membro della legislatura. Trovandosi poi senza patrimonio stabile abbia lo stesso privilegio anche il mobile. Sempre poi durante la carica legislativa il dotto sia immune dell'arresto personale per debiti civili anche contratti anteriormente. Ognuno sente la convenienza e necessità di questo provvedimento, non tanto per eccitare i ricchi ad instruirsi, quanto per i motivi di sopra allegati. Nei possidenti la condizione del patrimonio è necessaria; nei dotti no, ma avendolo dev'essere vincolato.

Finalmente io credo necessario di abilitare di nuovo i dotti, che concorsero la prima volta alla legislatura, di concorrere anche nella seconda, e sempre collo stesso metodo. Senza di ciò il

sistema sarebbe improvvido, e sarebbe forse anticipatamente reso senza vigore. In primo luogo il numero dei degni uomini non è d'ordinario così abbondante da poter sempre far famiglia nuova; in secondo luogo per que' pochissimi i quali forse nell'aula legislativa si segnarono per una gloriosa opposizione, conviene lasciare la speranza d'un secondo asilo capace a coprirli dalle soverchierie ministeriali.

E siccome in questa parte sarebbe difficile provvedere come conviene alla cosa pubblica rispetto ai diversi membri, così io credo prudenza il rimetterla al poter discrezionale del senato, il quale intervenendo a comporre le terne degli eligibili saprà provvedere come fa d'uopo al bene dello stato e dei particolari.

§ 28

Avvertenza speciale su gli elettori

Riandando le cose proposte per i possidenti, che vengono nominati all'aula legislativa, noi troviamo gagliardi incentivi per farli concorrere a domandare di essere eletti. Ma se esaminiamo la condizione dei semplici *elettori*, non troviamo nulla che possa invitarli a nominarne, tranne l'onor isolato della funzione famulativa di eleggere. Ora questo onore è forse un bastante incentivo per muovere gli elettori a fare il loro dovere? Supponiamo che molti elettori semplici manchino dall'intervenire all'assemblea elettorale del comune. A che essa si ridurrebbe? Agli eleggibili, i quali a vicenda fanno le funzioni di elettori. Ma in alcuni comuni di campagna l'assemblea dei possidenti sarebbe così piccola, che ridurrebbsi forse a tre o quattro individui. Qui dunque converrebbe o adoperare il rigore, o supplire altrimenti. Il primo rimedio non dev'essere che estremo. Veggiamo prima se si possa supplire altrimenti.

Io osservo in primo luogo che spesso dovrà accadere, che taluno che è eligibile in un altro collegio può avere la qualità di

semplice elettore nel collegio dei possidenti. Così un uomo che gode d'una rendita stabile inferiore di cinque mila franchi fino ai trenta spesso si trova eligibile fra i dotti, o i negozianti, o i manifatturieri. Ora la legge ordini, che ogni possidente non avente che il reddito suddetto non possa essere eligibile negli altri collegi, se non si fa inscrivere come elettore nel censo politico dei possidenti, e non concorre alle funzioni elettorali; e voi impedirete che l'assemblea sia abbandonata. Questa disposizione sia comune a tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario ed amministrativo; i quali debbano concorrere alle elezioni nei rispettivi luoghi ove posseggano la rendita stabile, sotto pena d'essere multati, o sospesi per ordine del senato, e voi otterrete l'intento proposto.

Questo rimedio non potrà disturbare, perchè così varie sono le elezioni dei possidenti, e perchè convenevolmente preparate non portano che il dispendio di pochissimi giorni. All'opposto serve ad associare gli individui delle diverse classi tra di loro per una vicendevolezza di servigi, talchè la società viene stretta con vincoli d'una fraternità amichevole.

È superfluo avvertire che il pericolo di veder deserti i collegi dipartimentali dei dotti, dei mercanti e dei manifatturieri non è da considerarsi, come quello dei collegi comunali dei possidenti, sì perchè il numero degli elettori è di gran lunga maggiore, e sì perchè gli elettori stessi sono animati da un altro vivo e vicino interesse. Se difatti parliamo dei negozianti e fabbricatori, l'interesse sta più nell'elettore che nell'eletto, come si è veduto. Se poi parliamo dei dotti, essi, potendo essere oggi elettori e domani eligibili, non vogliono colla loro trascuratezza dare un pubblico testimonio di poco zelo, e far sorgere un'opinione sinistra, che loro potrebbe nuocere. Dall'altra parte poi qualunque loro mancanza non potrebbe sconcertare, perocchè la più parte dei deputati consulenti vien nominata, come si è veduto, da autorità superiore, talchè la nomina non può mai mancare per la poca volontà del collegio dipartimentale.

Assicurata per tal modo l'attività degli elettori, nulla diremo della scelta che fossero per fare anche vendendo i loro voti. Le funzioni dell'assemblea da una parte, e la nomina sicura dei consulenti dall'altra pongono al coperto lo stato da ogni trista conseguenza, di modo che non credo che il legislatore debba far altro che proibire la venalità sotto pena di decadere per sempre dai diritti di eligibilità attiva e passiva, e di una multa doppia del valore del dono ricevuto.

Sembrerà forse rigorosa la perpetua privazione dei diritti di eligibilità; ma ditemi, di grazia, quale confidenza può meritare più dalla nazione un uomo infamato con un pubblico giudizio di corruttibilità? Con qual cuore potrebbe essere egli tollerato nel seno di altri uomini onorati, e con qual fronte potrebbe esso comparire in mezzo a loro? Persuadiamoci che non dipende dal legislatore il togliere e ridonare l'opinione come a lui piace. La macchia di venalità una volta impressa sulla fronte di un uomo forma una marca indelebile d'infamia presso un popolo generoso e sensibile. E guai a quel governo, che tentasse di indebolire ed offuscare questo sentimento tanto prezioso e tanto delicato. Ad ogni modo pertanto risulta che la perpetua privativa dell'eligibilità è domandata dalla ragion morale e politica, nè vi si può derogare senza urtare in più gravi inconvenienti.

§ 29

Della postulazione ed elezione dei militari

I militari dei quali parlo sono quelli che compongono l'esercito. Le milizie nazionali sono già immedesimate nelle due classi sopra contemplate. Gli eserciti regolari, nell'atto che rappresentano tutta la nazione armata, inchiudono una parte di cittadini, i quali al par degli altri hanno gli stessi diritti politici col di più dei penosi servigi che gli rendono benemeriti allo stato. La giustizia dunque vuole che essi siano chiamati a parte degli onori e

delle prerogative nazionali al par degli altri. Questo è ancor poco. L'ultima forza politica sta nelle armi, colle quali il gabinetto può, quando vuole, rovesciare le costituzioni e porre in catene la nazione. Basta la sola opinione di poterlo per iscoraggiare, togliere la libertà ad una nazione ed a' suoi procuratori. Ora questa opinione è sempre alimentata dal pensare che gli armati unicamente affezionati al re serviranno certamente a lui. Contro di questo interesse e di questa forza, e quindi contro al timore da lei ispirato, che cosa convien contrapporre, se non che un *altro interesse ed un'altra forza*? Fate che la testa ed il cuor del *soldato* non sia *diversa* della testa e del cuor del *cittadino*, e fate che negli altri non soldati egli tema di trovare cittadini armati, e voi disarmerete il dispotismo, e ne allontanerete il timore. Molti sono i mezzi per riuscire in questo intento. Rinnovare come facevano i Romani periodicamente le armate per averle sempre giovani. Dare una rappresentanza politica ai corpi dell'armata, e farli essi stessi concorrere ad eleggere i loro rappresentanti; assicurare uno stabilimento quando sortono dal servizio, e prima di tutto preparare i giovani a stimare la loro costituzione ed il loro governo: ecco alcuno de' molti mezzi proprii a rendere il soldato cittadino.

Al nostro proposito non dobbiamo parlare che della politica rappresentanza. Sia dunque aperta la postulazione alla legislatura avanti il protettor militare residente presso il reggimento. Alla postulazione della legislatura sia ammesso il capitano fino al colonnello inclusive. Ai generali riserbansi gli onori senatorii per altre ragioni che dirò. D'altronde se conviene avere ufficiali che possono bramare i favori liberi della soldatesca, convien avere i superiori capi, che non ne abbisognino, per mantenere la disciplina, tanto nei soldati, quanto negli ufficiali subalterni.

Le elezioni dei postulanti siano fatte in ogni reggimento col metodo delle elezioni comunali. Il protettor del corpo diriga la funzione. Dalle liste degli eletti il senato estragga a sorte quelli che dovranno sedere nell'aula legislativa. La funzione di elegge-

re i suoi rappresentanti come richiamerà nel corpo la qualità e gli interessi civici, così contribuirà assaissimo a tener collegato il cuor del soldato agl'interessi della nazione. Io lascio di ricordare lo stabilimento d'un protettore presso ogni reggimento incaricato a vegliare per conoscere tutti i torti che vengono fatti al soldato, e instare per la loro riparazione, per tener conto delle belle azioni di ognuno, e promuovere la ricompensa, per vegliare all'amministrazione della giustizia militare, all'interesse economico dello stato, alla conservazione della pubblica libertà, e alla istruzion civica degli individui, il tutto senza intralciar punto l'amministrazione con un potere dispositivo. Io lascio di ricordare lo stabilimento decoroso e lucroso d'instruttore riserbato ad un riposo onorato del basso ufficiale e del soldato comune, e finalmente le più alte ricompense riserbate per gli altri gradi. A tutto questo unite la educazion precedente alla carriera militare, e voi coll'azione di tutti questi mezzi riuscirete a ristabilire l'unione fra il soldato e il cittadino, e riporre un cuor civico in petto agli armati (1).

(!) Vedi sotto, § 43, nota.

CAPITOLO IV

ESAME DEL SISTEMA ELETTORALE AL CORPO LEGISLATIVO DELLE COSTITUZIONI FRANCESI

§ 30

Motivo ed oggetto di questo capitolo

Tutto il sistema esposto fin qui sulla elezione dei deputati all'assemblea nazionale trae maggior lume dal suo confronto coi sistemi diversi immaginati per una monarchia nazionale rappresentativa. Questi sono quelli che furono inventati ed eseguiti in Francia tanto nella prima quanto nell'ultima epoca della rivoluzione; vale a dire quelli che leggiamo sanzionati tanto dalla costituzione monarchica del 1791, quanto dalla costituzione consolare del 1799 e dell'imperiale del 1804.

Consigliandomi colla brevità del mio lavoro, io mi sarei astenuto dall'esame che son per fare di questo sistema. Ma considerando che esso mi presta l'occasione di porre avanti gli occhi alcune norme da seguirsi nelle elezioni, segnatamente per prevenire le aberrazioni, io perciò affronto con coraggio la discussione. Non basta dire agli uomini: fate la tal cosa, perchè ne deriva il tal bene; ma convien dir loro: guardatevi dal variarla, perchè dalla variazione ne derivano i tali mali. Questo è il risultato che nasce dall'esame dei sistemi viziosi ed imperfetti. Da ciò viene confermata la necessità del perfetto, e si dà ragione di certe disposizioni del medesimo. Ecco il frutto che spero di ricavare dall'esame che intraprendo.

E perchè riesca luminoso convien annotare in fatto che la prima assemblea francese, animata dal desiderio di cancellare ogni traccia di tutto ciò che poteva richiamare gli antichi privilegi aboliti, e di distruggerè ogni spirito provinciale, sostituendo una forma di governo, lo spirito del quale fosse veramente *nazionale* ed unico, sanzionò nel 3 settembre 1791 una costituzione nella quale fu stabilito che « i rappresentanti al corpo legislativo non » saranno rappresentanti d'un dipartimento particolare, ma della nazione intiera, e non potrà loro essere imposto verun mandato (1) ».

Questa dichiarazione fu ottima: ma domando io in quale maniera furono disposte le cose, onde ottenere che i rappresentanti adempissero al mandato nazionale, che comprendeva la proposizione e la decretazione della legge, ed altre eminenti funzioni.

Tre erano gli oggetti ai quali colle elezioni conveniva provvedere, cioè:

- I. Alla *qualità* degli individui destinati al corpo legislativo;
- II. Al loro *numero*;
- III. Al modo della loro elezione.

Il tutto in mira al fine di avere una provvida legislatura e una savia ordinazione di altri atti eminenti dello stato.

§ 31

Mancanza di qualità delle persone destinate all' assemblea legislativa

Che cosa si è fatto riguardo alla *qualità* dei membri da deputarsi al corpo legislativo? L'assemblea dichiarò che « tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation (2) ». Ma

(1) Tit. III, Chap. I, Sect. III, art. 7.

(2) *Ivi*, Sect. III, art. 3.

quali sono i cittadini attivi, ossia che cosa si ricercava per essere cittadino attivo? « Pour être citoyen actif, il faut (dice la stessa costituzione) être né ou devenu Français, être âgé de vingt-cinq ans accomplis, être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; payer dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en présenter la quittance; n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle de gardes nationales; avoir prêté le serment civique (1) ». Per essere dunque membro del corpo legislativo basta essere nazionale, domiciliato, maggiorenne, piccolo possidente, libero e membro giurato della guardia nazionale. Ma se le funzioni del corpo legislativo specialmente francese richiedevano sommi lumi civili e politici, zelo patriottico, indipendenza morale, come mai poteva l'ordinator dello stato contentarsi dell'età giovanile e di una piccolissima possidenza? Non era forse lo stesso che chiudere i rappresentanti in una camera oscura e labile all'urto dei venti eccitati dalla corte o dalle fazioni? La scienza della cosa pubblica, l'amor illuminato della patria, la sicurezza contro le soverchierie ministeriali, la incorruttibilità necessaria alla nostra età sono forse naturalmente annesse ad una piccola indipendente possidenza? I requisiti da voi fissati alla rappresentanza politica potrebbero per poco bastare ad una nascente società, nella quale la perfettibilità sociale non è ancor sviluppata, ed il popolo interviene in persona a trattare i suoi affari, e potrebbe in oggi bastare anche in parte alla classe sola dei possidenti; ma questi requisiti potevano forse provvedere al buon governo di una società nella quale il poter morale, l'economico e il politico, sviluppati dalla forza del tempo, fecero nascere lumi ed errori, vizi e virtù, forza e debolezza, e soprattutto i bisogni, l'opinione e l'influenza delle diverse classi de' giorni nostri?

(1) *Ivi.* Tit. III, Cap. I, Sect. II, art. 2.

Esaminate di grazia di quali funzioni incaricaste il vostro corpo legislativo, e rispondetemi se una truppa di comuni cittadini cavati dalla sfera privata, senz' altra qualità che quella d' un onesto cittadino, potesse corrispondere alla sua destinazione? Di qua doveva *suggerire e concretare* una legge, di là ordinare al re di far la pace, esaminare e sanzionare una negoziazione, ecc., ecc., e tutto questo col solo merito d' una piccola possidenza. Nulla dunque di più improvvido (siami permesso il dirlo) e di più sconsigliato parmi che immaginar si poteva in oggi dei requisiti alla rappresentanza nazionale immaginati dalla prima assemblea nazionale francese. Stabilire così la prima base di un governo, egli è lo stesso che commetterlo a tutte le turbolenze delle passioni, dell'ignoranza e della fortuna.

§ 32

Complicazione viziosa nello stabilire il numero degli eligibili all'assemblea legislativa

Il secondo oggetto sul quale si doveva statuire era il *numero* dei rappresentanti nazionali; che cosa fu allora fatto? Eccolo.

« I. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

« II. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

« III. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

« Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris qui n'en nommera qu'un.

« IV. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

« La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

« V. Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe (1) ».

E perchè mai tutta questa complicazione? Allorchè i poteri politici erano divisi fra la nobiltà, il clero ed il terzo stato, e che si voleva ridurli a deliberar in comune in una stessa aula contando i voti per teste, io accordo che era necessario di dare ai tre stati una *rappresentanza proporzionale* alla grandezza reale dei corpi rappresentati, onde ottenere presuntivamente un voto nazionale equo. Ma dopo che queste differenze furono abolite, e che tutti i cittadini furono resi eguali in faccia alle leggi, ed una e indivisibile fu resa l'autorità nazionale deliberante in una sola assemblea, a che pro stabilire un corpo cotanto macchinoso e norme cotanto composte? Perchè non piuttosto stabilire un numero più comodo per le discussioni e più legato allo interesse nazionale? Se per contentare tutta la popolazione e per assicurarla d'una pari concorrenza nelle grandi funzioni dello stato, si credeva necessario di collocare nell'aula legislativa un certo numero di rappresentanti, non ne veniva la conseguenza che si dovesse radunare ad un tratto un così grosso numero? Altre norme dovevano essere assunte in mira alle funzioni alle quali i rappresentanti erano destinati. Queste dovevano essere i *luminosi interessi* presuntivi concordi all'interesse nazionale; peccchè l'ottenere quest'interesse era e sarà sempre l'unico scopo dei procuratori d'una qualunque famiglia e società.

Che se si considera che la funzione principale dell'assemblea legislativa era quella o di fare o di accettare proposizioni in concorso col re, onde avere leggi provvide, lungi che io vegga una ragione di ampliar cotanto questo corpo, e di architettarlo colle basi proposte, io sento anzi la necessità di limitarlo a quel nu-

(1) Constitution française de 1791, page 14.

mero di persone, le quali, fatta astrazione del territorio, fossero almen presuntivamente le più capaci a far fronte agli errori, alle insidie, alle omissioni di ministri o ignoranti, o trascurati, o raggiratori. Secondo questa vista il numero degli illuminati e zelanti procuratori doveva prevalere, e però la composizione dell'assemblea doveva essere temperata, avuto riguardo agl'interessi ed alle abitudini presuntive del corpo o della classe dalla quale veniva tratto il rappresentante.

§ 33

Metodo illusorio. Qual era il principio da seguirsi

Il terzo oggetto cui conveniva ordinare si era il *modo di eleggere* i rappresentanti nazionali. Che cosa fu stabilito nella ricordata costituzione? Eccolo.

« Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons Les assemblées primaires nommeront des *électeurs* en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants, dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal à un tiers de celui des représentants (1). Secondo questo metodo i cittadini attivi non nominano i loro rappresentanti, ma nominano solamente gli *elettori* di questi rappresentanti. Ora quali sono le ordinarie conseguenze di questo metodo? I rappresentanti eletti forse saranno per regola generale i più meritevoli? Ciò non sarà che un puro caso. Invece, abbracciando tutto il sistema, parmi che il seguente discorso sia semplice e convincente.

Se una grande famiglia posta nell'impotenza di regolar bene

(1) Tit. III, Chap. I, Sect. II, art. 6. — Sect. III, art. I.

i suoi affari trovasse un agente che certamente fosse di somma abilità e fedeltà, dovrebbe essa mai porsi nelle mani di molti? Se non potendo ciecamente fidarsi di un solo trovasse la sua perfetta sicurezza in due o tre, dovrebbe essa mai moltiplicarne il numero? Ognuno mi risponde, che sarebbe pessimo partito il discostarsi senza necessità da quella unità cotanto importante ad una buona amministrazione, per gettarsi in un disordine sempre compagno della moltitudine degli amministratori. A che proposito dunque stabilire allora una *rappresentanza proporzionale* alla grandezza e alla opulenza della famiglia, postochè senza di questa ottenete il fine d'una buona amministrazione, e con questa anzi lo contrariate? Che se col metodo che voi adoperate nel manipolare questa rappresentanza voi riducete la cosa ad una funzione spogliata di un reale vincolo fra i rappresentanti ed i rappresentati, voi nella vostra ordinazione commettete un doppio errore, dal quale ne deriverà per lo meno la nullità del vostro stabilimento. Una delle due: o voi volete stabilire un governo nel quale le prerogative e le utilità politiche non sieno comuni, ma sieno distribuite in una *disugual* proporzione fra certe classi, e quindi volete la servitù d'una parte della società ad un'altra parte della medesima, o volete un governo nel quale non dico l'esercizio ma la *facoltà* di partecipare alle funzioni dello stato sia comune *a tutti*, e però *l'esercizio* di questa facoltà sia determinato dall'influenza naturale che le diverse condizioni esercitano sul comune interesse. In breve, o voi volete un impero di parti, o un impero del tutto; un impero personale di vari celi, o un impero di un'individua società; un governo misto, o un governo temperato. Se volete un governo *misto*, allora io trovo giusto che pensiate ad una rappresentanza proporzionale al resto della popolazione, onde il popolo non sia nell'aula legislativa soverchiato dal numero di coloro che compongono le classi privilegiate e dei loro clienti, e prevalga per quanto si può la causa comune (1). Ciò però ha effetto nel solo caso che queste

(1) Ciò potrebbe aver luogo per esempio in que' paesi ne' quali o non po-

classi deliberino *in comune* coi deputati popolari, e non quando esse deliberassero in corpi separati come nel parlamento d'Inghilterra (1). Ma se volete un governo temperato veramente nazionale voi dovete essere sollecito più della *qualità* che della *quantità* dei rappresentanti. È vero o no che in questa forma di governo ogni deputato non si deve considerare come rappresentante di un dato comune, di un dato distretto, o di altra frazione, ma come un *procurator generale* di tutta la nazione, munito d'un *mandato libero* e solidale a fare o a concordare ciò che torna meglio alla universalità del corpo intiero? Posto questo carattere, e posta questa destinazione, egli è troppo naturale che voi prima di tutto ricerchiate nei vostri deputati quella *testa* e quel *cuore* che sian adattati alla loro missione, allontanando da essi ogni timore nel loro ufficio, e prevenendo ogni prevaricazione; e dopo ciò pensiate a moltiplicarli sol quanto fa bisogno, sia per assicurarvi per quanto si può dagli errori e dalle prevaricazioni, sia per soddisfare a un giusto amor proprio di tutti, sia per garantire la società dalle seduzioni e dalle soverchierie dei ministri o dei gabinetti esteri, sia finalmente per procurare allo stato una forte, stabile e prospera esistenza. Poste queste vedute, voi non direte mai che la rappresentanza politica debba essere in ragion *composta del territorio, della popolazione e della contribuzione*; ma invece, che deve essere assortita e proporzionata al bisogno di una provvida legislazione e d'uno stabile e vigoroso regime costituzionale.

tele o non volete tutto ad un tratto abolire i vecchi privilegi, e ne' quali vi contentate d' un governo preparatorio del perfetto governo nazionale.

(1) Questa forma di deliberare dà al governo Inglese la forma di monarchia strettamente aristocratica, che è la peggiore di tutte.

§ 34

CONTINUAZIONE

Inconvenienti speciali del sistema stabilito dalla detta costituzione

Primo inconveniente. Libertà alle cattive elezioni

Ognuno instrutto dall'esperienza sa che quanto d'ordinario sono buone le elezioni *libere* (1) fatte *immediatamente* da un popolo delle persone da lui conosciute in suoi governatori, altrettanto sono cattive le elezioni fatte dai corpi collegiali, e precisamente dei collegi elettorali dipartimentali. Nelle prime i suffragi comuni sono determinati da una riputazione nata da molti fatti, de' quali gli elettori sono testimonii. Trattandosi di affidar a taluno il proprio destino, il popolo segue gl' impulsi del proprio interesse, che respinge gli indegni e abbraccia i meritevoli. Le altre considerazioni di minor conto cedono a questo interesse, talchè le elezioni libere locali debbono d'ordinario essere buone. Non è così nelle elezioni dei corpi collegiali, e specialmente d'un collegio elettorale dipartimentale. Radunando gli elettori da diversi luoghi di un dipartimento, essi solo per caso si conoscono, e non conoscono mai tutti i *cittadini attivi* del dipartimento i nomi de' quali possono essere improvvisamente proposti.

Posto questo solo dato, e poste anche le migliori intenzioni del mondo, gli elettori che non conoscono il soggetto proposto si riportano alla fede dei conoscenti e degli amici che lo conoscono, talchè infine la forma collegiale non è che simulata, e veramente tutta si risolve sull'influenza di uno o di pochissimi predominati da privati riguardi. Quello che dico di uno si verifica di tutti. Da ciò

(1) Per elezioni libere io intendo quelle nelle quali la *proposizione* e la *scelta* si fanno nello stesso corpo elettorale.

nasce fra gli elettori un commercio anche non pecuniario di suffragi, per il quale l'uno presta all'altro il suo voto per avere dal canto suo i voti favorevoli al suo raccomandato. Ciò non è tutto. Spesso lo spirito di partito, di corruzione, di timore del governo si mescola in questi corpi, talchè obbliata la causa nazionale prevale la causa personale degli elettori e con essa la causa nociva alla nazione.

Piacesse al cielo che queste non fossero che congetture speculative ! Ma ognuno sa che sono pur troppo reali. Un esempio lo abbiamo avuto nelle nomine dei giudici di pace dei collegi elettorali di dipartimento praticate nel regno d'Italia. Esse molte volte riescivano così cattive, così derisorie, così impolitiche, che il governo ha dovuto violare il testo della costituzione per seguirne l'intenzione ; ottimi giudici di pace erano spesso trasandati, e quindi avrebbero dovuto essere cacciati per sostituirvi uomini nulli e screditati raccomandati da un elettore. Lo stesso inconveniente si è osservato fin anche nelle corti di appello, alle quali da principio il gran giudice ha fatto sperimento di lasciare la proposizione dei loro impiegati subalterni ; talchè tutto considerato io son d'avviso, che si possa stabilire come regola fondamentale delle elezioni libere, o di renderle intieramente *popolari*, allorchè si tratta di un certo genere di cariche, o di affidarle ad un *uomo solo* superiore ed indipendente, il quale per dovere della sua carica e per il desiderio o di dominare, o di acquistarsi considerazione sia interessato a fare le migliori elezioni, o almeno le migliori proposizioni. Ai corpi *collegiali* lascerei soltanto l'leggere *dietro proposizione altrui*, e il giudicare nel caso di destituzione o di sospensione ; ma non mai affiderei loro nè una elezione *indeterminata*, nè il proporre un eligibile.

Diverso è il caso dell'ammissione a qualche posto dietro *esame* collegiale del *merito* dei concorrenti, posto sotto gli occhi di tutti gli esaminatori per giudicare comparativamente quale sia il più degno. Ma questa maniera non può cadere qui in considerazione. Qui si tratta della nomina o della destituzione alle cariche

dello stato. In quanto alle nomine, io non interesserei i corpi collegiali particolari, che dietro proposizione fatta da un'altra autorità, e le farei intervenire ove fosse d'uopo nelle destituzioni o nelle sospensioni. La funzione di destituire o di sospendere è giudiziaria. Quella di proporre o di eleggere è amministrativa. Come bisogna preparare una buona elezione, così conviene assicurarla quando è fatta, e guarentirla dai colpi dell'arbitrio privato d'un solo, di modo che la fiducia di conservar la carica in chi l'ottenne sia piena, e la perdita dipenda da un fatto giustificato. Allorchè si tratta di proporre o di eleggere, tutte le premure dei concorrenti si collidono nell'anima di un solo, talchè dovrà prevalere colui, che secondo le viste dell'elettore è il più degno, o almeno il più adattato alle mire predominanti del governo, al quale l'elettore o il proponente vuole servire: allorchè all'opposto si tratta di destituire, di sospendere, il giudizio di molti cade su d'un oggetto solo, e il concorso di molti può garantire dalla parzialità o dal calore d'una passione particolare.

§ 38

Secondo inconveniente. Dissociazione d'interesse fra i rappresentanti e la nazione

Altro inconveniente massimo risultante dal sistema francese che esaminiamo si è la totale *dissociazione* d'interesse fra il rappresentante ed il rappresentato. Un possidente ragguardevole nominato da altri possidenti del suo comune conosce i suoi elettori, ed è conosciuto da loro. Spesso è affezionato di cuore al suo paese anche per la considerazione che ivi gode, per gli omaggi che ivi riceve, per le parentele da cui è legato, per le amicizie da cui è circondato. Il suo paese poi si reca a gloria d'aver un suo concittadino fra i rappresentanti della nazione, ed il rappresentante è bramoso di conservare o di accrescere la sua considerazione fra di loro. Oltre il cerchio del suo paese gli uomini non so-

gliono spingere nè la loro fantasia, nè il loro affetto. L'io, la famiglia, il proprio paese sono tre gradazioni delle affezioni degli uomini in società. La patria, in senso di nazione, è un nome che richiama un fantasma aereo, che appena scuote l'immaginazione. Se dunque il nominato non vegga di dovere la sua dignità all'ente concreto del suo comune, egli non può applicare la sua mente ed il suo cuore ad alcuna persona reale, nè essere sollecito di ben meritare da alcuno. Dall'altra parte il comune non sentesi in particolare associato alle funzioni del governo, perchè nell'aula legislativa non trova persona della quale dir possa *essa è mia*; essa rappresenta me stesso nell'atto che fa l'interesse di tutti; essa è legata a me, e per quello che ricevette, e per quello che può ricevere ancora.

Ma io non mi estendo ulteriormente su di questo punto, dopo che da altri fu rilevato questo difetto (1). Esso crebbe a dismisura colla costituzion consolare, che tolse perfino l'illusione alle nomine popolari (2).

Dalle quali considerazioni tutte risulta che il sistema delle elezioni all'assemblea legislativa sanzionata dalle costituzioni francesi, fu in ogni parte inconsistente, incauto e pernicioso. Qual meraviglia pertanto se il governo, appoggiato a questo sistema, abbia dovuto essere dissipato, mancando la forza dell'uomo solo in cui tutto riposava? Se si avesse pensato a bello studio di isolar tutto, di guastar tutto, di dissipar tutto, non si poteva riuscir meglio di quello che si fece con questo sistema di elezione. Tutta la riordinazione dell'impero dovendo dipendere dal sommo genio e dalla buona volontà del capo e delle persone che lo circonda-

(1) Necker, *Dernières vues de politique et de finance*. An X, 1802.

(2) La costituzione consolare non lascia al popolo il diritto di eleggere, ma sol quello di stendere *liste di confidenza*, cioè di dichiarare che *i tali, e tali altri gli sembrano degni delle cariche dello stato*. Ma chi gli eleggerà? Or l'uno or l'altro, e mai verun corpo popolare. Leggasi la detta costituzione 22 frimale an. 8 (15 dicembre 1799), art. 7 al 14. Leggasi poi il decreto 19 fruttidoro anno 10 (6 settembre 1802), e si vedrà un vero guazzabuglio dal quale sparisce ogni interesse nazionale.

vano fu piuttosto un beneficio ricevuto da lui e dalla fortuna, che frutto delle costituzioni immaginate. Esse giacevano sulla carta, e se agivano colle forme pubbliche, ciò era per rappresentare una farsa illusoria di un governo temperato, che in sostanza non era tale che a *beneficatio* del suo capo.

FINE DEL CAPITOLO QUARTO

CAPITOLO V

DELLE ELEZIONI AGLI STATI GENERALI ED AI COMIZI NAZIONALI

§ 36

Degli stati generali, e dei comizi nazionali

La fondazione del governo non può essere che un atto immediato di una data società. Esso dunque sarà *legge* obbligatoria per tutti i suoi procuratori delegati alle diverse funzioni, e sarà atto *libero* per il popolo che lo decreta. Si potrà dunque bensì *suggerire* a questo popolo il modo più certo e il più semplice a manifestare la sua volontà, ma non si potrà mai erigere questo suggerimento in *obbligazion* positiva per lui. Potrà considerarsi *legge di cagione*, ma non legge di autorità. « Se voi volete far » constare della vostra volontà, voi dovrete usare dei tali mezzi » (dice un cittadino a' suoi colleghi), ma niuno può obbligarvi a » farne uso, fuorchè la ragione delle cose ».

Prima del procuratore esiste il principale; prima del delegato esiste il delegante; prima del commissario esiste il committente. L'atto col quale si costituisce il procuratore, il delegato, il commissario, non può esser che *personale* al principale, al delegante, al committente. Questo atto adunque nella società civile dovrà essere essenzialmente *democratico*.

Sarebbe stravaganza il radunare una grande popolazione in un punto solo per ivi esplorarne e accertarne la volontà. È dunque d'uopo distribuirla in diverse frazioni. Gli elementi reali di

queste frazioni sono le famiglie , e i rappresentanti naturali ne sono i PADRI. Per ottener dunque il *voto reale* di un *popolo* convien necessariamente ottenere il *voto* immediato dei *padri* di famiglia.

Per due modi si può ottenere questo voto. Il primo è quello di sottoporre l'atto alla deliberazione immediata dei padri ; il secondo di sottoporlo a procuratori immediati o sostituiti, autorizzati dai padri a deliberare sul medesimo. Il primo modo è *personale* ; il secondo è *rappresentativo*.

Quando tu non sei sicuro di ben intendere il valore e le conseguenze di un contratto che ti vien proposto, ragion vuole che tu ne confidi la deliberazione a persone intelligenti e fidate. Tu potrai riposare su di esse , quando a maggiori cognizioni congiungano un *identico interesse* col tuo. Se il soverchio numero ti imbarazza nel trattar l'affare, tu puoi diminuire questo numero, o commettere che venga diminuito , semprechè nella riduzione tu possa essere sicuro almeno della *identità* d'interesse. In una grande popolazione pertanto si potrà con fiducia ricorrere al sistema della riduzione dei votanti, trattandosi di deliberare su di una *proposizione fissa e preconosciuta*. Non è così quando si tratta di confidare poteri *indefiniti* come fu già avvertito.

L'unione di deputati investiti di speciale mandato a deliberare su di un oggetto determinato e preconosciuto, nominati o immediatamente o mediatamente dai padri di famiglia , appellasi col nome di *stati generali*. Non vi ha dubbio che la dichiarazione dei medesimi non si debba considerare come dichiarazione almeno *fiduciaria* della volontà *nazionale*. Se dunque venga *raticata*, essa diverrà *legge* suprema dello stato, alla quale nè il re, nè il senato, nè il protettorato, nè l'assemblea legislativa, nè verun' altra frazione di popolo potranno validamente derogare.

Quando in un atto io posso distinguere una volontà d'una parte dalla volontà dell'altra , la facoltà d'una classe da quella di un'altra, cessa quell'*unità morale* di volontà , che è propria di *tutta* una società presa *in solidum*. Ecco la differenza fra gli

atti degli stati generali e gli atti di altre assemblee. Possono, in vero, questi atti essere *ratificati* dal sovrano; ma essi non divengono leggi per la loro natural derivazione, ma per la estrinseca loro *approvazione*. Può divenir legge per un popolo anche il pensier di un privato; ma egli divien legge, perchè divien volontà di tutto un popolo. Tale è il progetto di una costituzione di governo. Quando in qualunque modo sia *voluta*, egli divien legge; e quando è fatto legge deve essere *conservato* finchè piaccia al sovrano.

Ma nascere può il caso che, salve le basi della costituzione, abbisognino schiarimenti, aggiunte, regolamenti, ecc., ecc. Deve dunque esistere qualche corpo o almeno esistere la facoltà di creare qualche corpo che provvegga a questo bisogno. Questa facoltà deve essere stabilita dall'atto stesso costituzionale, senza di che sarebbe attentatoria alla sovranità. Questo corpo essendo destinato a conservare, e non a distruggere, non deve poter mai agire sulle basi dalle quali dipende la vita stessa della costituzione. Esso d'altronde deve racchiudere tutte le attitudini corrispondenti alla eminente funzione a cui è destinato, e deve presentare tutti i motivi propri ad ispirar confidenza e considerazione. Esso, collocato fra la nazione e le autorità costituite, deve poter deliberare su d'una proposizione fissa, maturata, in modo che non si sorpassino i confini, nè si violino le forme all'osservanza delle quali fu legata la inviolabilità della suprema prerogativa nazionale.

Per verificare tutte queste condizioni, sembra che debbasi stabilire:

I. Che niun progetto tendente a sviluppare un articolo costituzionale, a supplire con aggiunte, ed a disciplinare l'esecuzione, sia proponibile alla sanzione dell'autorità competente, se non è accordato dal re, dalla camera dei conservatori del senato e dal consiglio dei protettori in assemblea unita (1).

(1) Ricordiamoci che il progetto vien preparato dalla *consulta di stato*. Vedi il capitolo IX del primo libro.

II. Tutti i possidenti e i dotti nominati dalle rispettive assemblee elettorali dipartimentali all'aula legislativa, sia che abbiano seduto, sia che abbiano ancor da sedere nella medesima, siano convocati dal re in ogni capoluogo del rispettivo dipartimento in tante assemblee unite. Queste assemblee vengano denominate *comizi nazionali*.

III. I Comizi nazionali deliberino sulla proposizione concordata, o per ammetterla, o per rigettarla come sta. Qualunque altra operazione sia illegale. Ogni assemblea che eccedesse questi confini possa essere disciolta, sia per autorità della camera dei principi del senato, sia per autorità del re.

IV. La deliberazione a pluralità di voci di ogni assemblea si conti come un voto. La pluralità dei voti delle assemblee formi il voto dei *comizi nazionali*.

In questo luogo nel quale non si tratta della formazione dei corpi, ma delle *elezioni* ai medesimi, io non mi arresterò a considerare la convenienza del mio progetto, il quale dovrebbe essere vie più particolareggiato per essere meglio valutato. Osserverò invece che posta questa composizione dei comizi nulla resta a fare per le elezioni, ma rimane solo la convocazione degli eletti.

Tutto il fin qui detto riguarda il caso per sè rarissimo e straordinario della proposizione concorde d'un articolo o di un regolamento costituzionale. Ma nell'ordine amministrativo e legislativo possono occorrere forse altri casi importanti, ne' quali sia necessario l'intervento dei comizi generali? Che cosa dir dobbiamo dei *conflitti di giurisdizione* fra le eminenti autorità dello stato, e precisamente fra il senato e il re ed il protettorato? Per conoscere come possa accadere la cosa convien premettere che la costituzione deve provvedere a tutti i casi di conflitto, come a cosa che tocca l'immediato regime costituzionale. Insorge forse questione fra più autorità amministrative? Il re deve provvedere. Insorge forse fra le autorità giudiziarie? La corte regolatrice giudiziaria deve provvedere. Questa corte eccede ella ne'suoi pote-

ri? La camera de' giudici del senato deve provvedere. Si eleva un conflitto di attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa? La camera suddetta deve provvedere. L'assemblea nazionale, o il re, o il protettorato tentano forse di usurpare l'uno sull'altro? La camera dei principi del senato deve provvedere. Ma se il senato eccedesse le sue competenze, come si deve rimediare? Rispondo che l'atto deve star fermo, ma l'appello deve essere aperto ai comizi nazionali.

§ 37

Dei casi e dei modi delle elezioni agli stati generali

In qualunque modo si ottenga l'espressione libera della volontà dei padri di famiglia su di un dato oggetto, si ottiene sempre l'espressione della *volontà generale* di un dato popolo. Avanti di essa tacer debbono tutte le altre parziali volontà. Ma nella stessa guisa che un principe può fissare i casi nei quali ricorrere a lui, e i metodi per impetrare i suoi rescritti, farli constare e promulgarli; così una nazione può fissare i casi e il metodo per la convocazione degli stati generali, e regolare anticipatamente il modo di procedere nei medesimi. Ognuno intende che questi regolamenti non obbligano che nei *casi ordinarii*, cioè per i tempi d'una *perfetta libertà e tranquillità* del suddito e del sovrano, e non pei casi straordinari o turbolenti, nei quali non fosse libero usare dei diritti naturali e inalienabili proprii a tutti.

Sotto questa ipotesi pertanto si debbono intendere dettate tutte le ordinazioni costituzionali relative alla *convocazione* ed *interpellazione* degli *stati generali*, ben inteso che con tali ordinazioni non sia tolta la facoltà di procedere altrimenti in tempi calamitosi, e in tutti i casi di forza maggiore.

Decretare la forma del governo è l'atto sul quale in primo luogo aggirar si debbono le nostre osservazioni. A parlar esattamente la volontà altrui non si può rappresentare che *fiduciaria-*

mente o presuntivamente, ma non realmente. Siccome è possibile che il rappresentante voglia diversamente del rappresentato, così si esige la *ratifica* del di lui atto, onde escludere ogni dubbio sull' indentità delle volontà. Ma ratificare un atto è lo stesso che dire: *io voglio ciò, che ha voluto il tale in nome mio*. Con ciò è vero che la rappresentazione acquista verità; ma con ciò stesso si suppone che essa in sè medesima non inchiude una *definitiva verità*.

Può certamente un uomo rinunciare ad un suo diritto; può anche alienare il proprio voto, commettendolo alla fede altrui. Ma sarà però sempre vero che se taluno rinunzia alla facoltà di contraddire, non può assicurare in fatto che il voto che sortirà sarà certamente l'espressione della propria volontà. Questa alienazione di voto, queste imitazioni di compromessi sono *incompatibili colla sovranità*, la essenza della quale importa di non *sottomettere mai* la volontà propria all'altrui. Questo è il motivo pel quale essa è essenzialmente inalienabile.

Conchiudasi dunque che la volontà sovrana non si esprime se non colla dichiarazione personale *immediata*, o colla ratifica personale posteriore. Se noi ci appigliamo al primo modo, non vi hanno elezioni di procuratori. Se ci appigliamo al secondo, debbono eseguirsi le elezioni agli stati generali.

Ma compiute queste elezioni, ed ottenuto il voto dei rappresentanti, dovrà sempre susseguire un atto, col quale si promulghi, che non contradicendosi dalla pluralità entro un dato tempo al voto suddetto, si debba considerar come *ratificato* dalla pluralità medesima. Senza di ciò l'affare resterebbe in sospenso eternamente. Ma chi promulgherà quest'atto, o a dir meglio chi potrà arrogarsi il diritto di imporre questo limite e queste condizioni fuori dell'universalità stessa dei cittadini? Si dovrà dunque, o prima o nell'atto di far scegliere i rappresentanti, ottenere da ogni padre di famiglia questa dichiarazione, per la quale possa aver luogo la ratifica almeno tacita dell'operato dei rappresentanti.

Io caderei in un grande imbarazzo se volessi parlare dei diversi partiti da prendersi in un affare di competenza, dirò così della natura, e o più o meno soggetto all'impero della fortuna. Dirò ciò non pertanto, che in punto di accettazione, o di rifiuto d'una costituzione, non dovendosi arrischiare nulla, e dovendosi rispettar tutti i riguardi d'una pienissima libertà, egli è bene esplorare l'opinione prima di arrischiare una decisione. A questo fine il governo preparatorio allo stabilimento della costituzione dovrebbe dopo la più completa diramazione del progetto aprire presso tutti i notai e presso ogni ufficio pubblico un *registro di petizioni individuali* facoltative dei padri di famiglia riguardanti la decretazione della costituzione medesima. Ogni seduzione, ogni minaccia, ogni violenza, ogni atto insomma tendente a turbare la perfetta libertà dei padri sia ricercato e punito come delitto contro la pubblica tranquillità. Se dentro un dato tempo avrete una dichiarata pluralità di petenti voi la farete verificare, e la costituzione vostra sarà decretata. Che se questa pluralità non si dichiara, voi potrete tentare la convocazione degli stati generali colla cautela della ratifica suddivisata.

Taluno mi dirà che la minorità dei potenti padri di famiglia si dovrebbe riguardare come un segno di disapprovazione, e che quindi arrischiare non si dovrebbe la convocazione degli stati generali. Mi si permetta di osservare in contrario, che quest'illazione è per lo meno dubbia. Una costituzione temperata quale fu da me progettata, nella quale tutti trovano il loro conto, tranne gli agenti della servitù feudale, clericale e militare, non può che ottenere il voto della generalità della nazione. Ma confessar si deve ciò non ostante che le brighe di questi agenti possono trattenere parecchi dall'esternar un voto, che realmente nutriscono nel loro cuore. Per isventare queste trame, sempre occulte e sempre tessute con trepidazione, altro rimedio non v'è che la solenne e leale convocazione degli stati generali. Questa sarà la maniera di far calar la maschera agli intriganti, e di far trionfare il voto sincero e libero della nazione. Nella supposizione che gli stati ge-

nerali accettino la costituzione, colla proclamazione autorizzata invitante i padri di famiglia a manifestare entro un dato termine il loro *dissenso*, i dissidenti saranno costretti o a cavar la maschera, o di mostrarsi consenzienti col loro silenzio. Credete voi che contro una solida e pronunciata *opinion nazionale* essi si erigeranno in capi di fazioni?

Dalle quali considerazioni lice conchiudere doversi secondo l'uopo usare dei due metodi dei registri delle petizioni, e della convocazione degli stati generali, allorchè la pluralità dei padri di famiglia non sia dichiarata dalle petizioni medesime.

Preso il partito di radunare gli stati generali mediante il voto dei singoli padri di famiglia, è necessario di avere i loro suffragi sulle persone da inviarsi all'assemblea. Quest'assemblea per essere superiore a tutte le brighe deve essere sottratta alle fazioni provinciali e radunata nella capitale. Il numero dunque dei deputati non deve essere soverchio. Dovranno dunque i padri d'ogni parrocchia unirsi ad eleggere un deputato di loro confidenza. Ma siccome questo numero sarebbe eccessivo, così i deputati della parrocchia si uniscono in assemblee di cantone. Ogni assemblea di cantone nomina uno dei deputati agli stati generali. Così avremmo un'assemblea, che conterrà tanti individui, quanti cantoni si contano nel regno. Questa, presieduta come le assemblee di legislazione e posta in una stretta comunicazione colle autorità superiori, passa a discutere e a decretare la costituzione al pari di ogni altra legge.

Questa assemblea sarà certamente meno numerosa dei comizi nazionali, e però gli *stati generali* non avranno quella composizione numerica proporzionale, che fu immaginata dai Francesi; ma che perciò? Forse che la *qualità* di stati generali deve risultare dalla corpulenza dell'assemblea, o non piuttosto dalla *natura semplice individua* della *universale rappresentanza* di cui testè abbiamo ragionato? (V. il § 24 di questo libro).

§ 38

*Della convocazione dei comizi nazionali per eccessi
di potere del senato*

Sopra fu contemplato il caso in cui il senato eccedesse i suoi poteri, e fu detto che l'atto deve star fermo, ma l'appello deve essere aperto ai comizi nazionali (§ 24 di questo libro). Quando ho detto che l'atto deve star fermo io non ho inteso di dire che esso sia irretrattabile dallo stesso senato, ma che debba essere rispettato da tutte le autorità, compresa l'assemblea di legislazione, il protettorato e il re medesimo. Può il senato sempre rivocarlo come atto di amministrazione costituzionale, ma non deve essere in balia di alcuno di sovvertirlo. Senza di ciò la garanzia *diretta* e suprema della costituzione (V. § 16 della Teoria generale) sarebbe totalmente annullata. Se di fatti all'opposizione e al reclamo dei corpi che debbono essere tenuti in freno si dovesse dar forza di paralizzare gli ordini del senato, si aprirebbe il varco al potere assoluto di tutti. Sotto il pretesto di eccesso di potere essi non mancherebbero mai di elevare conflitti di attribuzione, e di tutelare per tal guisa le loro usurpazioni. Invece dunque di sottostare ai rarissimi e sempre improbabili eccessi dell'unica autorità senatoria si dovrebbero accreditare tutti gli attentati delle altre autorità, e specialmente della amministrativa.

Un freno però era necessario anche per gli atti del senato, al quale la nazione non volle affidare che un potere di *conservazione*. Quando parliamo degli atti del senato, i quali possono formar materia di reclamo, non parliamo di quegli atti per i quali interloquisce per dar fine ai conflitti, e a contenere in dovere le rispettive autorità nell'esercizio delle loro funzioni. Questi propriamente vestono il carattere di *suprema giudicatura*; ma parliamo di quegli atti, che esso pratica per conto proprio, e come incaricato dell'altissima amministrazione dello stato. I primi debbono sempre essere tenuti fermi come i giudicati delle corti sovrane. I

secondi debbono ad ogni modo essere prevenuti e repressi per non assoggettare la nazione ad una incorreggibile oligarchia. Lo stabilimento quindi del ricorso ai comizi generali era indispensabile per questi atti di amministrazione, per i quali soli si può indurre una vera responsabilità di ufficio.

A chi medita tutta l'economia, colla quale furono distribuiti e temperati i poteri, si farà chiaro, che lo stabilimento del divisato ricorso basterà a prevenire ogni abuso nel senato. Posto fuori della sfera dell'ordinaria amministrazione, e quindi sottratto alle tentazioni di comandare, pieno del senso della propria dignità, e rifuggendo per ciò l'umiliazione d'essere giudicato da altri, esso avrà tutto l'interesse ad astenersi dalle occasioni che possono darvi causa, e quindi dall'abusare de' suoi poteri.

Ma potrebbe nascere il caso che col pretesto, che il dato atto cada sotto la categoria di quelli, che importano responsabilità, venisse o dal gabinetto, o da altra autorità provocata la convocazione dei comizi, e per tal modo inferita una ingiusta molestia al sommo tutore della costituzione. Ad ovviare a questo inconveniente io non trovo altro rimedio, che quello che la convocazione dei comizi non possa essere fatta dal re, che col voto unanime del consiglio dei protettori, e della suprema corte regolatrice (detta altrimenti di cassazione) e della corte suprema di finanza. Queste veduto l'atto querelato opineranno, se esso importi la convocazione suddetta o no. Ma accader può che qualcheduno di questi corpi reclami. Allora sarà necessario il voto unanime degli altri due, al quale converrà aggiungere anche quello dell'assemblea di legislazione raccolto in comitato segreto. Questi voti concordi siano depositati e verificati dal supremo cancelliere nazionale, e posti sotto gli occhi dei comizi, a di lui diligenza. Per tal modo il giudizio di responsabilità di qualunque camera del senato (1) sarà preceduto da una cognizione atta a prevenire

(1) Benchè qui io indichi qualunque camera del senato, ciò non ostante il caso non potrebbe essere verificabile che per la camera dei conservatori come incaricata dell'amministrazione eminentemente della costituzione.

le inconsiderate o malvagie molestie dei ricorrenti, e si assicurerà pienamente il libero esercizio della suprema autorità tutoria dello stato.

Tutto il fin qui detto riguarda i soli eccessi di potere senz' altra *qualità criminosa*.

§ 39

Della convocazione dei comizi nazionali per riformare articoli variabili della costituzione

Sopra fu parlato della funzione di aggiungere e non di derogare, di sviluppare e disciplinare e non di togliere o riformare qualche parte della costituzione. Quest'ultima funzione è certamente più gelosa delle altre. Come procederemo noi?

Altrove ho già accennata la distinzione fra gli articoli fissi e gli articoli variabili della costituzione. Ora domando chi debba proporre la riforma e l'aggiunta degli articoli variabili, e chi debba decretare l'una e l'altra. La risposta a questa domanda nasce dalla natura stessa dei corpi costituzionali. La camera dei conservatori del senato è più specialmente incaricata della conservazione della costituzione. Il governo e il protettorato sono più specialmente consecrati all'amministrazione. Se il governo ed il consiglio dei protettori siano d'accordo nel dichiarare come necessaria o la *riforma*, o l'*aggiunta* d'un articolo variabile, la camera dei conservatori del senato dovrà occuparsi della proposizione del progetto. Dovrà prima di tutto la camera farla redigere dalla consulta di stato, e raccogliere le osservazioni dell'istituto. Sarà pure aperta la facoltà ad ognuno di pubblicare il suo sentimento. Ciò fatto, la camera suddetta dei conservatori farà dalla consulta concretare il progetto di aggiunta o di riforma, e lo trasmetterà al primo presidente del senato, il quale lo farà dichiarare come definitiva proposizione. Dopo ciò saranno convocati dallo stesso presidente supremo del senato i comizi nazionali, i quali ammetteranno o rigetteranno la proposizione.

Allorchè il protettorato e il governo non fossero d'accordo sulla necessità dell'aggiunta, o della riforma, la parte che la giudica necessaria porta la contesa alla camera dei principi del senato, il quale pronuncierà; quando pronuncierà essere necessaria la riforma o l'aggiunta dell'articolo, si procederà come nel caso antecedente.

§ 40

Della convocazione e forma di deliberare degli stati generali per la riforma di articoli fissi della costituzione

Dopo gli articoli variabili vengono gli articoli *fissi* della legge costituzionale. Quando questi siano veramente necessari, quando la loro necessità risulti dai rapporti perpetui e costanti di ordine e di fatto, ragion vorrebbe che niuno toccar li dovesse, fosse pur anche la intiera nazione per la salute della quale furono stabiliti. Ma in linea di *diritto* e di politica questo interdetto può essere mai giustificato? Qualunque legge, compresa la costituzionale, non è forse un atto della volontà sovrana? Quella volontà che la creò non ha forse il diritto di rivocarla, di modificarla, di tramutarla? Chi potrebbe competentemente opporsi a questa volontà? Più ancora, se in forza di ragione voi potete interdire ogni alterazione, potreste voi farlo salva la buona politica? Sia pur vero che la nazione volendo l'alterazione voglia il suo peggio; ma pretendendo porla sotto divieto non esercitate voi una soperchieria del pari inutile che pericolosa? Dico inutile, perocchè se veramente il maggior numero sarà determinato a tentar mutazione, esso lo farà a dispetto della vostra carta, la qual cosa non può riuscire che di pericolo infinito, perchè fu senza regola, e con una specie di violenza alle barriere erette dalla legge. Chi può rispondere allora degli eccessi ai quali lo spirito di distruzione potrà trasportare una moltitudine traviata dalle proprie passioni, o dai raggiri dei nemici degli ordini stabiliti?

Che se per lo contrario voi aprite una *via regolare* anche ai capricci, o alle volontà raggirate dei più, voi sarete padrone di condurli a bel bello, di conoscere le cause e gli agenti della innovazione. Voi strapperete di mano dei demagoghi lo scettro sulla moltitudine, e colpirete coraggiosamente letrame e le mene irregolari ed insidiose. Esplorando la reale volontà dei più, smentirete le menzognere voci di partito, che suol far valer sempre le grida di pochi, come il desiderio di tutto un popolo. Avrete campo colla voce, cogli scritti, col maneggio di ricondurre i traviiati, o almeno dividerli. In somma voi trionferete, o almeno impedirete il maggior male. Si lasci dunque intatta la facoltà di cangiare anche gli articoli fissi, ma si disciplini questa facoltà, in modo che risulti essere il cangiamento realmente voluto dalla nazione.

A questo fine venga dichiarato che gli articoli fissi della legge costituzionale possono essere cangiati col metodo seguente, cioè:

I. Ad ognuno iscritto nel censo politico sarà permesso di presentare in mano del protettor locale e del capo della municipalità una petizione scritta, nella quale venga domandata la revoca, o la riforma d'un articolo fisso della costituzione.

Le petizioni collettive, l'accattar sottoscrizioni, le radunanze, le federazioni, ed altri tali atti di coalizione saranno vietati e puniti come sediziosi.

II. Ogni protettore comunale trasmetterà le ricevute petizioni al consiglio del protettorato. Ogni capo di municipalità le trasmetterà al prefetto. Un registro sommario sarà conservato presso il protettor comunale e il capo municipale.

III. Allorchè si vegga che il maggior numero degli iscritti nel censo politico concorrono a domandare la stessa cosa, tanto il re, quanto il consiglio dei protettori faranno presente al senato la domanda.

IV. Il senato, sentito il rapporto del re e del consiglio dei protettori, farà pubblicare nei fogli uffiziali la domanda, ed aprirà

la discussione pubblica degli istituti politici del corpo degli avvocati e degli altri cittadini, da eseguirsi entro un anno. Presso gli istituti si registreranno i diversi pareri.

V. I petenti la mutazione potranno in ogni caso ritirare le loro domande.

VI. Chiusi i dibattimenti si lasceranno trascorrere sei mesi. Dopo trascorsi questi sei mesi, se si trovasse che le domande della pluralità furono diminuite per ritrattazioni sopravvenute, non si procederà oltre. Quando poi queste domande o rimanessero nello stesso numero, o aumentassero, il senato dovrà proporre il progetto della mutazione dell'articolo fisso preparato dalla consulta di stato.

VII. Il progetto sarà proposto ai comizi generali. Due proposizioni verranno poste alle voci : la prima, se si debba o no ammettere alterazione all'articolo fisso della costituzione : la seconda, se si debba ammettere o rigettare il progetto del senato. Quando fosse deciso di non doversi ammettere alterazione, non si passerà ad altra deliberazione. Quando fosse deciso in massima doversi ammettere, si passerà a deliberare se si debba o no approvare il progetto del senato.

VIII. Se i comizi nazionali approvano il progetto del senato, la decisione dei comizi generali verrà sottoposta alla sanzione degli stati generali. In caso contrario il senato dovrà entro l'anno occuparsi di un secondo progetto.

Ques'ultima disposizione avrà luogo, semprechè le domande degli iscritti del censo civico non siano diminuite al di sotto della pluralità.

IX. Gli stati generali si raduneranno in ogni parrocchia con atto di convocazione fatto dal protettor locale, dietro ordine ricevuto dal grande oratore comunicato dal primo presidente del senato.

I padri di famiglia di ogni parrocchia con viglietti particolari registrati saranno successivamente convocati sotto la presidenza del protettore. Il capo della municipalità ed il parroco assisteran-

no all'adunanza. Un notaio assistito da verificatori redigerà e conserverà i processi verbali.

Le compagnie delle guardie nazionali saranno sotto le armi e custodiranno il luogo dell'adunanza.

X. Nel primo giorno il presidente esporrà l'oggetto della convocazione e le ragioni pro e contro della decisione dei comizi generali, e indicherà la seduta per un altro giorno onde deliberare.

Frattanto in privato essendo richiesto a dare schiarimenti si presterà alle ricerche dei votanti.

XI. Giunta la giornata della deliberazione gli invitati consegneranno entrando nel luogo dell'adunanza i viglietti d'invito, i quali verranno registrati a fronte del processo verbale. L'assemblea dietro proposizione del presidente delibererà, *se si debba o no sanzionare la decisione dei comizi generali*. Il sì ed il no verranno rilevati con voti segreti designati con palle, o altri segni bianchi o neri, raccolti dai votanti.

XII. La maggioranza dei voti dei padri di famiglia di ogni assemblea parrocchiale si riguarderà come la volontà di quell'assemblea. La pluralità di queste volontà collegiali indicherà la volontà degli stati generali, ossia della intiera nazione.

XIII. Le petizioni, la proposizione, la discussione, il progetto, la decretazione, e qualunque altra operazione relativa alla riforma di qualsiasi articolo costituzionale fisso, non potrà aver luogo in tempo di guerra, di carestie, di pestilenze, di tumulti interni, o di altra pubblica calamità. Non potrà nemmeno aver luogo durante la minorità, l'assenza, la malattia, o qualunque altro impedimento del re.

Chiunque in questi tempi presentasse petizioni, o fomentasse in qualunque luogo proposizione di alternazione, sarà punito come reo di delitto di stato.

Allorchè poi l'affare fosse stato legalmente iniziato, dovrà essere sospeso sotto le stesse pene durante l'impedimento. La censura del senato e il comitato di provvidenza invigileranno ed agi-

ranno vigorosamente per l'esecuzione di quest'articolo (V. § 46 di questo libro).

§ 41

Del ricorso ai comizi nazionali per l'interpretazione della legge costituzionale

Su la legge costituzionale come su qualunque altra legge può nascer dubbio circa il senso. Come procedere si dovrà in questo caso ?

Rispondo, che convien distinguere gli articoli fissi dai variabili. Se parliamo dei variabili non trovo difficoltà che venga accolta come autorevole l'interpretazione, che potrà venir fatta dalla consulta di stato in via di parere.

Che se poi parliamo dell'interpretazione degli articoli fissi, io credo che la cosa debba procedere con maggiore ponderazione e solennità. Prima di tutto mi pare che debba essere sentito, d'ordine della camera dei conservatori del senato, il parere dell'istituto centrale politico e degli altri istituti filiali, come pure il parere del re e del consiglio dei protettori. Ciò fatto, che il progetto d'interpretazione della consulta di stato da concretarsi dopo tutti i pareri debba sottoporsi all'ultima sanzione dei comizi nazionali, nel caso solo che il re, il protettorato o altre autorità costituite della di cui podestà si tratta, si dicessero lese e reclamassero.

Un'intelligenza più che un'altra di un testo di legge può importare una reale deroga alla legge medesima. La necessità adunque di tutte queste formalità e cautele risulta spontaneamente.

CAPITOLO VI

DELL'ELEZIONE E SUCCESSIONE AL TRONO E DELLE REGGENZE INTERMEDIE

§ 42

Quanto sia necessario infondere una perfetta ed esplicita opinione circa l'indole della regia podestà

Molti aspetti può avere l'argomento della elezione di un re : ma qui non contemplo che que' soli i quali interessar debbono la costituzione ed il suo regime. Io non perderò certamente il mio tempo a disputare della podestà regia *patrimoniale*, alla quale per illudere si è voluto imporre il nuovo nome di *legittimità*. Io invece discendendo dal principio consacrato dalla sana ragione e dall' autorità delle costituzioni temperate, mi studierò di accennare le norme che debbono regolare gli atti delle autorità costituite per tutti i casi delle successioni al trono. Dopo tutto quello che è stato positivamente sanzionato e fermamente creduto intorno l' autorità 'del principe nella monarchia costituzionale, altro rimaner non ci dovrebbe che l' applicazione pratica, onde prescrivere ad ogni magistratura e comando militare ciò che deve pensare e fare in questi casi. Ma i fatti accaduti recentemente sotto i nostri occhi ci hanno fatalmente dimostrato che non basta consacrare una massima, ma fa d'uopo eziandio svilupparla, applicarla, disciplinarla, ridurla in precetti particolari illustrati dalla ragione, avvalorati dall' autorità, sostenuti dalla sanzion della

legge, predicati dagli istruttori. Altrimenti tutto è perduto. Fra l'opinion pubblica politica riguardante la sovranità nutrita in questi ultimi anni in Francia, e l'istessa opinione dominante in Persia, avvi certamente un'immensa distanza. Eppure per fatto universale di opinione si è agito in Francia come se si pensasse alla maniera di Persia. Io prescindo da que' fatti che nascono dalle fazioni o da interessi irritati. Io parlo di quelli, che sono originati [unicamente dalla vera o falsa opinione sulla legittima autorità del monarca. Io parlo dell'opinione presa in sè stessa : io parlo della religione dirò così politica, come massima, come sentimento adottato dalla parte colta della nazione. Mi spiego.

Posto il principio della inalienabile e imprescrittibile sovranità nazionale ripetutamente consacrato da più costituzioni. posta quindi la conseguenza che l'autorità regia altro non sia che una *delegazione* ad amministrare, come fu decretato (1); ne veniva per ciò stesso che il monarca non era che un *procuratore delegato* ad amministrare. Dunque gli atti costituzionali fatti da lui erano atti fatti in *nome* della nazione, per autorità della nazione e per l'interesse della nazione, come quelli di qualunque altra autorità costituita. Dunque i giuramenti di ubbidienza e di fedeltà al monarca non erano prestati nè alla di lui persona, nè alla di lui dinastia, nè alla di lui fortuna, nè alla di lui esistenza, nè al di lui arbitrio, ma erano prestati legittimati, e legati alla sola persona, alla sola vita, al solo impero della nazione. Dunque mancando il re, o per morte, o per rinunzia, o per altra cagione, i rispettivi funzionari civili e militari non mancano di padrone, ma sol mancano di *agente*. Essi restano obbligati come prima, nè possono da sè stessi disporre d'un autorità, di cui non sono proprietari, ma puri depositari. Il sovrano è sempre vivo, è sul trono, è in mezzo a loro. Se si congeda, o muore, o è cacciato, un agente generale d'una famiglia, i coloni possono forse rivoltarsi contro il padrone, o spogliare la famiglia

(1) La costituzione del 1791 dichiarò formalmente questo principio.

medesima delle sue proprietà? Contratti furono fatti per conto del padrone, benchè fossero intestati col nome dell' agente generale. Dunque le parti furono legate al padrone, e non all' agente. Esso non fu che organo intermediario, e non proprietario titolare del contratto. Tutto dunque deve star fermo come prima. Le sommissioni quindi dei comandanti militari ad un altro capo non eletto e non riconosciuto liberamente dalla nazione, sono nel caso della abdicazione d' un re costituzionale, fatta anche per gli eredi suoi, veri atti di tradimento, di fellonia contro la nazione sovrana. La sola forza maggiore con cui si capitola militarmente, può scusare una convenzion militare, una consegna d' una piazza o di un corpo d' armata, una occupazione di territorio..

La nazione colla voce della legge impose a ognuno i suoi obblighi, nè diede mai la facoltà a veruno di vendere lo stato o di abbandonarne la difesa. Che importa che per un momento manchi l' agente generale? Mancano forse le leggi, i regolamenti, che debbono giudicare ognuno, e cui ognuno giurò di fedelmente osservare? Lo stato senza l' agente generale forse divien preda degli agenti subalterni? Voi mi citate le sommissioni e i giuramenti comandati agli inermi. Ma questi sono atti di forza sempre inefficaci a spegnere i diritti imprescrittibili dell' unico sovrano vivente e regnante.

Ecco le inevitabili conseguenze del principio riconosciuto della sovranità nazionale, e dei poteri delegati della monarchia temperata. La loro *cognizione* concorde forma la *garanzia straordinaria* ed estrema d' una nazione incivilita, che ebbe la fortuna di vivere sotto una monarchia temperata. Essa forma il sostegno del trono nei casi inopinati d' un' avversa fortuna. Essa forma la tutela o la speranza della dinastia regnante contro le sventure del capo, o contro le rinuncie carpite per sorpresa o per timore. Così la nazione non può soccombere che nel solo caso di una forza maggiore, la quale sia riuscita a conquistare palmo a palmo tutto il territorio, e a soggiogare uomo per uomo tutta la popolazione. Che cosa conchiude, che la capitale sia invasa,

che il re sia prigioniero, che abbia rinunciato al trono, che abbia sciolto i funzionarj e i privati da ogni giuramento di fedeltà, o abbia praticato altro atto consimile? Il sovrano vero che comanda è ancor padrone del rimanente, egli è ancor libero, egli è ancor regnante, egli non ha sottratto veruno dall'ubbidienza.

Egli invece comanda a'suoi agenti subalterni di difendere fino all'estremo il deposito a loro confidato, e di non cederlo ad alcuno che dietro un suo comando libero.

Se le cose si fossero in questi ultimi anni riguardate sotto quest'aspetto, si avrebbe mai sentito un governor generale d'un regno dichiarare, che colla abdicazione del re alla corona esso riconosceva finiti i suoi poteri?

I nostri posterì dureranno fatica a credere che gli scritti e le dottrine comuni sulla libertà, sulla sovranità siano coetanee alla maniera di agire e di pensare delle autorità civili e militari francesi.

Tanto è vero che le massime astratte non servono alla pratica: che l'illusione dei nomi affascina le menti: la corteccia delle forme vincola le coscienze: l'apparato dei cerimoniali trascina la opinione: la mancanza d'istruzione compromette i diritti. La moralità politica è tutta artificiale. Essa quindi non viene insinuata, sviluppata, propagata e applicata particolarmente che a forza di arte. L'argomento della regia prerogativa soprattutto esige queste cure. Ecco l'opera dell'istituto politico.

§ 43

Supposizioni di fatto o di diritto nell'ordinare le elezioni dei re costituzionali

Scegliere un re egli è lo stesso che scegliere un amministratore d'una numerosa famiglia, la quale non può governarsi da sè stessa. Allorchè i membri di questa famiglia sono in tenera età nè conoscono ciò che loro può convenire, non si potrebbe

esigere che l'amministratore si regoli coi loro suggerimenti, benchè debba consultare i loro bisogni. È meno male che l'amministratore sia indipendente nella sua gestione, che soggetto alle balordaggini fanciullesche de'suoi amministrati. Sarebbe certamente desiderabile che un terzo affezionato potente e galantuomo, sorvegliasse l'amministratore, affinchè non divori le sostanze della famiglia e non ne maltratti gli individui. Ma come fare nelle società umane abbandonate a sè stesse, e alle quali manca una mano esterna possente e savia, valevole ad assisterle? È dunque forza ne' tempi d'ignoranza abbandonarsi alla fortuna delle monarchie assolute.

Ma allorchè molti della famiglia cresciuti in senno ed in età ne sanno quanto l'amministratore, e veggono per un'infalibile esperienza, che egli non avendo freno abusa, e abuserà sempre delle sue facoltà, essi a nome dei loro confratelli debbono domandare, e far di tutto per ottenere ed assicurarsi che esso si regoli coi suggerimenti dei più savi ed illuminati della famiglia. Essi col voler un'amministrazione tutta a beneficio della comunanza esigono una cosa bramata dai veri padroni, una cosa voluta dalla ragione, una cosa comandata dal diritto. Nuno vuole certamente far senza un amministratore, perchè fra molti anche capaci conviene anche pel bene di tutti sceglierne un solo; ma tutti vogliono, che l'amministrazione non degeneri dal suo scopo, e l'amministratore non usurpi la proprietà delle cose e delle persone degli amministrati.

Se poniamo mente al puro diritto di amministrare, noi troviamo che in ambe le età non vi è differenza veruna. La famiglia è sempre padrona e proprietaria, e l'amministratore sempre mero procuratore, obbligato a fare il solo utile degli amministrati. Come tale egli non può immaginare mai un *drutto quesito* contro i padroni, nè per malversare, nè per perpetuare una amministrazione dispotica, nè per rimaner al suo posto in onta del padrone. Egli può bensì esser certo che comportandosi bene non sarà mai licenziato; ma sarebbe un pazzo se pensasse non

essere al padrone lecito il farlo , sarebbe un petulante se lo dichiarasse , e sarebbe un birbante se si ostinasse a rimanere in posto colle minacce, colle ingiurie, colla violenza. Egli allora , fatto invasore del patrimonio , oppressore della libertà del suo sovrano, dovrebbe essere respinto e punito come ladrone, ribelle , e il più pericoloso ed iniquo dei traditori e dei ribelli dello stato.

Che se poi egli o da sè o anche in compagnia di altri amministratori formalmente dichiarasse cotali pretese, in tal caso egli e gli altri tutti si porrebbero veramente in uno stato abituale di guerra colle famiglie alle quali servono; e le famiglie stesse sarebbero abitualmente autorizzate a tutti gli atti valevoli a respingere l'aggressione.

A chi si dovrebbero allora imputare tutte le controversie, tutte le agitazioni, tutte le turbolenze, se non se agli insensati e prepotenti amministratori, i quali colle loro parole , coi loro fatti , colle loro inquisizioni , colle loro esecuzioni fanno una guerra abituale ai loro padroni? Essi soli si posero e si mantengono da sè stessi fuor della legge; essi soli pronunciarono e confermano la loro proscrizione. La forza delle armi e la fortuna allora può decidere sola del destino dei contendenti. Non è del mio istituto di parlare dei diversi modi coi quali un popolo può venire in grado di dichiarare la sua volontà circa la forma del suo governo. Sia che la benevolenza del principe lo abiliti a manifestare i propri desideri, sia che la fortuna assista l'ardimento dei liberatori della patria, sia che un eroe straniero spezzi le catene della schiavitù, sia in fine ogni altro evento che ponga un popolo in grado di seguire i consigli della prudenza, io dirò quello che mi pare più conveniente circa *l'elezione del re in una temperata monarchia*, supponendo una nazione libera a provvedere come tora meglio.

Ciò che può convenire ad una monarchia assoluta non può essere argomento delle mie riflessioni. Solo dirò (se è possibile ottener ragione da coloro che baciano le catene) doversi ben

distinguere ciò che è proprio dell' assoluta da ciò che è proprio della temperata. Voi potrete rigettare, se vi piace, la monarchia temperata; ma posta almen come ipotesi, dovrete ordinar le cose secondo i rapporti di fatto e di diritto. Sia un angelo, sia un diavolo che noi introduciamo sulla scena, io chiedo la grazia che voi giudichiate della parte che fo loro rappresentare dietro il rispettivo carattere naturale, e dietro le intenzioni che ognuno si propone.

§ 44

Della proposizione della persona da eleggersi in re

Por freno all' amministrazione arbitraria dei re è l'argomento massimo della teoria costituzionale. Eleggere un re in una monarchia temperata è un affare di assai minor conto. E se può esser più grave nello scegliere il capo d'una dinastia, non può essere che lieve nel proseguire la successione.

Ponete dunque uno stato ordinato in monarchia costituzionale; quali saranno i metodi e le forme da osservarsi nell' eleggere i re e nel trasferire la corona ai successori? Se non credete che possano questi metodi aver luogo per la prima dinastia, serviranno almeno per le successive.

Noi supponiamo essere adottato il sistema della successione *mascolina primogeniale*, come quello che racchiude i minori inconvenienti. In questo supposto io credo che, per evitare tutte le brighe e tutte le fazioni popolari, si debba affidare la *proposizione* della persona da eleggersi in re e della sua dinastia alla camera dei conservatori del senato. Essa, sentito il protettorato, la presenta all' assemblea di legislazione, la quale in comitato segreto delibera.

Questa proposizione non è cosa che possa essere convenientemente eseguita da una moltitudine di molti privati. Indicare fra molti quello che più conviene ai bisogni attuali dello stato, è og-

getto a cui non può essere provveduto se non da chi è illuminato dalle massime di un'eminente politica ed istruito da notizie diplomatiche. La camera de' conservatori del senato, la quale è composta delle persone le più eminenti, le più mature, le più incorruttibili della nazione, è in grado di proporre meglio di ogni altro la persona che più conviene allo stato. Sia che piaccia seguire le massime dei vecchi Italiani di scegliere i principi fra coloro che resero i migliori servigi allo stato, e sono in grado di meglio difenderlo col loro coraggio e coi talenti; sia che piaccia seguire la volgare e mal intesa venerazione alla nascita, e porre gli occhi su un uomo di progenie principesca anche straniera, si dovranno fissare certe condizioni, dalle quali nè il senato, nè la legislatura, nè il re dovranno discostarsi.

I. Scegliete un re che professi la religione del vostro stato. Quando egli fosse allevato in una religione diversa, basterà che prima di salire al trono abbracci la vostra.

II. Se fuori dello stato dovreste ricercare qualcheduno di sangue reale o principesco, ricercatelo prima nella vostra nazione. Se fosse principe regnante, non lo fate vostro capo, se non unisce in perpetuo i suoi stali ai vostri e non costituisce un solo governo.

III. Se convenisse trasceglierlo in una famiglia di nazione diversa, guardatevi di prenderlo fra le famiglie regnanti su paesi *limitrofi* al vostro, soprattutto se sono assai potenti. Invece sceglietelo fra famiglie assai lontane e di non molta potenza. In ogni caso egli non possa mai regnare ad un tempo stesso sui due paesi; ma occupando il vostro trono sia sempre escluso da quello della sua origine, e viceversa.

La saviezza e la necessità di queste norme è fatta palese dalla loro stessa esposizione. Ognuno vede in primo luogo essere necessario che il popolo creda il suo principe animato dalla sua stessa religione, specialmente se il cattolicesimo forma la religion dello stato; senza di ciò manca la prima causa della considerazione e della confidenza; senza di ciò manca la prima unità e la pri-

ma garanzia del governo. Il popolo non pregherebbe mai sinceramente il cielo per la salute d'un uomo da lui creduto dannato e posto fuori del grembo della Chiesa; il clero avrebbe orrore di dipendere da uno scomunicato, e tremerebbe di veder la sua sorte posta in mano d'un suo nemico. I tutori nazionali non si crederebbero al coperto dalle insidie che si potrebbero tendere alla costituzione colla mutazione della religione favorita dal solo esempio del principe, il quale per questo mezzo potrebbe acquistare un genere di potenza non calcolato nell'ordinare il governo.

Le altre cautele accennate in appresso sono della più alta importanza per lo stato. Due stati vicini d'indole, di lingua e di terra diversa sono *naturalmente destinati* ad essere *indipendenti* l'uno dall'altro. Voler accomunare fra di loro i regnanti è lo stesso che volere stabilire la servitù di amendue. Il regnante comune si servirà promiscuamente delle armate dell'uno per tener soggiogato l'altro. Questo solo riflesso basta per respingere il pensiero di collocare due corone di questa fatta sulla stessa testa.

Voi potreste scegliere, mi si dirà, un cadetto della famiglia. Questo, io rispondo, sarebbe un pessimo partito specialmente nella monarchia temperata che vogliamo stabilire. Voi dovrete riguardar sempre il paese vicino come un quartier d'armata preparato contro di voi, per accreditare ed anche appoggiare colla forza gli attentati del vostro principe contro la libertà nazionale. Voi dovrete vegliare contro le suggestioni e le pratiche di una famiglia straniera, che col favor della unità del sangue tenterebbe sempre di mettere il naso nella vostra amministrazione, e di trascinare il vostro gabinetto in alleanze impolitiche e disastrose pel vostro stato, di esigere alcuni riguardi speciali, incompatibili colle combinazioni diplomatiche, di querelarsi delle ripulse, come se fossero ingiurie, di farvi in una parola bersaglio di tutti quei raggiri, e di tutte quelle impertinenze delle quali è piena la storia delle corti.

Lascio dal soggiungere le gelosie che si ecciterebbero negli altri gabinetti per l'ingrandimento territoriale d'un principato già

di per sè potente ; locchè non può avvenire fra due paesi fra loro lontani fra i quali esistono stati intermedi. Le memorie del secolo passato non ci presentano forse l'esempio di due guerre accese fra le più grandi monarchie europee per la successione d'un Borbone negli stati di Parma, che formano il valore d'un dipartimento? Se un principe sassone per esempio fosse succeduto, sarebbe stato forse il motivo di tanta gelosia ? Sia dunque stabilito fra nazioni diverse limitrofe , che si coltivi più che si può la buona armonia ed il libero commercio dei sudditi ; ma non vi sia veruna comunanza di sangue fra i regnanti.

Non è così fra più case regnanti su parti diverse dello stesso territorio, come per esempio in Italia ed in Germania. La divisione fattizia del territorio non è divisione indotta dalla natura. Questa divisione anzi è abborrita dalla vera ragion di stato voluta dalla natura. Essa distribuì le cose con tale provvidenza, che se il governo di ogni nazione fosse costituito secondo gli elementi naturali della rispettiva unità, tutte avrebbero con che garantire la propria indipendenza, e con che essere felici e sicure senza bisogno di estendere le loro conquiste. Sorgendo quindi un principato costituzionale in mezzo ad un paese diviso contro natura, dico che tanto fra i sudditi, quanto fra i principi debbasi stabilire una tale reciprocazione di benefizi e di legami, che in fine ne possa nascere quell'unità di dominio, senza la quale non si può ottenere la sicurezza esterna. Quindi io predico la massima delle vicendevoli successioni ereditarie fra privati, quindi io fisso la regola di scegliere primieramente il re fra i membri delle famiglie regnanti sul territorio nazionale. Il più potente allettativo per altro sarà sempre l'esemplare libertà e dolcezza del vostro governo a fronte del quale spariscono tutte le pretese provinciali. Non prediligendo piuttosto l'una che l'altra parte del paese, ma ponendo come scopo la reintegrazione politica della nazione, non posso più ingelosirmi della tendenza d'una stessa famiglia ad unire gli stati, perchè non potrò temere gli elementi indelebili della diversità, che opporre mi potrebbe la natura all'unità del mio governo.

Dovrei per altro ingelosirmi se il principe volesse tenere i due paesi separati, ed unire le due corone sul suo capo. La buona politica non mi permette di lasciare in mano del mio principe un punto di resistenza ed un mezzo di corruzione nocivo al mio governo. Allora o io scelgo un cadetto della famiglia, o vado a ricercare una persona in rimoto paese.

Frattanto, se le successioni, la fortuna e la politica non fossero ancor giunte a stabilire l'unità di governo, introdurrei ciò non ostante tutti gli elementi d'una naturale federazione per resistere alle invasioni straniere, locchè sarebbe sempre utile ai principi ed ai popoli dello stesso paese. Accomunati i possessi, i matrimoni, e quindi i primi interessi fra le corti ed i privati, io stabilisco almeno un'iniziativa, che utile al presente può essere decisiva pel futuro. Ecco le ragioni principali delle cautele testè segnate nel fissare le persone da proporsi per essere elette al principato costituzionale.

§ 45

Formalità dell'avvenimento al trono ne' loro rapporti alla costituzione

Veggiamo ora come si debba ordinare l'avvenimento al trono della persona designata. Qui provveder non si può che all'*opinione*, e non alla potenza.

I. Al capo dell'amministrazione sia decretata tutta la dovuta dipendenza e tributati i convenevoli onori; ma siano vietati i titoli di *re*, *d'imperatore* e *di sovrano*. Quest'ultimo titolo non compete che alla suprema podestà della nazione. Si sostituisca invece il titolo di *reggente*, come quello che suppone l'esistenza d'un sovrano distinto.

Coll'abolizione del governo *assoluto* debbono cessare anche i nomi che lo indicavano. Tali sono nel concetto comune i titoli di *re*, *d'imperatore*, e molto più di *sovrano*. Niuno ignora la forza dei segni e i gravi disordini che traggono seco. Attribuire i titoli

di re, d'imperatore e di sovrano ad un principe non assoluto, egli è lo stesso che vie più provocare in lui il desiderio di uguagliare gli altri despoti nel fasto e nella autorità. Con ciò se gli presta nell'opinione volgare un possente veicolo per procacciarsi l'uno e l'altra. Il titolo per lo contrario di *reggente* richiama perpetuamente l'idea del suo poter temperato, e per associazione il concetto di sovranità esistente nella nazione. Ivi debbono essere concentrati tutti i raggi della suprema considerazione. Essi per ciò stesso si riverberano su i cittadini e ispirano loro una dignità sconosciuta in ogni altro governo.

II. All'avvenimento al trono, e prima di ricevere la corona, si faccia con una determinata formola consacrata dalla legge costituzionale professare dal reggente: 1° Che la sovranità risiede nella nazione in una maniera indivisibile, inalienabile, imprescrittibile. 2° Che i titoli di reggente o di principe altro non esprimono, che la delegazione della podestà di governare il popolo fatta nella di lui persona a tenore delle costituzioni. 3° Che il reggente come procurator delegato esercita una podestà comunicatagli dalla nazione, i di cui atti sono validi ed autorevoli per sola autorità della nazione. 4° Che nello stabilire le cariche subalterne, e nell'esigere dai funzionari il relativo giuramento di ubbidienza e fedeltà non intenda di legare i funzionari stessi alla sua persona, ma di legarli unicamente alla nazione mediante l'autorità di cui è investito.

Fatta questa dichiarazione, il presidente del senato in nome della nazione sovrana ponga la corona sul capo al reggente, pronunziando la formola: — *Questa corona della quale la nazione per mio mezzo ti cinge il capo sia il simbolo della sapienza che deve presiedere alle tue ordinazioni.* — Dopo gli consegna la mano della giustizia, e dica: — *Questa verga e questa mano ti ricordi la giustizia colla quale devi reggere il popolo commesso alla tua amministrazione.* — Nel dargli la spada dica: — *Questa spada nelle tue mani sia sol rivolta contro i nemici interni ed esterni dello stato, e serva a difendere la indipendenza e la gloria nazionale.*

Compiuta questa prima cerimonia, si faccia prestare al re colla corona in capo e avanti all'altare della religione il giuramento — *di osservare, far osservare la costituzione e le leggi dello stato, assumendo la responsabilità e i vincoli imposti dalle medesime*. Prestato il giuramento, il reggente venga condotto sul trono per mano del presidente, e fatto sedere. Allora il presidente suddetto a nome della nazione proclama che il tale N. N. è costituito reggente, ed ordina in virtù dei poteri attribuitigli dalla costituzione, che venga per tale riconosciuto ed ubbidito. Il gran cancelliere nazionale faccia processo verbale di tutto, e ne dia atto al senato, al reggente, al protettorato, e lo faccia proclamare ed inserire negli atti autentici dei diversi uffizi del regno.

III. Tutti gli atti solenni che emanano in nome del reggente vengano intestati come segue: — N. N., *per delegazione della nazione, e secondo le costituzioni reggente di.* Questa formola, come ognuno vede, non è che la espressione della professione politica fatta nell'atto della incoronazione. Essa quindi non esige nè giustificazione nè comentari.

IV. Per regola poi dei funzionari civili e militari si stabilisca un articolo costituzionale esprimente che « la reggenza non muore, » nè cangia mai: qualunque vicenda succeda della persona del » reggente, non dispensa dai doveri contratti dai funzionari ed » impiegati nell'assumere la loro carica. Tutto deve proseguire » come se nulla fosse accaduto ».

La reggenza (come ognuno sa) è la podestà ad amministrar lo stato ingenita ed inseparabile dalla sovranità nazionale. Il reggente eletto non è che l'organo di questo potere. Dunque le vicissitudini personali del reggente nominato non alterano i rapporti legali della reggenza, sia rispetto ai funzionari, sia rispetto al popolo. Tutto dunque deve rimanere al suo posto e continuare come se nulla fosse accaduto.

Senza di questo principio noi dovremmo ad ogni alterazione, o fortuita o procurata della persona del reggente, sciogliere lo stato e autorizzare tutti gli eccessi dell'anarchia e della guerra civile.

Dell'interregno e delle relative provvidenze

Ma mancando in qualunque modo la persona del reggente, conviene che sottentri qualche persona anteriormente accreditata dalle leggi o dalla costituzione, alla voce della quale ubbidir debbono i funzionari ed il popolo. Senza di ciò ogni dipartimento dovrebbe erigersi in governo isolato, forse legato di spirito e di cuore alla sovranità nazionale, ma privo d'un superiore e comune impulso proprio della vita complessiva dello stato. E dunque necessario che la costituzione stabilisca che :

In qualunque circostanza, che la persona dell'attuale reggente manchi o sia inabilitata alle sue funzioni, il deposito della corona s'intenda di pien diritto cadere in mano del senato. In caso di morte o di altro infortunio del reggente, se non esiste un vice-reggente anteriormente designato dal reggente stesso, o con decreto, o con testamento, il senato nomina tosto fuori del suo seno un individuo che copra la reggenza.

Quando la vicereggenza dovesse aver luogo senza la contemporanea esistenza o capacità del successore reggente, sia perchè mancò la discendenza chiamata, sia perchè il successore è ancor minore, sia perchè si controverte a chi tocchi la successione, il presidente del senato, e in di lui mancanza il capo del protettorato convocano l'assemblea di legislazione per far confermare la elezione del vicereggente. Il vicereggente spedisce e firma gli atti per il reggente.

Ognuno troverà questa disposizione provvida, perchè lasciar non conviene nemmeno per un momento vacante la reggenza. Dall'altra parte poi la persona del vicereggente non doveva essere tratta dal senato, per non cumulare nel senato due poteri assolutamente incompatibili, nè esporre la cosa pubblica a quegli urti che sarebbero inevitabili per disgiungerli di nuovo. Non abbiamo limitati i poteri del senato nello scegliere la persona del vice-

reggente, perchè le circostanze e la prudenza debbono decidere di questo affare. Si verifica forse l'interregno in tempo tranquillo, e per morte del reggente? Allora si può scegliere anche un fautore della famiglia il più capace. Si verifica forse per ribellione del reggente? Allora sarebbe imprudenza il porre alla testa dell'amministrazione uomini sospetti e pericolosi. Invece si sceglierà un uomo circondato della pubblica confidenza. È forse mancata la linea dei successibili, o insorge questione sulla linea ereditaria? Il senato fa lo stesso, ec.

Una cautela perpetua da stabilirsi si è, che sia bensì lecito alla camera dei conservatori del senato durante ogni vicereggenza di far annullare dalla camera dei principi del senato stesso, dietro requisizione del protettorato, atti arbitrari della passata reggenza, e di stabilire dietro la stessa requisizione dell'assemblea legislativa quelle provvidenze che l'esperienza indicò come necessarie, e che per alcuni riguardi non si credette di proporre o di spingere rigorosamente durante la vita del reggente; ma sia proibito come delitto contro lo stato a chiunque proporre qualsiasi mutazione, aggiunta, o riforma all'atto costituzionale. L'uomo di stato troverà quest'ordinazione assolutamente necessaria. La riforma d'un articolo costituzionale in una monarchia temperata esige il concorso pieno e libero di tutti i poteri contrastanti. Come le passioni dei corpi debbono essere temperate dallo scambievole loro conflitto, così le correzioni o le aggiunte che si propongono debbono essere illuminate dalle opposizioni libere di queste medesime passioni. Toccare le attribuzioni in tempo della vicereggenza, egli è lo stesso che giudicare un pupillo od un assente che non può difendersi. D'altronde tutto il congegno organico del governo non essendo fatto che per nazione, ed essendo a bello studio ordinato così per la nazione, il volere intraprendere riforme allorchè uno degli elementi manca della dovuta energia, sarebbe lo stesso che voler facilitare negli antagonisti una soverchiera pernicioso alla nazione. Essa non trova il suo conto

che nella piena libertà dei poteri costituzionali, garantita dalla loro scambievole azione.

La ragione di vietare la proposizionē d'una riforma qualunque costituzionale cresce assai più nei tempi di agitazione interna od esterna, sia generale sia particolare. Le fazioni, la guerra civile e la dissoluzione del governo ne sarebbero le conseguenze. Ogni proposizione pertanto di aggiunta o di riforma qualunque costituzionale, sia riguardata come atto sedizioso, e venga sull'istante colpita, e repressa come tale. Sotto nome di proposizione s'intenda ogni mozione fatta in qualunque assemblea pubblica e privata, ogni proposizione scritta o stampata, fatta girare in parecchie mani, ogni maneggio tendente a procurar voti verbali o sottoscrizioni ad un dato progetto riguardante qualsiasi articolo, argomento o funzione costituzionale. Qui il potere di vigilanza del senato e quelli dell'alta polizia del governo, non che l'attività dei tribunali e di tutti i buoni cittadini, debbono essere posti in moto per allontanare o troncare qualunque attentato in questo genere.

§ 47

Rapporti di diritto concernenti la successione al trono

La successione altro non essendo che un modo di provvedere a mano a mano al trono vacante stabilito per volontà della nazione, esprime veramente tante elezioni, quanti sono i re che si succedono. Queste elezioni sono fatte anticipatamente dalla nazione, e confermate ogni volta da lei colla consacrazione. Dunque il successore non viene al trono per diritto di *eredità*, ma per diritto di *vocazione* della nazione sovrana. L'atto dunque di abdicazione, che fa un re da sè solo, non è operativo che per la di lui sola persona. Se dunque volesse abbracciare i suoi discendenti e successori chiamati, esso praticerebbe un atto nullo si

per il suo successore che per la sua nazione. I più volgari giuriconsulti sanno che in un fedecommesso agnatzio e lineare le disposizioni dell'investito non possono nuocere ai chiamati. Come dunque si vorrebbe far passare per valida una rinunzia fatta da un re per sè e per i suoi, in una successione fissata per una legge superiore della stessa nazione? Io arrossisco d'insistere su di questo punto.

Viceversa, se un re volesse introdurre qualunque alterazione nell'ordine e nel modo di succedere, sia rispetto alle cose, sia rispetto alle persone, sia rispetto alle attribuzioni, agli onori, sia rispetto a qualunque altro punto, tale alterazione sarebbe nulla, e usurpativa dei poteri della nazionale sovranità, la di cui volontà espressa negli statuti successori forma la legge regolatrice e suprema.

In breve, come la legge sola può stabilire le attribuzioni, i doveri, le forme, gli onori di qualunque magistratura, così la legge sola può derogare e variare queste cose nella regia autorità, la quale altro non è, che la maggiore delle magistrature medesime.

Ecco la materia di una dichiarazione costituzionale da esprimersi in un articolo imperativo. Sia dunque stabilito: « La rinunzia fatta al trono dal reggente non sarà operativa che per la di lui sola persona. Quand'essa si estendesse ai successori contemplati dalla legge, quest'estensione non sarà operativa che quando venga ratificata formalmente dall'assemblea nazionale dietro proposizione dei principi del senato concordata dal consiglio de' protettori. »

Tutte le attribuzioni, i doveri, i diritti, siano reali, siano personali, annessi al trono e fissati dalla legge costituzionale, non sono alterabili che da un'altra legge costituzionale. La camera dei principi del senato, sia dietro requisizione del protettorato, sia d'ufficio, cassa come nulli, incompetenti ed usurpativi tutti gli atti tendenti ad alterare il disposto della legge costituzionale, qualunque sia l'autorità da cui procedono, tranne gli stati generali ai quali spetta di statuire sulla costituzione.

In un governo costituzionale un re non deve essere ubbidito, se non dopo di aver assunto la sua carica e aver giurato di osservare e far osservare le costituzioni. La legge della successione serve bensì per *designare* colui che dovrà occupare il trono, ma non serve per *confidare a dirittura* l'esercizio dell'autorità. Ciò deve aver luogo nella monarchia assoluta, nella quale l'autorità non ha altra sede che nel trono, nè altro motore che la persona del re; ma non ha punto luogo nella monarchia temperata. Ivi la chiamata alla successione equivale alla lettera di nomina, e non all'effettivo possesso della carica. La designazione anticipata era indispensabile onde prevenire le commozioni che nascono dalle sempre nuove elezioni dei re. La installazione al trono era poi necessaria per istabilire solennemente l'*accettazione del mandato nazionale* per parte del successore. Era indispensabile per aver nella sua promessa la fede dell'esecuzione del mandato commesso. La tacita volontà appena è tollerabile in affari di minimo momento o nell'impotenza di palesar l'espressa. Per quanto regolata sia questa funzione, noi non possiamo sottrarci dal ravvisare in essa i termini d'un vero *contratto*, per il quale il successore assume liberamente il carico di amministrare lo stato, e promette liberamente di amministrarlo giusta le leggi e le costituzioni. L'uomo singolare e la società sono in ciò pari di diritto. È libero alla nazione di commettere e non commettere, come è libero all'individuo di accettare e non accettare. E dunque necessario un *atto positivo* da ambe le parti per manifestare l'una e l'altra volontà. Non basta dunque che la nazione indichi anticipatamente il successore al trono, ma si esige eziandio, che questo, giunto alla conveniente età, dichiari se ami di accettare il carico al quale fu chiamato, e colle condizioni sotto le quali vi fu chiamato.

Ognuno per altro intende, che questo non è un contratto incommutabile, ma si bene una semplice *prœcura rievocabile* a piacere del mandante. Un pubblico ufficio non può divenire mai una proprietà. Voi mi direte, che con questa proposizione io ridu-

co i re mutabili come i vestiti, e converto le reggie in case d'affitto. Con ciò non si espongono forse le nazioni a tutte le convulsioni e a tutti gli inconvenienti dei governi elettivi? Pian piano, signori miei, non confondiamo le cose, e meno poi precipitiamo le conseguenze e le pratiche disposizioni. Altro è dire che non *convenga* ad un popolo governato con saviezza ed amore di mutare a beneplacito i suoi principi, ed altro è dire che questo popolo non ne abbia il *diritto*. Certamente che avendo un agente abile e fedele non mi torna conto a licenziarlo, finchè egli si conserva tale, e le circostanze mie mi permettano di tenerlo presso di me; ma che perciò? Forse non avrò io il *diritto* di cangiarlo a beneplacito? Volendo agire da buon padre di famiglia nol farò certamente; ma se una forza maggiore, o altra necessità me lo consiglia, io lo farò senza tema di violare alcun diritto, e senza essere in obbligo di ottenere il di lui assenso. Io dunque non sono tanto pazzo di autorizzare durante una dinastia la revocazione capricciosa del regio mandato, ma sarò abbastanza zelante di persuaderla e di ordinarla, quando la *necessità lo esiga*. E siccome una nomina non è un atto che conferisca una proprietà, ma è una procura che ingiunge di far l'utile del mandante, così io agirò senza essere costretto ad ottener l'assenso del procuratore.

Nè in ciò si potrebbe riscontrare veruna ingiuria, perocchè prevalendosi un popolo del suo diritto senza offendere l'altrui, può bensì recare un dispiacere, ma non mai un oltraggio. E per ischiarire con un esempio questo pensiero, supponete, che il vostro principe irriti un forte vicino, e attiri sopra lo stato una guerra inevitabile senza la sua detronizzazione. Che far dovrete voi? O lo stato è debole sì per lui stesso, che per le sue alleanze, o lo stato è forte per resistere. Se egli è debole, nè siavi speranza di resistere, convien cedere alla necessità, e dimettere il principe. Imporrete voi al vostro popolo di soccombere ad un giogo straniero, piuttosto che revocare il regio mandato, e colla mutazion del principe salvare la sua indipendenza? Con quale principio potreste voi dimostrarmi che tutta una famiglia si *debba* far iscannare per il

suo agente, e così perire in sua compagnia per empire una fossa e nulla più? La parità è esatta. Un popolo che perde la sua indipendenza cessa di esistere, e con lui cessa di esistere il suddito ed il re.

O lo stato è forte per resistere, e qui io soddistinguo. O la causa dell'ira dello straniero è giusta, o no. Nel primo caso voi esaminerete, se la giustizia sia evidente al senso comune, e se sia stata provocata dal re, in modo da scaricare i ministri, gli ambasciatori, gli agenti diplomatici, ed ogni altro funzionario dello stato da ogni responsabilità. Se troverete, che al re sia stata fatta palese la aperta ingiustizia dell'affare, e malgrado la contraddizione ed il rifiuto a servirlo, egli solo abbia assunto sopra sè stesso il motivo dell'ira e delle querele dello straniero governo, e troverete nella sola e violenta condotta del re tutti i tratti d'una inescusabile iniquità e della soverchieria, voi non dovrete esporre la vita e le sostanze dei cittadini, voi non dovrete commettere alla fortuna delle armi la sorte dello stato per mantenere sul trono un uomo, che conculca a bello studio la giustizia, e però dovrete rivocare il mandato da voi fatto, come il mezzo indispensabile per aver la pace? Così il vostro principe si guarderà dall'offendere senza ragione una potenza straniera, e di compromettere la sicurezza del suo popolo. O la causa dell'ira dello straniero è ingiusta, e allora a qualunque costo voi sosterrate il vostro principe, e con lui la vostra indipendenza, perocchè una guerra come questa, intimata alla persona del principe, è realmente una guerra intimata al vostro popolo. Il motivo della guerra si risolve nella seguente formola: *Io non voglio che voi abbiate altro principe che quello che piace a me.* Ora non è questo forse lo stesso, che ricevere il re dalle mani dello straniero? Non è forse lo stesso, che render la nazione serva d'un principe straniero?

§ 48

Rivocazione del mandato regio

Certamente per verificare queste distinzioni ci vuole un giudice competente: e questo io lo pongo nella camera dei principi del senato, la quale allorchè trovi necessaria la rivocazione del regio mandato ne fa la proposizione al consiglio dei protettori, e trovandolo concorde lo presenta coi dovuti motivi e col parere del consiglio stesso all'assemblea nazionale, la quale, uditi i procuratori del re e le loro difese, decide come di ragione. Non è questo un atto giudiziario, ma un atto di alta amministrazione di stato. Pure si vuole procedere come si trattasse di punire, o di spogliare d'una proprietà. Franca, solenne, e liberale deve essere la maniera di agire d'una nazione verso il suo agente generale. Nulla deve mancare a quelle precauzioni, le quali possono assicurare che la dimissione non fu nè poté essere capricciosa e precipitata. Quando la nazione si dovesse privare del suo principe per solo motivo di forza maggiore, l'uno e l'altro si compiangerebbero, come d'una comune calamità.

Havvi un altro caso, e questo è quello di una guerra dichiarata al re per una data causa, giusta per parte dello straniero, senza che lo straniero esiga per sua soddisfazione la dimissione del principe. In questo caso io penso, che si debba far cessare la causa, e quando ciò non basti far la guerra per difendersi. Se però il re vi diede giusto motivo, con tutte quelle circostanze che lo rendono veramente inescusabile e personalmente responsabile, io penso che si debba ad ogni modo provvedere alla rivocazione del mandato, perocchè non solamente egli compromette lo stato rispetto allo straniero, ma fa giustamente temere un'insidia alla libertà nazionale, e alla conservazione della costituzione.

Quando la causa della rivocazione del mandato è ristretta ai termini sopra descritti, o ad altri casi estremi dei quali si parlerà, noi la riduciamo veramente ad un caso puramente *metafisico*. Ma

una savia costituzione provveder doveva anche a questo caso per assicurarsi del punto *il più pericoloso* dell'amministrazione regia. Voi potete direttamente ostare alle deliberazioni d'una guerra offensiva, ma non potete farlo egualmente per la difensiva. Se siete assalito convien difendervi a qualunque costo. Non potendo direttamente ostare, conveniva dunque *prevenire*, e *prevenire* in modo che la revocazione del regio mandato fosse bensì l'estremo dei rimedi, ma fosse *sicuro*, onde anticipatamente ritenere il principe ed i ministri dal provocarla. Indipendentemente dai mali, per i quali una guerra è una fisica calamità, essa, quando non è giustificabile nella sfera della ragion di stato, toglie così *il credito di confidenza* al vostro governo che eccita i sospetti e i timori di tutti i vostri vicini, e getta la vostra amministrazione in uno stato di ansietà terribile per il presente e per il futuro. Per togliere questo male altro non resta, che toglierne la cagione. Questa cagione nell'ipotesi figurata è unicamente il capo dell'amministrazione, il quale scientemente, pertinacemente, iniquamente contraviene al mandato commessogli, e vi contraviene al segno di attirare una calamità distruttrice delle persone, delle cose e dell'opinione. Dunque il diritto e la necessità esigono questo rimedio, senza che possiate contrappormi veruna contraria eccezione, o di giustizia, o di pubblico interesse; perocchè nella ragion di stato amo di unirlo al diritto, come un elemento necessario della politica.

Ora io domando agli oppositori, se io muti i re come i vestiti e converta le reggie in case d'affitto? Qui non v'è mezzo: o convien ridurre i popoli in greggi, o convien prendere il partito proposto. O convien darsi in balia al dispotismo, o convien appigliarsi a questa garanzia. O convien ridurre la costituzione ad una vana parola, o convien ripudiare un agente, che a bello studio la infrange, ponendo a pericolo estremo la vita stessa dello stato. Tutti i rimedi furono esauriti, tutte le garanzie deluse, tutti i riguardi resi vani. Che altro più resta, che sbrigarsi d'un uomo, che deluse la tutela del suo sovrano, e la deluse, rendendolo

con grave pericolo bersaglio dell'ira straniera? Chi è che lo provoca? Forse il popolo? No certamente. Forse le autorità costituite? Nemmeno. Forse i ministri? Nemmeno. Egli è il re stesso, che volontariamente, espressamente, e con gravissima ingiuria e pericolo della nazione e del trono la provocò. Egli è il re stesso, che fattosi autore dell'ingiuria e dell'attentato, tenta di caricare la nazione del suo delitto. Egli è il re stesso, che spogliandosi della divisa di procuratore assume quella di ingiusto offensore e deponendo il carattere di magistrato prende sostanzialmente quello di cospiratore. I casi contemplati fin qui ci servono solo di esempio per palesare lo spirito, che ci deve guidare nella revocazione del regio mandato. Un' *estrema necessità*, come ognuno vede, forma il titolo di questa revocazione. Con ciò si provvede alla nazione, spingendo i riguardi verso il re a quell'ultimo punto, al quale possono giungere. Ed affinchè sia ordinata questa parte nel modo il più conveniente, io fo osservare in primo luogo, che il più *cattivo servizio* che render si possa ad un re e ad un popolo in una costituzione, egli è quello di *non determinare i casi speciali*, ne' quali deve aver luogo la *revocazione* del regio mandato. Dico in primo luogo essere un cattivo servizio per il re. Datemi un malcontento popolare, per motivi, i quali o non siano veramente gravi, o non importino una legale responsabilità del re, ma che i nemici interni ed esterni colla libertà stessa di parlare e scrivere sappiano contraffare ed esagerare, chi sarà che possa dire al popolo: questo non è il caso, che ve la dobbiate prendere col re? Chi sarà che possa dire al senato, o all'assemblea nazionale: tu eccedi ogni potere nel voler proporre la determinazione, e tu malamente ti occupi di quest'oggetto. Niuna legge fondamentale tracciò la linea della responsabilità, e però non esiste verun criterio autorevole, che possa troncare la contesa fra i difensori, e gli oppugnatori della regia autorità.

Voi mi provocate al rimedio di scaricare il re dalla responsabilità dell'amministrazione, e di caricarne i ministri. Io ac-

cetto di buona voglia questo disimpegno, quando col di lui mezzo venga garantita la causa pubblica. Ora ditemi, con questo mezzo provvedete voi alla guarentigia della nazione, prima condizione della costituzione? Più ancora provvedete voi di fatto alla sicurezza del re medesimo? — Nè all' una nè all' altra. Ho detto in primo luogo, che voi non provvedete alla nazione. Ditemi di fatti, se il re in qualità di capo della forza armata comanda di moto proprio una operazione incostituzionale, credete voi che la nazione sarà garantita dal maggior degli attentati, coll'aver reso responsabili i soli ministri? Essa altro non avrà fatto che sanzionare l'impunità del suo agente generale per i più gravi o pericolosi misfatti, e quindi avrà eretta in legge la propria schiavitù. Ridotta la cosa a questi estremi, credete voi che la vostra legge farà tacere la natura? Credete voi che il senso irritato d'una nazione libera non la spingerà a riagire anche intempestivamente contro un'autorità senza freno? È come avrete voi allora provveduto alla sicurezza del re? È dunque partito illegale, imprudente, rovinoso lo stabilire tanto un' *indefinita responsabilità* quanto un' *indefinita non responsabilità* nel re, per l'uso che egli può fare del potere affidatogli. Ma dal momento, che dovette addossare al re una speciale responsabilità, ragion vuole che ne *specificiate* i casi; altrimenti ne verrà, che dobbiate pronunciare a caso, sia la revocazione, sia la conservazione del regio mandato. Più ancora in questa incertezza voi avventurate lo stato alle tempeste dei partiti contrari, ai quali non possono mancare ragioni sì pro che contro. Voi vi esponete alle conseguenze degli interregni cagionati dalla destituzione dei capi dell'amministrazione, senza trovare un punto di legale consistenza per i corpi tutelari dello stato.

Se la Francia nelle costituzioni consolare ed imperiale avesse pensato *specificare i casi* della destituzione del capo dell'amministrazione, a *indicare le autorità* che dovevano *proporla e pronunziarla*, e a stabilire *il modo di procedere*, noi non avremmo forse veduto da un branco di vili egoisti commettersi il più

mostruoso eccesso di potere, senz'altro frutto per altro che l'infamia dei suoi autori. Io parlo dell'atto del senato francese del 3 aprile 1814 proclamato in mezzo alle armi nemiche e che diede forza alle ultime imprese nemiche (1). Con esso dichiara il suo imperatore decaduto dal trono, e scioglie il popolo e le armate dal giuramento di fedeltà.

Chi vi diede questo potere? avrebbe potuto dire un patrocinatore della legittima autorità. Forse la corona imperiale fu vostro dono? Aprite gli atti pubblici e troverete che vostra non fu che la *proposizione*. La collocazione fu dono della massima pluralità dei cittadini attivi della Francia interpellati legalmente. Voi stessi lo dichiaraste con uno speciale vostro senatoconsulto (2). Con quale diritto adunque osate voi di togliere ciò che non deste, ciò che dar non potevate; ciò che fu dato dalla nazione sovrana; ciò che ella sola poteva togliere? Voi non solamente tentaste di vendicarvi dell'umiliazione a cui foste condannati sotto l'uomo straordinario a cui baciavate i piedi, ma vi rendeste rei verso la nazione dei due più gravi misfatti, l'uno di usurpata sovranità, e l'altro di fellonia e di alto tradimento, facendo con un'autorità mal conosciuta abbassare le armi della patria avanti il nemico (3). Io lascio dal riandare i motivi parte vaghi,

(1) Vedi questo atto nella raccolta di Sirey, T. XIV, anno 1814, Parte II, pag. 117, 118.

(2) Coll'ultimo articolo del senatoconsulto dell'8 fiorile anno 12 (18 maggio 1804) fu proposta all'accettazione del popolo francese la erezione della dignità imperiale, e la sua collazione a Napoleone Bonaparte e alla sua famiglia. Col senatoconsulto posteriore del 15 brumale anno 13 (novembre 1805) fu dichiarato che il risultato dei voti del popolo francese consultato secondo il metodo prescritto dal decreto 29 fiorile anno 12 fu il seguente: « Il y a eu de votans réels signataires 5,574,898, sur quoi 5,572,529 ont voté pour l'établissement de la dignité impériale, et 2,639 ont voté contre. (Vedi Sirey, *Recueil général des lois et arrêts*, T. IV, parte II, pag. 368).

(3) « De l'aveu de nos généraux de que ce décret a été connu de l'armée le glaive s'est incliné devant la loi et le fleuve de sang a tari » dice *Gregoire* nella sua operetta intitolata — *De la constitution française de l'an 1814*, segnata da lui il 17 aprile 1814. Questo fatto quanto fa onore allo spirito

parte calunniosi, e parte insufficienti mentovati in quell'atto tumultuario. Io lascio dall'osservare le parti di accusatore, di giudice, e di sovrano esercitati in un punto solo da una stessa persona, e senza veruna riserva. Basti aver segnato questo scandalo agli occhi della posterità, onde persuaderla a stabilire un ordine atto a preservare da simili catastrofi.

Nulla si è fatto nell'opera costituzionale, quando si è provveduto soltanto all'una, o all'altra parte. Il potere del principato è una certa cosa, la quale o non conviene toccare, o se si tocca in una benchè minima parte, egli è forza ordinarla in tutto e per tutto. Senza di ciò tutto è posto in conflitto, e il più piccolo inciampo porta lo scompiglio e la ruina. La ragione è chiara. L'unità dell'effetto derivar deve dal concorso e dal temperamento di tutte le forze contrastanti, già insite nel corpo dello stato, di modo che dimenticando una sola tutto è fuori di ordine.

§ 49

Punizione conseguente

Rivocare la procura dell'amministrazione dello stato è la stessa cosa in diritto, che rivocare la procura dell'amministrazione di una famiglia; non è però la stessa cosa in fatto. Conviene spegnere o vezzeggiare gli uomini grandi, disse Machiavelli. Questa massima si deve applicare più specialmente al principe. Quando dunque venite al merito di destituire un re, è forza anche di giudicarlo se è reo di delitto, e punirlo inesorabilmente.

civico delle armate, le quali di buona fede credettero il senato competente a pronunziare la destituzione di NAPOLEONE, altrettanto comprova l'effetto micidiale dell'eccesso di potere commesso da quegli schiavi titolati. Prezioso esempio, dal quale da una parte si prova che la forza dell'opinione prodotta dalla civilizzazione sopravvive a tutte le seduzioni del poter militare; e dall'altra si conferma la necessità d'instruir la nazione sulle attribuzioni delle autorità costituite, mediante i catechismi de'quali ho parlato.

Non v'ha sconvenienza veruna a praticare questo secondo atto, perocchè l'uomo che traete sullo scanno degli accusati non è più re, ma un mero privato. Il re dunque non comparisce mai avanti a verun giudice. L'uomo solo, che si fece reo di delitto nelle funzioni affidategli, risponde al tribunale che deve giudicarlo. L'occasione che vi autorizza a questo atto presenta fatti tanto gravi, tanto notorii, tanto inescusabili, che la condanna non può mancare. Scaricato il re dell'ordinaria responsabilità, ed addossata tutta ai ministri, egli non è imputabile che per que' fatti estremi e gravissimi contro i quali è impossibile trovare scuse e dubbieze, o altro riparo, che la pena. Se egli impiega o fa impiegare la forza aperta o contro i corpi, o contro gli individui del senato, del protettorato, dell'assemblea legislativa, se entra nel territorio del regno alla testa di armati stranieri, se attira nemici armati, o non li respinge potendo, se provoca nei modi testè descritti la guerra, se senza le dovute autorizzazioni disarmi i cittadini, se eseguisce, o fa eseguire la morte di chi che sia senza le formalità volute dalle leggi civili e militari; egli certamente si fa reo di fatti gravissimi, notorii, inescusabili, i quali anche nell'opinione autorizzano la di lui condanna. Qui dunque se si tenta un giudizio si può avere la certezza anche di riuscire. Chi lo autorizza e lo inizia non arrischia, nè può arrischiare nulla leggermente e precipitosamente.

La tranquillità dei re, dei popoli e dei tutori nazionali non può essere in ultimo estremo altrimenti assicurata. È vero o no che in tutte le vere costituzioni, non eccettuata nè meno l'inglese, il diritto della *resistenza armata* contro il re forma l'ultima garanzia della nazione? È vero o no, che si pone nella rappresentanza nazionale il diritto di dimettere il re? Ciò posto, era necessario *specificare i casi* ne' quali si poteva e doveva esercitare l'uno e l'altro diritto, altrimenti la sorte dei re è lasciata in preda ad un *arbitrio indefinito*, o popolare, o collegiale. Ora i casi da me indicati sono o no gravissimi, e tali che tutto è perduto se non si

prevengono colla minaccia della pena? Dall'altra parte poi ci vuole un malvagio disperatissimo per giungere a questi eccessi. Un re dunque costituzionale non ha più a temere nulla dall'infinito aspetto del diritto d'insurrezione, di resistenza e del giudizio di responsabilità; ma all'opposto egli piglia coraggio ad amministrare colla certezza che tutte le autorità costituzionali circondaeranno la sua persona per difenderla dai malcontenti, dai sediziosi, dai traditori suscitati da combinazioni incolpabili, o da malevoli interni, o da nemici esterni. Provvedete voi a questo colle chimere delle *legittimità*, della *missione divina*, della *inviolabilità* illimitata? Prescindendo dall'iniquità della pretesa, per la quale i furori di un Nerone, d'un Ezzelino, di un Thas-Kouli-Kan si dovrebbero canonizzare come venerabili, io domando se sia vero, o no, che coll' indefinita inviolabilità si alimenta un'abituale *inquietudine e diffidenza* fra il principe e la nazione? Se contro degli estremi casi testè accennati non sia contrapposto alcun precedente ritegno; se il cittadino, il tutor nazionale non vede timore, che trattenga la spedizione di un sicario di gabinetto; se le assemblee della nazione, le camere del senato, il consiglio dei protettori preveggono potersi impunemente spedire, e condurre contro di loro gli sgherri e le catene; se la nazione sente, che senza personale pericolo può il capo dello stato ordinare lo spoglio delle loro armi, credete voi che questa considerazione non tolga quella piena sicurezza, e quella scambievole confidenza senza la quale ogni costituzione è nulla, ogni governo è imbarazzato, ogni amministrazione è angustiata? Se fu stabilita una sanzion penale contro le prevaricazioni degli altri funzionari, con molto maggior ragione si deve stabilire contro gli estremi attentati del primo magistrato, rispetto ai quali gli altri ripari riuscirono illusorii. Che cosa potrebbe impedire dal farlo? Forse il diritto astratto? No certamente, perchè il re non è che il procuratore, e non il dio padrone della vita, della roba della nazione. Forse la convenienza politica? Nemmeno: questa anzi esige imperiosamente di assicurarsi contro i massimi

danni, che derivano dagli estremi eccessi d'un furente nemico dello stato. Come voi vi assicurate contro gli incendi e gli incendiarii che distruggono le case e le sostanze, così conviene assicurarsi contro gli incendi politici e i loro autori, pel fatto de' quali s'incenerisce l'edificio del governo temperato, e si distruggono i beni che ne derivano. Nulla dunque osta, anzi tutto spinge a questa provvidenza.

Dimostrato così il diritto e la necessità, non rimane che a fissarne il *modo* di esecuzione. Prima di aprire il giudizio dovranno essere raccolte le informazioni le più sicure, e ordinato l'arresto del colpevole, o aperto il giudizio di contumacia. Un'alta *corte nazionale* sia radunata secondo le costituzioni. Essa venga formata estraendo a sorte dalle liste dei possidenti, dei dotti e dei militari un certo numero d'individui per pronunziare il giudizio di fatto. Io vi chiamerei anche il clero, se esso potesse intervenire in giudizi capitali. All'estrazione siano presenti i difensori dell'imputato. Esso possa rigettare sino un terzo dei nomi di ogni classe. I giudici del diritto vengano pure estratti a sorte dalle liste dei giudici componenti la camera dei giudici del senato, o della corte di finanza, e fra questi anche abbia l'imputato il diritto di ricusare il terzo. L'operazione dell'estrazione dei giudici del fatto e del diritto, la loro convocazione, la presidenza ai dibattimenti, la direzione in somma del giudizio sia appoggiata al presidente della camera dei giudici del senato. L'accusa sia proposta dal procurator nazionale della camera medesima, dietro autorizzazione della censura senatoria. Il giudizio sia pubblico, solenne, unico, ed eseguito prontamente.

Non deve sembrare strano che io renda questo giudizio unico. Tutti i grandi giudizi criminali debbono essere tali. In compenso essi debbono essere cautelati dalla grandezza del numero, dalla scelta delle persone, e dalla pubblicità della procedura.

Allorchè ristretto è il numero dei giudici, allorchè rapida e meno cauta è la procedura; allorchè l'imputato inspira minor interesse, ed ha meno sussidi, sia per la qualità dei difensori, sia

pel numero dei protettori, sia per l'opinione personale; allorchè i fatti possono essere oscuri, complicati, congetturati, suscettibili di ulteriori indagini e schiarimenti; allorchè il punto di diritto possa riescire disputabile e perplesso, pare che l'appellazione sia un rimedio tranquillante. Ma trattandosi di giudicare di un fatto semplice, chiaro, notorio, e di applicare una legge formale, precisa, e che deve essere letteralmente intesa, trattandosi di giudicare un uomo, al quale non possono mancare tutti i sussidi di difesa, pensare ad una appellazione sarebbe lo stesso, che compromettere senza necessità la maestà pubblica, togliere la fiducia all'atto il più garantito, ed affievolire l'impressione morale del più solenne esempio della umana giustizia.

Per ultima cautela e compimento della legge costituzionale debbo annotare, che quando si dovesse venire al merito di condannare un principe, è di mestieri d'interrompere anche la successione, e di chiamare al trono un altro capo e un'altra dinastia. Il successore, la sua famiglia e i suoi partigiani non perdonerebbero mai alle autorità costituzionali d'aver usato d'una indispensabile severità. Per la qual cosa la diffidenza, i sospetti, le riazioni s'introdurrebbero a intorbidare la tranquillità dello stato. D'altronde la trista memoria dell'antecessore, l'infamia del suo delitto e del suo supplicio trasmessa al suo erede, lo degraderebbero infallibilmente su quel trono, dal quale partir deve uno splendore di dignità. Vedranno così i principi violenti a quali pericoli espongono sè stessi e le loro famiglie. Queste poi serviranno a dissuaderli dagli eccessi.

FINE DEL CAPITOLO SESTO

CAPITOLO VII

DI ALCUNE ALTRE ELEZIONI COSTITUZIONALI

§ 50

Delle elezioni dei membri degli altri corpi costituzionali

ORDINE DELLE PROMOZIONI

Dopo aver discorso delle elezioni dei deputati alla legislatura, e del re, ci rimane a dire delle elezioni del presidente dell'assemblea di legislazione, del gran cancelliere nazionale, dei senatori, dei consiglieri protettori, dei consultori di stato e del gran maestro, dei membri della camera di finanza, dei protettori subalterni, dei membri della corte conservatrice giudiziaria. Questa ricerca involge necessariamente il supposto essere dalla legge stato fissato l'*ordine graduale* delle nomine e delle promozioni. Ora di quest'ordine non abbiamo ancor parlato in particolare, benchè qua e là ne abbiamo indicato i fondamenti. Dirò dunque brevemente :

I. Che il primo grado sarà quello di essere eletto al protettorato comunale di primo grado : a ciò non sarà necessaria che la laurea legale.

II. Dal primo grado di protettor comunale si passa a quello di protettor civile residente in un cantone, distretto, o dipartimento, benchè il circondario sia il comunale, semprechè l'eligibile sia consulente nazionale : locchè forma il secondo grado.

III. Dai protettori civili di secondo grado si estraggono i membri della corte di finanza, e i consulenti dell'assemblea nazionale : e ciò costituisce il terzo grado.

IV. Dai membri della corte di finanza, o dai protettori di secondo grado ammessi nell'aula legislativa si cavano i membri del consiglio dei protettori : e ciò forma il quarto grado.

V. Da questo consiglio si cavano i membri che passar debbono alla prima camera del senato : e ciò forma il quinto grado. Da questo stesso consiglio si cavano gli oratori e i presidenti dell'aula legislativa, i consiglieri di reggenza, ed alcuni membri del comitato diplomatico.

VI. Dalla camera dei giudici del senato si passa a quella dei conservatori, e da questa a quella dei principi.

VII. Dalla camera dei conservatori si cavano i soggetti per coprire la suprema cancelleria nazionale.

VIII. Dalle tre camere poi del senato si cavano i censori di stato. Il presidente supremo ha il comando delle armi nazionali. Quanto alla consulta di stato ed al suo capo, fu detto quanto basta nel capo IX del precedente libro.

Premesso questo prospetto, passiamo a vedere da chi debbono essere fatte le rispettive proposizioni, le nomine, e le promozioni.

Non ho bisogno di ricordare che tutte le cariche, le quali importano o antagonismo o controvigilanza alle operazioni della corte, debbono essere del tutto indipendenti da lei, e quanto all'ingresso e quanto alle promozioni.

§ 51

Divisione delle nomine dalla proposizione

Incominciamo dal senato, dal protettorato e dalla corte di finanza. A chi si deve affidarne la *nomina*, o le promozioni? La mente corre spontaneamente all'assemblea stessa nazionale, co-

me quella che essendo una prima, e sempre nuova emanazione della rappresentanza popolare, riunisce tutti i titoli della confidenza. Ma un momento di riflessione fa sentire la necessità di *dividere la proposizione dalla elezione*. Lasciar ai membri particolari dell'assemblea elettiva la proposizione dei funzionari da eleggersi alle cariche suddette, sarebbe lo stesso che distruggere l'opera nell'atto appunto di compierla. Chi non vede che la corruzione o il poco giudizio d'un intercessore a fronte dell'ignoranza degli elettori su i meriti personali dell'aspirante empirebbero i corpi tutelari dello stato di gente nulla, o perversa? Gli inconvenienti che nascono nelle elezioni delle assemblee secondarie, derivano appunto dall'unire nello stesso corpo la proposizione e la nomina. Ciò che abbiamo osservato di sopra circa i collegi elettorali si deve richiamare in questo luogo (1).

Se dunque è cosa conveniente l'affidare le nomine e le promozioni dei tutori nazionali all'assemblea di legislazione, ella è pur cosa necessaria appoggiare ad altri la *proposizione* dei nomi da eleggersi.

§ 52

Delle proposizioni per il passaggio dal protettorato al senato, e per la promozione alla carica di presidente del consiglio dei protettori

Ora in questa parte, come procederemo noi? Forse ordinerebbero che il senato, il protettorato e la corte di finanza proponessero *essi medesimi* i membri, o da accogliersi nel loro seno, o da promoversi a posti più lucrosi ed eminenti? Contempliamo un caso alla volta.

Fingiamo che taluno aspiri di passare dal protettorato al senato, o dalla carica di semplice consigliere a quella di presidente del consiglio dei protettori. Quali sarebbero le conseguenze di

(1) Vedi il § 54 di questo libro.

questo metodo? Ognuno prevede che tutti gli aspiranti, fatti a vicenda protettori e protetti, e contrastando scambievolmente, per due contrarii interessi solleverebbero in tutto il corpo un conflitto tale, che la cosa pubblica dovrebbe essere sacrificata alle passioni private. Se le gare, le animosità, le brighe a predominare, nascono senz'altro fra i membri dei corpi privi della facoltà di proporre promozioni, che cosa dovrebbe accadere comparando loro questa facoltà? Di qua si farebbe la corte ad un membro influente a spese dei propri doveri per attirarsi favore: di là scoppierebbero i risentimenti per le speranze deluse: di qua si mercanteggerebbero i voti fra i proponenti per far riuscire i propri raccomandati; di là si farebbero giocare tutte le mire della maldicenza, della fazione e dell'intrigo per soppiantare un concorrente temuto; in breve tutto si farebbe per far trionfare le private passioni, senza curarsi che lo stato sia servito, e senza darsi se egli fosse tradito (1).

È dunque necessario abbandonare questo metodo, e attribuire la proposizione dell'eleggibile ad un *terzo* corpo o persona distinta dall'elettore e dall'eleggibile. Così trattandosi di promuovere un consiglier protettore al senato, io ne attribuirei la proposizione al *gran cancelliere* nazionale. Allo stesso gran cancelliere parmi pure che attribuir si debba la proposizione per la scelta del capo del consiglio dei protettori, che per brevità chiameremo *grande oratore*.

Il cancelliere nazionale, per la sua posizione e per la natura delle sue funzioni, reso superiore ai riguardi personali dei corpi medesimi, si trova opportunissimo alla funzione della quale lo investiamo. E per verità la natura degli affari commessi alla sua direzione non lo pone mai nel caso di urtare nè l'amministrazione del senato, nè le funzioni del protettorato. Dunque l'interesse

(1) Indipendentemente da ciò le cariche diverrebbero a bel bello il patrimonio di certe famiglie, come avvenne nel maggior consiglio di Venezia dacchè si arrogò il diritto di rinnovarsi da sè stesso.

dell'ufficio non può contrastare mai con quell'interesse che l'aspirante può avere nel cattivarsi la considerazione del gran cancelliere. Questi poi è naturale che fra i postulanti trascelga quelli che più si distinsero nelle loro funzioni, e che già cattivaronsi i pubblici suffragi. Tali saranno per esempio gli oratori e i presidenti dell'assemblea di legislazione, e tali i capi stessi del consiglio dei protettori (i quali per altro dopo una lodevole presenza dovrebbero aver diritto ad entrare nella camera dei conservatori del senato).

Ciò che fu detto rispetto al passaggio dal consiglio dei protettori al senato, osservar si deve rispetto alla promozione da consigliere a presidente del consiglio dei protettori. L'aspirante non deve dipender nè dal voto de' suoi colleghi, nè da quello del senato. Non da quello de' suoi colleghi, per evitare gli inconvenienti testè annotati. Non da quello del senato, perchè l'azione del consiglio dei protettori, e specialmente quella di presidente dello stesso consiglio, essendo di sua natura destinata a temperare almeno indirettamente la somma potenza del senato, deve essere sottratta da quella influenza, la quale potrebbe nuocere all'indipendenza del politico patrocinio. Noi abbiamo veduto nella Teoria Generale essere necessario collocare nel senato la suprema censura e vigilanza dello stato. A questa fu necessario accordare la facoltà di procedere ad arresti politici, al bando temporaneo, ed a far muovere la forza armata nazionale. Noi non abbiamo potuto porre intralci diretti a questo potere eminente, senza distruggerne l'essenza e l'attività. Noi abbiamo però voluto opporvi almeno un riguardo d'opinione, che equivallesse ad una garanzia, esigendo che i colpi, che per avventura fossero rivolti sopra persone che godono della costituzionale garanzia, siano notificati al consiglio dei protettori, o a dir meglio al suo capo. Ora è troppo naturale, che se le promozioni dei membri del consiglio o alla presidenza del consiglio, o alle camere del senato dipendessero dal senato medesimo, si porrebbe in conflitto l'interesse personale dei procuratori nazionali coi doveri della loro carica. Per non disgustare il senato, in mano del quale sta la proposizio-

ne della promozione, i consiglieri protettori e il capo tacerebbero su gli atti d'un passionato o mal avveduto arbitrio in danno della pubblica libertà, e della nazionale indipendenza. Dall'altra parte poi il senato avrebbe cura di non proporre mai alla carica di grand'oratore un uomo, dal quale dovessero temere una risoluta ed energica disapprovazione; ma proporrebbe invece un uomo dal quale ripromettere si potesse una facile condescendenza o un timido silenzio.

Da ciò ne nascerebbe la dissoluzione di ogni freno imposto ai poteri censorii del senato, la quale porterebbe le conseguenze d'una oligarchica inquisizione di stato simile a quella della veneta repubblica, incompatibile colla savia libertà, e coll'ardimento necessario ad un governo veramente nazionale.

Tutto adunque prova la necessità di non affidare al senato veruna proposizione relativa alle elezioni, o alle promozioni dei membri del protettorato; ma di riserbare questo corpo libero ed indipendente da ogni influenza, tanto del ministero quanto del senato, come a procuratori liberi e immediati della nazione si conviene.

Sia dunque posto come primo canone di ragione politica doversi affidare al gran cancelliere nazionale la cura di proporre all'assemblea legislativa tanto i nomi di que' consiglieri del protettorato che aspirano a passare nel senato, quanto i nomi di quelli che concorrono a divenir presidenti nel consiglio stesso dei protettori.

§ 53

Della proposizione per la promozione dei senatori da una camera all'altra per la presidenza della rispettiva camera, e per la formazione della censura di stato

Ora si domanderà a quali persone affidar si debba la cura di proporre i nomi di que' senatori, i quali aspirano o di passare da una camera all'altra del senato, o di formar la censura di stato, o di presiedere alle camere medesime.

La risposta è ovvia. Qui si tratta di nomine che la nazione sottrasse dall'autorità del principe per assicurare la garanzia diretta ed indiretta (la forza della quale sta nel senato). La fiducia della *nomina* sta naturalmente nell'assemblea legislativa, la quale per la sua ampiezza e mutabilità non può essere corrotta. La fiducia dunque della *proposizione* deve essere collocata nel *protettorato*, il quale per la natura delle sue funzioni puramente intercessorie non comanda, non amministra, non giudica, non dispone nè delle cose nè delle persone. Le premure estrinseche del protettorato non possono essere che veramente nazionali. Dunque attribuire al protettorato un'influenza d'interesse su coloro, i quali debbono tutelare con un effettivo potere la libertà nazionale, sarà una provvidenza utile per dar effetto alla costituzione. Essi, resi propensi a secondare le istanze del protettorato, sono per ciò stesso resi propensi a secondare la causa della nazione. Il senato dunque sottratto per l'eminenza sua dall'azion dei poteri legali di altri corpi, viene così obbligato dall'efficacia dell'interesse personale a promuovere la causa della nazione. Dove pertanto mancar dovette una superior giurisdizione supplisce una forte affezione, la quale se non conosce i vincoli di ufficio, conosce almeno e sente l'influenza d'un interesse tutto nazionale, e proficuo alla prosperità ed alla potenza dello stato.

Così ne verrà che il protettorato, facendo istanza presso la camera dei giudici, perchè sia richiamato all'ordine o punito un amministratore dispotico o violento, sarà ascoltato con premura. Reclamando presso la camera dei conservatori per molti oggetti di pubblico interesse, questa presterà volentieri il suo ufficio. Finalmente disapprovando un colpo di autorità o surretto o precipitato del ministro, dalla camera dei principi otterrà facilmente o la revocazione o la riforma.

E perchè nella stessa censura di stato, nella quale risiedono le funzioni dell'ultima confidenza, e quindi i più eminenti poteri discrezionali, il protettorato ottenga una valida influenza, io credo di soggiungere che la carica di membro della censura sia di

diritto annuale. Ma ciò non pertanto si possa prorogare fino al triennio dietro la sola determinazione del consiglio dei protettori. Quale sarà la conseguenza di questa disposizione? Il consiglio, conscio del contegno dei membri della censura, vedrà se essi meritino o no d'essere prorogati in carica. Se lo meritano, egli si asterrà dal proporre la loro mutazione parziale o totale. Se non lo meritano, il grande oratore proporrà all'assemblea di legislazione i successori al tal membro, ed a tutti i censori. I censori poi dovranno sempre essere presi dalle tre camere del senato. Questa cautela è necessaria. Senza di ciò la camera sola dei conservatori concentrerebbe un soverchio potere, deprimente le altre due camere e tutti gli ordini dello stato.

Ognuno prevede che un potere di questa natura collocato nel consiglio dei protettori darà una grand'ombra ai censori, e però dalla tema di non essere secondati da un grande oratore potrebbero essere tentati a passare a qualche colpo di autorità. Ma si faccia che verun atto della censura non si possa vibrare contro il grande oratore senza un decreto della camera intera dei principi del senato preso col voto concorde di due terzi della medesima, e alla presenza del grande cancelliere nazionale e degli altri due presidenti della camera dei giudici e dei conservatori. Si ordini di più che incontante dopo l'arresto politico si passi al giudizio formale, e noi provvederemo come conviene alla sicurezza dello stato, e a quella del grande oratore: alla sicurezza dello stato, al quale non deve rimaner mai il dubbio potersi attentar impunemente alla sua vita, e però non deve accordare a veruno una indefinita inviolabilità; alla sicurezza poi del grande oratore, perocchè dipende il colpo dal voto di persone, le quali non temendo la di lui potenza non possono congiurare a di lui danno nè sposare i timori di colleghi, l'abbassamento dei quali potrebbe anzi dar luogo al loro esaltamento. Se dunque concorreranno alla censura del grande oratore, ciò non potrà venir fatto che dietro titoli reali ed urgenti, e riconosciuti tali da un sommario loro giudizio.

Il giudizio formale indi dovrà necessariamente succedere. Da esso si farà palese la ragionevolezza o la irragionevolezza del seguito arresto. La condanna di coloro che avessero sorpresa o ingannata la camera dei principi, apporrà l'ultima cauzione alla sicurezza personale del grande oratore.

§ 54

Proposizione per la nomina del gran cancelliere nazionale

Restano ora le altre nomine. Il gran cancelliere nazionale si presenta il primo. Egli deve essere a vita. Questa carica è di somma confidenza, ma non di difficile disimpegno. Essa importa la cognizione delle forme costituzionali, alle quali è raccomandata la validità degli atti solenni ed eminenti del regno. Essa d'altronde deve essere circondata da un lustro e da un onorario proporzionale alla sua confidenza. Ad essa pertanto sia annesso il titolo di principe, e il trattamento personale corrispondente. Siano eligibili e postulanti a questa carica i membri della camera dei conservatori del senato, come la più propria per ogni ragione a soddisfare a tutti i riguardi.

Il grande oratore proponga i nomi all'assemblea legislativa, e questa conferisca la carica.

§ 55

Nomina del presidente dell'assemblea nazionale

Passiamo ai *presidenti dell'assemblea nazionale*. Ognuno sente che questa carica esige fino ad un certo segno il talento della parola e l'arte di dirigere le operazioni d'un corpo deliberante. Essa importa le abilità di riassumere una discussione, di fissare una proposizione, di porla alle voci, di mantener l'ordine e la dignità nell'assemblea, ed altre tali operazioni. Credete voi che

coloro, che annualmente vengono convocati dalle provincie si possano ritrovare idonei a queste funzioni? No certamente. I soli che possono essere preparati, sono coloro che nei corpi collegiali si avvezzarono alla tattica delle deliberazioni su materie da essi conosciute. E però i soli che possano disimpegnare a dovere la carica di presidente all'aula legislativa sono i membri del consiglio dei protettori, i quali alla testa delle sezioni del consiglio si esercitarono in operazioni analoghe a quelle dell'assemblea.

Su questi dunque deve cadere la nomina: e questa nomina deve essere fatta dal grande oratore. Ognuno intende dall'altra parte che tutto il corpo dei protettori forma una parte naturale della legislatura, ed ogni protettore si deve considerare membro nato dell'assemblea di legislazione.

§ 56

Delle nomine dei protettori locali

Parliamo ora delle nomine alla corte suprema di finanza, al consiglio dei protettori, ed ai protettorati locali. Incominciamo da questi ultimi.

Tutto il nerbo del patrocinio politico presso l'amministrazione sta nell'attività e fedeltà dei protettori locali. Convien dunque porre in opera tutto ciò che può provocare questa attività ed assicurare questa fedeltà: benchè l'autorità del patrocinio non sia imperativa, ciò non ostante ha tutti i caratteri delle funzioni amministrative. Le speranze quindi e i timori dei protettori provinciali debbono avere uno speciale eccitamento dal quale ne sorga una certa o almeno una probabile riuscita di un attivo e fedele patrocinio.

Più mezzi debbono a ciò essere impiegati. Il primo sia che dove manca un protettore d'un comune debba supplire quello dell'altro. Che importa che due o più reclamino su lo stesso pun-

to? Da ciò non nasce verun intralcio nell'andamento delle cose, e all'opposto ne nascerà una gara fra i protettori, i quali non ameranno d'essere prevenuti da altri, sia per non essere tacciati di negligenza, sia per non essere sospettati di connivenza verso gli autori dei disordini contro dei quali si doveva reclamare. Quando tu vuoi che una cosa sia fatta tu devi adoperar in modo che mancando uno un altro supplisca. Ecco la massima di tutti i savi governi, come annotò Machiavelli.

Il secondo mezzo consiste nel confidare la nomina e la promozione dei protettori locali al grande oratore, e la loro destituzione o sospensione allo stesso grande oratore, dietro il voto deliberativo d'un comitato di censura, composto di cinque consiglieri protettori: senza di ciò gl'impulsi del centro non sarebbero efficaci per le membra; senza di ciò non si potrebbe infondere un'unità di movimento, tanto necessaria a questo corpo. Se di fatti il protettore non avesse a sperare ed a temer tutto dal capo, o dal corpo centrale, e potesse sottrarsi dalla sua azione, o rimaner impunemente neghittoso, noi non otterremmo giammai quell'attività e quella subordinazione cotanto necessaria al patrocinio politico.

§ 57

Della proposizione per le nomine a membri della corte di finanza e del consiglio dei protettori

Altri riguardi noi dobbiamo usare nella proposizione dei membri della corte di finanza, o di membro del consiglio dei protettori. Io non trovo verun inconveniente che il grande oratore *proponga* all'assemblea gli eligibili alla corte di finanza; ma li trovo tutti che egli proponga al consiglio stesso dei protettori.

La ragione di questa differenza è chiara. Le operazioni del consiglio di finanza sono staccate dal consiglio de' protettori, nè stanno sotto la mano del grande oratore. Quelle per lo contrario

del consiglio sono tutte dipendenti da lui. Nelle elezioni dunque al consiglio di finanza l'interesse o la gelosia d'un grande oratore non possono venir a conflitto coi doveri d'una buona proposizione. Non è così nella nomina d'un consiglier protettore. Un uomo di grande spirito, di gran cuore, o di gran nome non sarebbe d'ordinario proposto nè dal grande oratore, che ama di circondarsi di creature docili alle sue volontà, e non di persone, le quali prima gli diano impaccio, e dopo gli diano ombra, nè dai consiglieri, che avrebbero gelosia d'un collega illustre, nè dal senato, che non ama di avere antagonisti illuminati ed energici. Resta dunque il grande cancelliere nazionale, estraneo a questo conflitto, e che deve aver premura di fare proposizioni applaudite.

Passiamo ora a vedere quali persone convenga proporre sia alla corte di finanza, sia al consiglio de protettori. Io son d'avviso che debbono essere proposti i protettori residenti nei capoluoghi di dipartimento.

Niuno potrà dubitare che le funzioni di protettor dipartimentale non siano un ottimo tirocinio all'una e all'altra carica. Tutti gli oggetti che nell'una e nell'altra carica si presentano, sono più o meno conosciuti in questo tirocinio. Dall'altra parte poi la maniera colla quale ognuno si conduce dà campo a sperimentare i di lui talenti e il di lui zelo. Io veggio benissimo che un protettore d'un capoluogo di dipartimento escluderà gli altri, ma è necessario pel servizio dello stato di seguire le presunzioni del miglior servizio, dietro la maggiore abilità. Ciò però non osterà al buon regime delle promozioni, perocchè vacando un protettorato di maggior fatica, di maggior lustro e di maggior onorario, si promuoveranno al medesimo gl'individui che ne coprivano un minore, e così si renderanno idonei a salire alla corte di finanza o al consiglio dei protettori.

§ 58

Proposizione e nomina dei membri della corte conservatrice giudiziaria

La corte conservatrice giudiziaria si presenta ora al nostro esame. Lo stabilimento di questa corte era necessario per dare all'ordine giudiziario una coerenza assicurante l'esercizio dei diritti contenziosi sia civili che criminali. A che avrebbe valso stabilir le leggi che fissano i diritti dei cittadini, se queste leggi potessero o per ignoranza o per interesse essere contorte, o mal applicate nei casi concreti? A che sarebbe giovata l'abolizione delle corruttele, le quali sotto nome di pratica prevalsero, se di nuovo si lasciasse loro il varco aperto a sovvertire le leggi? Quale forza o stabilità otterrebbero le forme dei giudici assicuratrici del destino, delle cose e delle persone, se tali forme potessero essere impunemente violate? A che finalmente condurrebbe la divisione delle competenze, se ogni uomo, o corpo giudicante potesse eccedere i confini della propria giurisdizione, o negare di prestare il suo ufficio ne' casi ne' quali è legalmente invocato? A che infine si ridurrebbe la legale tutela del cittadino? Non è forse chiaro che in tutti questi casi lo stato delle cose e delle persone private, invece di essere assicurato dall'impero della costituzione e delle leggi, sarebbe totalmente commesso all'arbitrio degli errori e delle passioni? Ad ogni modo pertanto apparisce necessaria la istituzione d'una corte conservatrice della retta applicazione delle leggi, dell'esatta osservanza delle forme, del giusto rispetto delle competenze. Questa istituzione forma veramente l'ultima legale garanzia dei diritti privati in favor dei quali stabilir si deve ogni politica costituzione.

Questo tribunale, posto fra il giudice e la legge per tener il giudice fedele alla legge, ha per suo oggetto primario la conservazione dell'ordine generale stabilito, senza obliare la protezione particolare d'un ricorrente. Laonde questo tribunale prescinde

dal fatto individuale, o a dir meglio considera il fatto individuale come una mera ipotesi, dietro la quale egli coglie l'occasione di dichiarare che la tale applicazione di legge è erronea, la tale procedura è una infrazione di ordine, la tale azione o omissione di ufficio è un eccesso o una mancanza di dovere giudiziario. Vero è che colui che soffre l'aggravio partecipa dei benefici risultanti dal ristabilimento dell'ordine, ma esso ne partecipa per un interesse nazionale dal quale nasce un riguardo alla di lui persona. Se egli di fatti si acqueta, se egli transige, se egli non instà, ciò non ostante l'interesse pubblico e l'autorità conservatrice accorre a far riparare le offese recate all'ordine legale.

Fissata così l'attribuzione costituzionale di questa magistratura, ognuno sente essere ella d'un'indole strettamente conservatrice; e però dovere appartenere al senato il sostenerne l'esistenza e il proteggerne l'esercizio. Sono dunque di parere che attesa l'indole sua mista di giudiziario e di costituzionale, si debba affidare la proposizione degli eligibili al reggente, e la scelta al senato, come veniva praticato nell'impero francese. Io poi prescelgo la camera dei conservatori a far la nomina suddetta.

FINE DEL CAPITOLO SETTIMO

CAPITOLO VIII

OGGETTI CHE RIMANGONO

§ 59

Indicazione di altre grandi parti della costituzione

Qui sia fine alla teoria preliminare al progetto di costituzione della monarchia nazionale rappresentativa. Non ho bisogno di avvertire che noi non ci siamo estesi sul corpo intero della costituzione, ma ci siamo ristretti *alla parte più eminente* della medesima. La suprema ordinazione dei poteri dello stato fu l'oggetto preso qui di mira. Su di esso abbiamo scritto quel tanto che basta per formarcene una grossolana idea e nulla più. Rimane ancora a parlare del *ripartimento dell'amministrazione, delle basi e dei metodi* della legislazione, di altre eminenti funzioni, senza di che la legge costituzionale è ridotta ad una testa senza capo.

§ 60

Che il ripartimento della pubblica amministrazione deve essere fatto nell'atto costituzionale

Quanto al *ripartimento dell'amministrazione* ognuno intende di leggieri che, posto il principio della *responsabilità* dei ministri, rendesi assolutamente necessario di fissare almeno le principali attribuzioni di ognuno. Più ancora in uno stato grande è indispensabile di ripartire ed armonizzare l'amministrazione provinciale in guisa che abbia luogo l'unità, il vigore, e la subor-

dinazione alle leggi ed alle autorità superiori. Senza il ripartimento delle attribuzioni ministeriali, il principio della responsabilità diverrebbe o illusorio o tirannico. Senza il ripartimento delle amministrazioni provinciali la costituzione per lo meno sarebbe vana pel cittadino, e il politico patrocinio rimarrebbe senza attività, o sarebbe avventurato all'arbitrio. Fosse pur vero che il re in via di regolamento di pubblica amministrazione fissasse l'ordine giudiziario, l'amministrativo, il militare, ed imponesse ad ognuno i suoi doveri, e ne circoscrivesse l'autorità: ma ciò permetterebbe forse di esercitare quel salutare antagonismo, e di ottenere quel temperamento di poteri ne quali consiste tutta la forza della costituzione? Il principio ed il fine dell'amministrazione pubblica, economica, giudiziaria, militare e morale abbandonati in mano del re, sarebbero fondati, mutati e regolati a di lui beneplacito; di modo che la immediata difesa della sovranità del popolo starebbe in arbitrio del gabinetto. Come in natura non esiste l'uomo in generale, ma soltanto esistono uomini in particolare, così in atto pratico non esiste una costituzione politica colla sola ordinazione dei corpi supremi, ma colla organizzazione e col congegno di tutte le autorità singolari subalterne.

Che se voi mi diceste che gli statuti organici delle diverse parti dell'amministrazione pubblica dello stato possono essere fatti in via di legge ordinaria, io vi risponderai: che la proposizione della legge ordinaria appartenendo al re, esso proporrebbe progetti che favorissero intieramente l'esercizio della sua autorità, anzichè stabilire un ordine che tenesse in freno i diversi funzionarii o li sottoponesse all'animavversione di altre autorità costituzionali: le garanzie dell'amministrazione a favore del popolo sarebbero certamente escluse dal progetto, come incompatibili col potere assoluto al quale aspirano i ministri. In questo conflitto non potendosi accettare la proposizione del re, nè potendosi obbligarlo a sottoporsi ai voleri o dell'assemblea dei rappresentanti o del senato o del protettorato, altro non rimarrebbe che ricorrere alla sovranità nazionale per far provvedere con uno *statu-*

to costituzionale ad un oggetto senza del quale lo stato non può regolarmente camminare. Ad ogni modo dunque parmi dimostrato che il ripartimento tutto gerarchico dell'amministrazione, e lo stabilimento delle rispettive nazionali garanzie appartengono assolutamente alla legge costituzionale.

§ 61

Necessità di sanzionare coll'atto costituzionale le basi della legislazione

Passiamo ora alle *basi della legislazione*. Il fine primo e massimo pel quale è ordinata qualunque costituzione si è quello di far nascere le leggi *quando fa bisogno e secondo il bisogno*. Una costituzione politica la quale non produca questo beneficio non solamente è nulla, ma è positivamente *perniciosa*. Se di fatti a fronte delle circostanze che altamente reclamano una provvidenza, essa è negata o soverchiamente ritardata, egli è segno che esiste un conflitto prepotente *contrario* all'interesse nazionale, il quale accusa l'imperfezione dell'ordine politico stabilito. Per questo lato sarebbe meglio avere un principato assoluto che un governo costituzionale nel quale non si goda che il privilegio di gridare invano. Quando sento i *Blackston*, i *de l'Olme* e gli altri panegiristi della inglese costituzione immaginare temperamenti che non esistono fuorchè nel loro cervello, e proclamare beneficii che sono smentiti dalla speranza, parmi di udire a far l'elogio d'una cattiva osteria sulla fede della di lei insegna. Lasciamo queste fantasie, e veniamo alle prove. Ditemi quali sono in tanti secoli le leggi civili amministrative e giudicarie di quel paese? Quale n'è lo spirito, e quali ne sono gli effetti per l'universale? Ditemi ancora: in quel governo si ottengono prontamente le buone leggi? Quando voi in tutte le vostre risposte mi avrete dimostrato vantaggi prevalenti, allora io vi accorderò che la costituzione politica da voi encomiata è buona. Che se i fatti ripetuti, solenni, permanenti mi attestassero nulla esistere di

più mostruoso di quelle leggi, nulla di più penoso quanto l'ottenere una qualche necessaria provvidenza, io sarei costretto a conchiudere non esservi per la maggior parte del popolo ostacolo peggiore al suo bene, e causa maggiore della sua miseria della costituzione medesima. *A fructibus eorum cognoscetis eos*. Ecco il vero criterio nelle cose pratiche.

Quando parlo delle basi legislative da inserirsi nell'atto costituzionale io parlo di grandi norme da ridursi in forma di leggi, lo sviluppo e l'applicazione delle quali forma la materia di diversi codici e regolamenti. Certamente nei primi periodi d'una civile società quest'operazione non sarebbe possibile. Se una politica costituzione ivi potesse aver luogo, come sotto i primi re di Roma, essa sarebbe più destinata a *far nascere* col tempo queste basi legislative, che a consecrar quelle che fossero già nate. Ma noi parliamo d'un altro periodo nel quale il tempo e la fortuna partorirono principii fecondi e regole utilissime canonizzate dalla comune ragione e da una costante esperienza. Esse non potrebbero essere poste in non cale che ripudiando la preziosa eredità de' nostri maggiori con danno nostro e della posterità. Esse non potrebbero essere abbandonate a particolari controversie, senza recare oltraggio a quella provvidenza la quale si degnò di piantare qua e là le fiaccole atte ad illuminare il cammino della vita civile. Beata quell'età nella quale queste massime legislative sono moltiplicate in modo da bastare a dirigere le civili e politiche transazioni! Felice quel popolo che sa conoscerle e stimarle, e si trova in grado di sanzionarle colla sua autorità e di farle valere nella pratica giornaliera.

Ma questo popolo nell'introdurre la monarchia temperata non deve omettere di renderle immutabili coll'atto stesso costituzionale. Io non parlo solamente di quelle leggi, le quali tolgono di mezzo le reliquie della servitù feudale, militare e clericale, ma di quelle altre ancora che prevengono la sorda e quasi invisibile introduzione dell'assoluto potere. E quanto alle prime ognuno intende, che siccome sarebbe cosa impossibile fondare la monarchia sopra un terreno coperto dalle macerie della triplice ricor-

data servitù, così è assolutamente necessario che l'autorità nazionale prima di tutto ne lo sgombri onde erigere la fabbrica del nuovo governo. D'altronde è partito prudente che l'odiosità di questa operazione ricada sulla intiera nazione, anzichè sulle particolari autorità colle quali gli offesi debbono convivere giornalmente. Ciò tutto riguarda il passato. Quanto poi al futuro io fo osservare che siccome la proposizione delle leggi appartiene al re, così ragion vuole di prevenire per quanto si può l'urto delle passioni e degli errori dei gabinetti, che tendono incessantemente ad allargare il loro potere, e ne spiano sottilmente le occasioni. Persuadiamoci che nella vita degli stati anche i meglio ordinati il principio della vita è anche quello della morte, il principio della conservazione è anche quello della corruzione.

Se voi al bel principio del vostro governo avrete fermamente piantato certe norme legislative assicuratrici dell'equa diffusione delle utilità, voi precluderete l'adito a mille incertezze e a mille dibattimenti nella proposizione delle leggi per parte del governo; voi somministrerete una guida sicura all'assemblea che deve decretarle, e finalmente allontanerete il pericolo d'una imprudente od insidiosa loro mutazione. Non perdetevi questo momento prezioso nella vita degli stati. Egli è il momento del fervore, della buona fede e della vigilanza. Ad esso succede nel popolo uno stato di riposo e di confidenza prodotto dalla prosperità di cui gode; stato pericoloso, perchè incoraggisce le occulte trame e i gradualati attentati del ministero. Allora le leggi si risentono dell'incauta fiducia introdotta. Allora il re procede con passi invisibili alla moltitudine, ma pur troppo reali verso il poter assoluto. Allora si opera con lenta graduazione il rilasciamento dell'antagonismo costituzionale.

Credete voi, per esempio, che se la Francia avesse differito per alcuni anni ancora di formare il suo codice civile sarebbe esso riuscito così eccellente e così provvido? Sembra dunque dimostrata la necessità di sanzionare nell'atto stesso costituzionale le basi fondamentali della legislazione, scoperte dalla ragione e confermate dal comune consenso.



§ 62

*Che gli oggetti indicati debbono essere discussi
dopo l'esposizione del progetto*

Dopo tutto questo io non mi arresterò a parlare dei *metodi*, nè della legislazione, nè di altre funzioni degli ordini superiori dello stato, perocchè è chiaro che non essendo essi che modi pratici coi quali effettuare la costituzione medesima, non possono venir determinati che dalle di lei disposizioni.

Invece io farò osservare in primo luogo che male si appongono coloro i quali credono una costituzione politica completa, allorchè ne sia stata organizzata soltanto la testa; locchè vien fatto limitandosi a trattar le cose in massa, come abbiamo praticato nel libro antecedente. In secondo luogo debbo avvertire non essere possibile di ragionare con chiarezza, e colla lusinga di persuadere i lettori, sia sul ripartimento dell'amministrazione, sia sulle basi della legislazione, sia finalmente sui metodi sì della legislazione che di altre eminenti funzioni, se non *dopo* l'esposizione dell'intero progetto dell'atto costituzionale. Converrebbe ignorare in una scienza di rapporti pratici quanto sia necessario allo spirito umano il prospetto unito, sul quale fate cadere la divisione, le discipline e le norme direttive. Molte volte l'esposizione sola vi dispensa dal motivo. Spesso poi per quell'unità che predomina nel tutto, voi dovete attingere le ragioni ora in mezzo, ora in cima, ora in fondo del vostro soggetto. La quale operazione produce il convincimento, quando il lettore conosca le parti ed il nesso del disegno, e all'opposto non produce che confusione quando a lui sia sconosciuto.

Ciò serve a giustificare l'economia del mio lavoro, e a persuadere essere mia precipua cura apportare l'utilità, anzichè porre avanti i titoli d'uno sterile applauso.



INDICE DELLE MATERIE

PARTE III

TEORIA COSTITUZIONALE

LIBRO II

TEORIA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA POLITICA ESTERNA

CAPITOLO I

AZIONE RISPETTIVA DELLE GENTI EUROPEE. — QUESTIONE SULLA POTENZA DEGLI STATI VOLUTA DALLA NATURA

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| § 1 | <i>Oggetti e metodo di questo capo.</i> | Pag. | 1 |
| § 2 | <i>Dell'azione reciproca degli stati moderni di Europa</i> | » | 2 |
| 3 | <i>Della monarchia universale di Europa.</i> | » | 6 |
| § 4 | <i>Ricerca sulla potenza alla quale la natura chiama le genti europee.</i> | » | 7 |

CAPITOLO II

ESAME DEI COSTITUTIVI DELLA POTENZA DEGLI STATI

- § 5 *Prima idea generale dei costitutivi della potenza degli stati* Pag. 9
- § 6 *Dove riseggano i principii attivi e prossimi della potenza d'uno stato* » 12
- § 7 *Stimoli e movimenti degli stati* » 14
- § 8 *Della potenza degli stati in relazione alle diverse età* » 15
- § 9 *Fino a qual punto la nostra teoria si concilii coll'idea volgare della potenza degli stati* » 17

CAPITOLO III

A QUALE POTENZA LA NATURA CHIAMILE GENTI EUROPEE, E QUALI SIANO I MEZZI PER CONSEGUIRLA E CONSERVARLA

- § 10 *Grandezza territoriale legittima* » 21
- § 11 *Principio fondamentale di politica esterna. — Equilibrio* » 22
- § 12 *Della giustizia morale. Dell'ingrandimento di alcuni stati.* » 25
- § 13 *Intento pratico d'ogni stato rispetto agli stati esteri. — Del credito di confidenza* » 28
- § 14 *Sorte degli stati inferiori rispetto al credito di confidenza.* » 29
- § 15 *Credito di considerazione sui fondamenti. — Osservazioni speciali sul credito pecuniario* » 32
- § 16 *Del secondo ramo della potenza pecuniaria. Questioni da esaminarsi* » 34
- § 17 *Sotto qual specie di governo ottenere si possono le maggiori ricchezze disponibili di uno stato.* » 36

- § 18 *Del secondo ramo della potenza propria, vale a dire della potenza militare. — Suo fondamento fisico.* Pag. » 39
- § 19 *Continuazione — Fondamento morale della potenza militare* » 41
- § 20 *Dei mezzi onde produrre il precipuo elemento morale della potenza militare* » 42
- § 21 *Della potenza federativa.* » 45
- § 22 *Della neutralità* » 47

CAPITOLO IV

DELLA POLITICA ESTERNA DETERMINATA DALLA INTRODUZIONE
DELLA REPUBBLICA MONARCHICA

- § 23 *Soggetto di questo capo* » 49
- § 24 *Necessità di trapiantare al di fuori la repubblica monarchica* » 50
- § 25 *Necessità di introdurre la stessa riforma di governo si nei grandi che nei piccoli stati* . . . » 53
- § 26 *Conseguenze di politica e di diritto.* » 55

CAPITOLO V

DELLE CAUZIONI DEL GOVERNO COSTITUZIONALE RELATIVE
AGLI AFFARI ESTERI

- § 27 *In che consistano in generale le cauzioni della prudenza negli affari esteri* » 57
- § 28 *Dello stato di pace voluto dalla natura in Europa. Libere comunicazioni quanto convengano ad una buona repubblica.* » 60
- § 29 *Quanto importi di cautelare la facoltà di deliberare e d'amministrare la guerra.* » 62

- § 30 *La deliberazione della guerra non si deve lasciare in balia nè del gabinetto nè dell' assemblea dei rappresentanti* Pag. 63
- § 31 *Chi debba intervenire a deliberare la guerra. »* 66
- § 32 *Cautela costituzionale nelle nomine e nelle destituzioni dei generali in capo* » 68
- § 33 *Delle facoltà nell'amministrar la guerra . . . »* 69
- § 34 *Della sospensione e cessazione della guerra . . »* 70
- § 35 *Come in generale si possono prevenire le guerre per parte del governo* » 73
- § 36 *Del precipuo mezzo preveniente le guerre le più fatali. Costituzione politica* » 74

CAPITOLO VI

ESAME DELLE MODERNE COSTITUZIONI CIRCA LA GUERRA
ED ALTRI AFFARI ESTERI

- § 37 *Della costituzione inglese circa la guerra ed altri affari esteri* » 77
- § 38 *Delle costituzioni francesi circa la guerra e gli altri affari esteri* » 79
- § 39 *Riflessioni. Quanto improvvida fu la garanzia delle costituzioni francesi circa il poter di far la guerra e di trattare gli affari esteri* » 83
- § 40 *Di altri atti posteriori relativi alla materia suddetta fatti in Francia* » 85
- § 41 *Di ciò che fu fatto in altri paesi circa il poter di far la guerra, la pace, le alleanze ed altri atti simili* » 87
- § 42 *Che tutti gli affari esteri debbono essere tutelati dalla costituzione senza essere inceppati da personale responsabilità* » 90
- § 43 *Riflessioni* » 93

CAPITOLO VII

DELLE REGOLE FONDAMENTALI DIRETTRICI DEGLI AFFARI ESTERI.
OSSERVAZIONI PREPARATORIE

- § 44 *Spirito della moderna politica e sue conseguenze.* Pag. 96
- § 45 *Influenza della pubblica opinione per correggere la politica moderna* » 99
- § 46 *Opportunità delle regole riformatrici della politica moderna* » 102
- § 47 *Unica regola dominante della politica esterna. Quali ne siano i fondamenti. Quanto sia necessaria l'ordinazione solida dei medesimi.* . . » 104
- § 48 *Della garanzia costituzionale degli affari esteri. Sua estensione. Suoi requisiti* » 108

CAPITOLO VIII

NECESSITÀ ED APPLICAZIONE DELLE REGOLE COSTITUZIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

- § 49 *Della necessità di sanzionare le regole fondamentali direttive degli affari esteri.* » 110
- § 50 *In qual modo si debba applicare la massima di rispettare gli altri stati* » 112
- § 51 *In qual modo si debba concorrere a far rispettare gli altri governi* » 113
- § 52 *Quanto improvvida sia la massima di lasciar le cose come sono finchè vi siano stati deboli* . . » 115
- § 53 *Continuazione. Quanto debba estendersi il concorso di uno stato a difenderne un altro* . . » 118
- § 54 *Che non si deve permettere che venga intaccata l'indipendenza d'un popolo, nemmeno in caso d'insorgenza.* » 120

- § 55 *Delle alleanze e dei trattati di commercio* . Pag. 122
 § 56 *Dei congressi degli ambasciatori e dei principi* . » 124
 § 57 *Delle mediazioni e degli arbitramenti* . . . » 127
 § 58 *Delle mediazioni di neutralità* » 130
 § 59 *Delle protezioni* » 131

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RELATIVE AGLI AFFARI ESTERI,
LORO MOTIVI SPECIALI

- § 60 *Oggetti di questo capo* » 135
 § 61 *Progetto costituzionale per la garanzia del regime
esterno* » 137
 § 62 *Riflessioni sulla parte organica della garanzia del
regime esterno* » 142
 § 63 *Dell'esercizio della garanzia del regime esterno* » 144
 § 64 *Dei casi impensati e della loro garanzia* . . » 148
 § 65 *Dei trattati di commercio; perchè eccettuati* . » 151
 § 66 *Della reciprocazione in materia civile, e prima del-
le successioni ereditarie* » 153
 § 67 *Continuazione. Dei tribunali di commercio* . . » 155
 § 68 *Del tribunale delle prede* » 157
 § 69 *Della tutela pubblica dello straniero* . . . » 159
 § 70 *Continuazione. Della protezione ai rifugiati, e del-
le assicurazioni dagli attentati ostili* . . » 163
 § 71 *Della reciprocazione in materia criminale* . . » 166
 § 72 *Conclusione di questo libro* » 167

CAPITOLO X

DELLA COMPOSIZIONE E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE
DELL'ESERCITO NAZIONALE

- § 73 *Punto di vista formante il tema di questo capo* Pag. 171
- § 74 *Premesse legislative sulla composizione dell'esercito.* » 173
- § 75 *Operazioni esecutive sulle leve militari.* » 174
- § 76 *Provvidenze per alcuni casi* » 176
- § 77 *Utilità di questo metodo* » 178
- § 78 *Osservazioni speciali sui forestieri* » 181
- § 79 *Della direzione costituzionale dell'esercito* . . . » 183
- § 80 *Continuazione — Delle promozioni militari.* . . » 185
- § 81 *Motivi del progetto sopra le promozioni militari* » 188

CAPITOLO XI

NECESSITÀ ED ECONOMIA D'UN ESERCITO PERMANENTE

- § 82 *Fondamenti storici della necessità d'un esercito permanente* » 190
- § 83 *Continuazione.* » 195
- § 84 *Delle provvidenze costituzionali relative agli eserciti permanenti* » 197
- § 85 *Collocazione e movimento delle truppe in tempo di pace* » 200
- § 86 *Provvidenze pei licenziati* » 202
- § 87 *Osservazione sulla garanzia riguardante l'esercito* » 204

CAPITOLO XII

COMPOSIZIONE E GARANZIA DELLA GUARDIA NAZIONALE

- § 88 *Necessità d'una guardia nazionale.* . . . Pag. 206
 § 89 *Mezzi generali per formare le legioni nazionali.* » 209
 § 90 *Composizione e garanzia della guardia d'onore in
 tempo di pace* » 213
 § 91 *Composizione e garanzia della guardia di gover-
 no in tempo di guerra* » 215
 § 92 *Composizione e garanzie delle guardie provinciali
 in tempo di guerra.* » 218
 § 93 *Della composizione e garanzia della guardia dei
 privati* » 219

LIBRO III

TEORIA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA POLITICA INTERNA

—

- Soggetto e vedute di questo libro* » 222

RIPARTIMENTO E GARANZIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

DELLA GIUSTIZIA E POLIZIA

- Oggetti generali del dipartimento della giustizia* » 227
Organizzazione generale giudiziaria » 228
Dei giudici di pace » 230
Delle corti e dei tribunali di giustizia » 234

<i>Giustizia civile</i>	Pag. 235
<i>Giustizia criminale</i>	» 237
<i>Garanzie speciali per gli arresti, le detenzioni e i bandi politici</i>	» 240
<i>Dei tribunali di commercio</i>	» 243
<i>Corti di appello</i>	» 245
<i>Ministero pubblico.</i>	» 247
<i>Degli avvocati.</i>	» 249

TITOLO II

<i>Della corte conservatrice giudiziaria</i>	» 252
--	-------

TITOLO III

<i>Del reggente e della successione e dotazione della corona</i> »	255
--	-----

TITOLO IV

<i>Dei ministri in generale</i>	» 262
---	-------

TITOLO V

<i>Del protettorato</i>	» 268
<i>Dei protettori comunali</i>	» ivi
<i>Protettori militari</i>	» 271
<i>Del grande oratore</i>	» 272
<i>Del consiglio dei protettori</i>	» 274
<i>Disposizioni comuni</i>	» 276

TITOLO VI

<i>Del senato</i>	» 278
-----------------------------	-------

TITOLO VII

Della consulta di stato e degli istituti politici. Pag. 282

TITOLO VIII

Della corte suprema di finanza. » 291

LIBRO IV

DELLE ELEZIONI COSTITUZIONALI

CAPITOLO I

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- § 1 *Soggetto di questo libro* » 297
 § 2 *Delle nozioni direttrici in materia di elezioni* » 299
 § 3 *Nozioni direttrici in fatto di elezioni* » ivi
 § 4 *Fonti delle norme speciali alle elezioni della monarchia nazionale* » 303
 § 5 *Oggetto preciso delle seguenti teorie* » 305

CAPITOLO II

DELLE ELEZIONI ALL'ASSEMBLEA DI LEGISLAZIONE

- § 6 *Quali persone in generale sia necessario eleggere per formare l'assemblea nazionale.* » 307

- § 7 *A chi affidar si debba l'elezione dei possidenti all'assemblea nazionale* Pag. 309
- § 8 *Quali sieno i requisiti speciali dei possidenti immobiliari da nominarsi all'assemblea nazionale »* 310
- § 9 *Come provocar si debba la postulazione alla legislatura dei maggiori estimati possidenti . . . »* 311
- § 10 *Rielezione dei possidenti. »* 313
- § 11 *Postulazione e nomina dei commercianti e manifatturieri. »* 314
- § 12 *Necessità di rendere annuale il carattere di deputato nazionale nei commercianti e manifatturieri »* 315
- § 13 *Cautela legislativa »* 316

CAPITOLO III

CONTINUAZIONE. NOMINA DEI DOTTI E DEI MILITARI

- § 14 *Postulazione e nomina dei dotti. »* 318
- § 15 *Quali dotti debbano essere ammessi all'assemblea nazionale »* 319
- § 16 *Perchè la classe dei dotti dell'assemblea debba essere composta dalle nominate persone . . . »* 321
- § 17 *Garanzia di riserva per i consulenti non protettori. »* 322
- § 18 *Continuazione — Necessità di chiamare all'assemblea i parrochi ed i maestri di politica . . . »* 324
- § 19 *Conseguenza, postulazione dei minori impieghi »* 325
- § 20 *Chi debba eleggere i consulenti all'assemblea nazionale. — Della nomina dei consulenti protettori »* ivi
- § 21 *Chi debba nominare i consulenti liberi. . . »* 326
- § 22 *Garanzia dell'onor personale »* 328
- § 23 *Nomine de' regii procuratori, giudici di pace e*

	<i>parochi</i>	Pag. 329
§ 24	<i>Ultima operazione per comporre l'assemblea nazionale</i>	» 330
§ 25	<i>Condizione dei dotti liberi fino alle nuove elezioni</i>	» 333
§ 26	<i>Dispensa dei dotti liberi dal divieto di altri servizi incompatibili.</i>	» 334
§ 27	<i>Avvertenze economiche e rielezione dei dotti</i>	» 336
§ 28	<i>Avvertenza speciale sugli elettori</i>	» 337
§ 29	<i>Della postulazione ed elezione dei militari</i>	» 339

CAPITOLO IV.

ESAME DEL SISTEMA ELETTORALE AL CORPO LEGISLATIVO
DELLE COSTITUZIONI FRANCESI

§ 30	<i>Motivo ed oggetto di questo capitolo</i>	» 342
§ 31	<i>Mancanza di qualità delle persone destinate all'assemblea legislativa</i>	» 343
§ 32	<i>Complicazione viziosa nello stabilire il numero degli eligibili all'assemblea legislativa</i>	» 345
§ 33	<i>Metodo illusorio. Qual era il principio da seguirsi</i>	» 347
§ 34	<i>Continuazione — Inconvenienti speciali del sistema stabilito dalla detta costituzione. Primo inconveniente. Libertà alle cattive elezioni</i>	» 350
§ 35	<i>Secondo inconveniente. Dissociazione d'interesse fra i rappresentanti e la nazione.</i>	» 352

CAPITOLO V

DELLE ELEZIONI AGLI STATI GENERALI ED AI COMIZI NAZIONALI

- § 36 *Degli stati generali e dei comizi nazionali.* Pag. 355
- § 37 *Dei casi e dei modi delle elezioni agli stati generali » 359*
- § 38 *Della convocazione dei comizi nazionali per eccessi di potere del senato » 363*
- § 39 *Della convocazione dei comizi nazionali per riformare articoli variabili della costituzione . . » 365*
- § 40 *Della convocazione e forma di deliberare degli stati generali per la riforma di articoli fissi della costituzione » 366*
- § 41 *Del ricorso ai comizi nazionali per l'interpretazione della legge costituzionale » 370*

CAPITOLO VI

DELL'ELEZIONE E SUCCESSIONE AL TRONO E DELLE REGGENZE

INTERMEDIE

- § 42 *Quanto sia necessario infondere una perfetta ed esplicita opinione circa l'indole della regia podestà » 371*
- § 43 *Supposizioni di fatto o di diritto nell'ordinare le elezioni dei re costituzionali » 374*
- § 44 *Della proposizione della persona da eleggersi in re » 377*
- § 45 *Formalità dell'avvenimento al trono ne' loro rapporti alla costituzione » 381*
- § 46 *Dell'interregno e delle relative provvidenze . . » 384*
- § 47 *Rapporti di diritto concernenti la successione al trono » 386*
- § 48 *Rivocazione del mandato regio » 391*
- § 49 *Punizione conseguente » 396*

CAPITOLO VII

DI ALCUNE ALTRE ELEZIONI COSTITUZIONALI

- § 50 *Delle elezioni dei membri degli altri corpi costituzionali. Ordine delle promozioni . . .* Pag. 401
- § 51 *Divisione delle nomine dalla proposizione . . .* » 402
- § 52 *Delle proposizioni per il passaggio dal protettorato al senato, e per la promozione alla carica di presidente del consiglio dei protettori . . .* » 403
- § 53 *Della proposizione per la promozione dei senatori da una camera all'altra per la presidenza della rispettiva camera e per la formazione della censura di stato.* » 406
- § 54 *Proposizione per la nomina del gran cancelliere nazionale* » 409
- § 55 *Nomina del presidente dell'assemblea nazionale* » ivi
- § 56 *Della nomina dei protettori locali* » 410
- § 57 *Della proposizione per le nomine a membri della corte di finanza e del consiglio dei protettori* » 411
- § 58 *Proposizione e nomina dei membri della corte conservatrice giudiziaria* » 413

CAPITOLO VIII

OGGETTI CHE RIMANGONO

- § 59 *Indicazione di altre grandi parti della costituzione.* » 415
- § 60 *Che il ripartimento della pubblica amministrazione deve essere fatto nell'atto costituzionale.* » ivi
- § 61 *Necessità di sanzionare coll'atto costituzionale le basi della legislazione.* » 417
- § 62 *Che gli oggetti indicati debbono essere discussi dopo l'esposizione del progetto* » 420



